

PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO

della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

(fatto a Bruxelles il 24 giugno 1986)

LE PARTI CONTRAENTI DELLA CONVENZIONE che istituisce il consiglio di cooperazione doganale, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950,

e LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

CONSIDERANDO l'opportunità che la convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, fatta a Bruxelles il 14 giugno 1983, entri in vigore il 1° gennaio 1988;

CONSIDERANDO che, se non ci sarà una modifica dell'articolo 13 della convenzione, la data dell'entrata in vigore di detta convenzione rimarrà incerta,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 13, paragrafo 1 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, fatta a Bruxelles il 14 giugno 1983 e in appresso denominata « convenzione », è sostituito dal testo seguente :

« 1. La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio immediatamente successivo, dopo almeno tre mesi, alla data in cui perlomeno diciassette Stati o unioni doganali o economiche di cui all'articolo 11 l'avranno firmata senza riserva di ratifica o avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non anteriormente al 1° gennaio 1988. »

perlomeno diciassette Stati o unioni doganali o economiche di cui all'articolo 11 della convenzione abbiano depositato il loro strumento di accettazione del protocollo presso il segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale.

Tuttavia, nessuno Stato o unione doganale o economica può depositare il proprio strumento di accettazione del presente protocollo se non ha firmato anteriormente o non firma contemporaneamente la convenzione senza riserva di ratifica o non ha depositato né deposita contemporaneamente il proprio strumento di ratifica o di adesione alla convenzione.

Articolo 2

A. Il presente protocollo entra in vigore contemporaneamente alla convenzione sempreché

B. Lo Stato o l'unione doganale o economica che diventi parte contraente della convenzione dopo l'entrata in vigore del presente protocollo ai sensi del paragrafo A è parte contraente della convenzione emendata dal protocollo.

ALLEGATO

NOMENCLATURA DEL SISTEMA ARMONIZZATO

INDICE SISTEMATICO

Pagine	Pagine
Regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato	19
<i>Sezione I</i>	
Animali vivi e prodotti del regno animale	
1 Animali vivi	21
2 Carni e frattaglie commestibili	23
3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	26
4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	31
5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	33
<i>Sezione II</i>	
Prodotti del regno vegetale	
6 Piante vive e prodotti della floricoltura	35
7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	37
8 Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	41
9 Caffè, tè, matè e spezie	44
10 Cereali	46
11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	48
12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	51
13 Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	54
14 Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	56
<i>Sezione III</i>	
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	
15 Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale	58
<i>Sezione IV</i>	
Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquori alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	
16 Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	62
17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri	64
18 Cacao e sue preparazioni	66
19 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria	67
20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante	69
21 Preparazioni alimentari diverse	72
22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti	74
23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	76
24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	78
<i>Sezione V</i>	
Prodotti minerali	
25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi	79
26 Minerali, scorie e ceneri	85
27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali	88
<i>Sezione VI</i>	
Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse	
28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	91
29 Prodotti chimici organici	102
30 Prodotti farmaceutici	119
31 Concimi	122
32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	125
33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche	129
34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, « cere per l'odontoiatria » e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	132

Pagine	Pagine
35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	135
36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	137
37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia . . .	138
38 Prodotti vari delle industrie chimiche	141
<i>Sezione VII</i>	
Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma	
39 Materie plastiche e lavori di tali materie	145
40 Gomma e lavori di gomma	154
<i>Sezione VIII</i>	
Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; articoli di selleria e finimenti; articoli da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella	
41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio	159
42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	162
43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali . .	165
<i>Sezione IX</i>	
Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	
44 Legno, carbone di legna e lavori di legno	167
45 Sughero e lavori di sughero	172
46 Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	173
<i>Sezione X</i>	
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; avanzi e rifiuti di carta o di cartone; carta e sue applicazioni	
47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; avanzi e rifiuti di carta o di cartone	174
48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	176
49 Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	186
<i>Sezione XI</i>	
Materie tessili e loro manufatti	
50 Seta	193
51 Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine . .	194
52 Cotone	197
53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta	204
54 Filamenti sintetici o artificiali	206
55 Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	210
56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia	216
57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili	219
58 Tessuti speciali; superfici tessili « tufted »; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami	221
59 Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili	224
60 Stoffe a maglia	228
61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia . .	230
62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia	237
63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci	244
<i>Sezione XII</i>	
Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli	
64 Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti	248
65 Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti . .	251
66 Ombrelli (da pioggia e da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti	252
67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	253
<i>Sezione XIII</i>	
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro	
68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	255
69 Prodotti ceramici	259
70 Vetro e lavori di vetro	262

Pagine	Pagine
<i>Sezione XIV</i>	
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete	
71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete	267
<i>Sezione XV</i>	
Metalli comuni e loro lavori	
72 Ghisa, ferro e acciaio	274
73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio	287
74 Rame e lavori di rame	294
75 Nichel e lavori di nichel	300
76 Alluminio e lavori di alluminio	303
77 <i>(Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell'ambito del sistema armonizzato)</i>	
78 Piombo e lavori di piombo	307
79 Zinco e lavori di zinco	310
80 Stagno e lavori di stagno	312
81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	314
82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni	317
83 Lavori diversi di metalli comuni	321
<i>Sezione XVI</i>	
Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di tali apparecchi	
84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi	325
85 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi . . .	353
<i>Sezione XVII</i>	
Materiale da trasporto	
86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	369
87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori	372
88 Navigazione aerea o spaziale	376
89 Navigazione marittima o fluviale	377
<i>Sezione XVIII</i>	
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	
90 Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	379
91 Orologeria	389
92 Strumenti musicali; parti ed accessori di tali strumenti	393
<i>Sezione XIX</i>	
Armi, munizioni e loro parti ed accessori	
93 Armi, munizioni e loro parti ed accessori	395
<i>Sezione XX</i>	
Merci e prodotti diversi	
94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate	397
95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori	400
96 Lavori diversi	404
<i>Sezione XXI</i>	
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	
97 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	408
98 <i>(Riservato per alcuni usi particolari fra le parti contraenti)</i>	
99 <i>(Riservato per alcuni usi particolari fra le parti contraenti)</i>	

REGOLE GENERALI PER L'INTERPRETAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO

La classificazione delle merci nella nomenclatura si effettua in conformità delle seguenti regole :

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito, purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
b) Qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o composti è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il disposto della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi :
 - a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
 - b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a) sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
 - c) Nei casi in cui le regole 3 a) e 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

5. Oltre alle disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito :
- a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.
 - b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.
6. La classificazione nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, « mutatis mutandis », dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.
-

SEZIONE I**ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE****Note**

1. In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.
2. Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti « secchi o disseccati » comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.

CAPITOLO I**ANIMALI VIVI****Nota**

1. Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi :
 - a) i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 03.01, 03.06 o 03.07;
 - b) le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 30.02;
 - c) gli animali della voce 95.08.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
01.01		Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi : – Cavalli : 0101.11 – – Riproduttori di razza pura 0101.19 – – altri 0101.20 – Asini, muli e bardotti
01.02		Animali vivi della specie bovina : 0102.10 – Riproduttori di razza pura 0102.90 – altri
01.03		Animali vivi della specie suina : 0103.10 – Riproduttori di razza pura – altri : 0103.91 – – di peso inferiore a 50 kg 0103.92 – – di peso uguale o superiore a 50 kg

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
01.04		Animali vivi delle specie ovina o caprina :
	0104.10	– della specie ovina
	0104.20	– della specie caprina
01.05		Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche :
		– di peso inferiore o uguale a 185 g :
	0105.11	– – Galli e galline
	0105.19	– – altri
		– altri :
	0105.91	– – Galli e galline
	0105.99	– – altri
01.06	0106.00	Altri animali vivi

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

Nota

1. Questo capitolo non comprende :

- a) per quanto riguarda le voci da 02.01 a 02.08 e la voce 02.10, i prodotti non atti all'alimentazione umana;
- b) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 05.04), nonché il sangue di animali (voci 05.11 o 30.02);
- c) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 02.09 (capitolo 15).

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
02.01		Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate : 0201.10 – in carcasse o mezzene 0201.20 – altri pezzi non disossati 0201.30 – disossate
02.02		Carni di animali della specie bovina, congelate : 0202.10 – in carcasse o mezzene 0202.20 – altri pezzi non disossati 0202.30 – disossate
02.03		Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate : – fresche o refrigerate : 0203.11 – – in carcasse o mezzene 0203.12 – – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati 0203.19 – – altre – congelate : 0203.21 – – in carcasse o mezzene 0203.22 – – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati 0203.29 – – altre
02.04		Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate : 0204.10 – Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate – altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate : 0204.21 – – in carcasse o mezzene 0204.22 – – in altri pezzi non disossati

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	0204.23	— — disossate
	0204.30	— Carcasse e mezzene di agnello, congelate — altre carni di animali della specie ovina, congelate :
	0204.41	— — in carcasse o mezzene
	0204.42	— — in altri pezzi, non disossate
	0204.43	— — disossate
	0204.50	— Carni di animali della specie caprina
02.05	0205.00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
02.06		Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate :
	0206.10	— della specie bovina, fresche o refrigerate — della specie bovina, congelate :
	0206.21	— — Lingue
	0206.22	— — Fegati
	0206.29	— — altre
	0206.30	— della specie suina, fresche o refrigerate — della specie suina, congelate :
	0206.41	— — Fegati
	0206.49	— — altre
	0206.80	— altre, fresche o refrigerate
	0206.90	— altre, congelate
02.07		Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05 :
	0207.10	— Volatili interi, freschi o refrigerati — Volatili interi, congelati :
	0207.21	— — Galli e galline
	0207.22	— — Tacchini e tacchine
	0207.23	— — Anatre, oche e faraone — Pezzi e frattaglie di volatili (compresi i fegati), freschi o refrigerati :
	0207.31	— — Fegati grassi di oche o di anatre
	0207.39	— — altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> – Pezzi e frattaglie di volatili, diverse dai fegati, congelati :
02.08	0207.41	<ul style="list-style-type: none"> – di galli o di galline
	0207.42	<ul style="list-style-type: none"> – di tacchini o di tacchine
	0207.43	<ul style="list-style-type: none"> – di anatre, di oche o di faraone
	0207.50	<ul style="list-style-type: none"> – Fegati di volatili, congelati
		<p>Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate :</p>
	0208.10	<ul style="list-style-type: none"> – di conigli o di lepri
	0208.20	<ul style="list-style-type: none"> – Cosce di rane
	0208.90	<ul style="list-style-type: none"> – altre
02.09	0209.00	<p>Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati</p>
02.10		<p>Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie :</p>
		<ul style="list-style-type: none"> – Carni della specie suina :
	0210.11	<ul style="list-style-type: none"> – Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati
	0210.12	<ul style="list-style-type: none"> – Pancette (ventresche), e loro pezzi
	0210.19	<ul style="list-style-type: none"> – altre
	0210.20	<ul style="list-style-type: none"> – Carni della specie bovina
	0210.90	<ul style="list-style-type: none"> – altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie

CAPITOLO 3

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Nota

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i mammiferi marini (voce 01.06) e le loro carni (voci 02.08 o 02.10);
- b) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 23.01);
- c) il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 16.04).

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
03.01		Pesci vivi : — Pesci ornamentali — altri pesci vivi : 0301.91 — — Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>) 0301.92 — — Anguille (<i>Anguilla</i> spp.) 0301.93 — — Carpe 0301.99 — — altri
03.02		Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 03.04 : — Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi : 0302.11 — — Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>) 0302.12 — — Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) 0302.19 — — altri — Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scoftalmidi</i> e <i>Citaridi</i>) esclusi i fegati, le uova e i lattimi : 0302.21 — — Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>) 0302.22 — — Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>) 0302.23 — — Sogliole (<i>Solea</i> spp.) 0302.29 — — altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> - Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi :
	0302.31	- - Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)
	0302.32	- - Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)
	0302.33	- - Tonnetti striati
	0302.39	- - altri
	0302.40	- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi
	0302.50	- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi
		- - altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi :
	0302.61	- - Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)
	0302.62	- - Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
	0302.63	- - Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)
	0302.64	- - Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)
	0302.65	- - Squali
	0302.66	- - Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)
	0302.69	- - altri
	0302.70	- Fegati, uova e lattimi
03.03		Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 03.04 :
	0303.10	- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi
		- - altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi :
	0303.21	- - Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>)
	0303.22	- - Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)
	0303.29	- - altri
		- Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scototalamidi</i> e <i>Citaridi</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi :
	0303.31	- - Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)
	0303.32	- - Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)
	0303.33	- - Sogliole (<i>Solea</i> spp.)
	0303.39	- - altri
		- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi :
	0303.41	- - Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	0303.42	– – Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)
	0303.43	– – Tonnetti striati
	0303.49	– – altri
	0303.50	– Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi
	0303.60	– Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi – altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi :
	0303.71	– – Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)
	0303.72	– – Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
	0303.73	– – Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)
	0303.74	– – Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)
	0303.75	– – Squali
	0303.76	– – Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)
	0303.77	– – Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i>)
	0303.78	– – Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)
	0303.79	– – altri
	0303.80	– Fegati, uova e lattimi
03.04		Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati :
	0304.10	– freschi o refrigerati
	0304.20	– Filetti congelati
	0304.90	– altri
03.05		Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana :
	0305.10	– Farina di pesce atta all'alimentazione umana
	0305.20	– Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia
	0305.30	– Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati – Pesci affumicati, compresi i filetti :
	0305.41	– – Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)
	0305.42	– – Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)
	0305.49	– – altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
03.06		<ul style="list-style-type: none"> - Pesci secchi, anche salati ma non affumicati :
	0305.51	<ul style="list-style-type: none"> - Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i>, <i>Gadus ogac</i>, <i>Gadus macrocephalus</i>)
	0305.59	<ul style="list-style-type: none"> - altri
		<ul style="list-style-type: none"> - Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia :
	0305.61	<ul style="list-style-type: none"> - Aringhe (<i>Clupea harengus</i>, <i>Clupea pallasii</i>)
	0305.62	<ul style="list-style-type: none"> - Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i>, <i>Gadus ogac</i>, <i>Gadus macrocephalus</i>)
	0305.63	<ul style="list-style-type: none"> - Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)
	0305.69	<ul style="list-style-type: none"> - altri
		<ul style="list-style-type: none"> - Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia :
		<ul style="list-style-type: none"> - congelati :
	0306.11	<ul style="list-style-type: none"> - Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)
	0306.12	<ul style="list-style-type: none"> - Astici (<i>Homarus</i> spp.)
	0306.13	<ul style="list-style-type: none"> - Gamberetti
	0306.14	<ul style="list-style-type: none"> - Granchi
	0306.19	<ul style="list-style-type: none"> - altri
		<ul style="list-style-type: none"> - non congelati :
	0306.21	<ul style="list-style-type: none"> - Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)
	0306.22	<ul style="list-style-type: none"> - Astici (<i>Homarus</i> spp.)
	0306.23	<ul style="list-style-type: none"> - Gamberetti
	0306.24	<ul style="list-style-type: none"> - Granchi
	0306.29	<ul style="list-style-type: none"> - altri
03.07		<ul style="list-style-type: none"> - Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia :
	0307.10	<ul style="list-style-type: none"> - Ostriche
		<ul style="list-style-type: none"> - Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St Jacques</i>), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i>, <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i> :
	0307.21	<ul style="list-style-type: none"> - vivi, freschi o refrigerati
	0307.29	<ul style="list-style-type: none"> - altri
		<ul style="list-style-type: none"> - Mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.) :
	0307.31	<ul style="list-style-type: none"> - vivi, freschi o refrigerati
	0307.39	<ul style="list-style-type: none"> - altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		– Seppie (<i>Sepia officinalis</i>, <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola spp.</i>); calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes spp.</i>, <i>Loligo spp.</i>, <i>Nototodarus spp.</i>, <i>Sepioteuthis spp.</i>) :
	0307.41	– – vivi, freschi o refrigerati
	0307.49	– – altri
		– Polpi o piovre (<i>Octopus spp.</i>) :
	0307.51	– – vivi, freschi o refrigerati
	0307.59	– – altri
	0307.60	– Lumache, diverse da quelle di mare
		– altri :
	0307.91	– – vivi, freschi o refrigerati
	0307.99	– – altri

CAPITOLO 4

**LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI;
MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE**

Note

1. Si considera come « latte » il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.
2. I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 04.06, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti :
 - a) avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto-secco, del 5 % o più;
 - b) avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno il 70 % ma non superiore all'85 %;
 - c) essere messi in forma o suscettibili di esserlo.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
04.01		<p>Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :</p> <p>0401.10 – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %</p> <p>0401.20 – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale all'6 %</p> <p>0401.30 – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'6 %</p>
04.02		<p>Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :</p> <p>0402.10 – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %</p> <p>– in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % :</p> <p>0402.21 – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti</p> <p>0402.29 – – altri</p> <p>– altri :</p> <p>0402.91 – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti</p> <p>0402.99 – – altri</p>
04.03		<p>Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao :</p> <p>0403.10 – Iogurt</p> <p>0403.90 – altri</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
04.04		Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove :
	0404.10	– Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
	0404.90	– altri
04.05	0405.00	Burro ed altre materie grasse del latte
04.06		Formaggi e latticini :
	0406.10	– Formaggi freschi (compreso il formaggio di siero di latte), non fermentati e latticini
	0406.20	– Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi
	0406.30	– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere
	0406.40	– Formaggi a pasta erborinata
	0406.90	– altri formaggi
04.07	0407.00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte
04.08		Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :
		– Tuorli :
	0408.11	– – essiccato
	0408.19	– – altro
		– altri :
	0408.91	– – essiccati
	0408.99	– – altri
04.09	0409.00	Miele naturale
04.10	0410.00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI
NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i prodotti commestibili, diversi dal sangue animale (liquido o disseccato) e dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi;
- b) i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 05.05, nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 05.11 (capitoli 41 o 43);
- c) le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);
- d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 96.03).

2. I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso, sono da classificare come greggi (voce 05.01).

3. Nella nomenclatura si considera come « avorio » la materia fornita dalle zanne di elefante, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.

4. Nella nomenclatura si considerano come « crini » i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
05.01	0501.00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
05.02		Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli :
	0502.10	– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole
	0502.90	– altri
05.03	0503.00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
05.04	0504.00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci
05.05		Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti :
	0505.10	– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine
	0505.90	– altri
05.06		Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie :
	0506.10	– Osseina e ossa acidulate

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
05.07	0506.90	<p>– altre</p> <p>Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie :</p>
	0507.10	– Avorio; polveri e cascami d'avorio
	0507.90	– altri
05.08	0508.00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
05.09	0509.00	Spugne naturali di origine animale
05.10	0510.00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
05.11		<p>Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana :</p> <p>0511.10 – Sperma di tori</p> <p>– altri :</p> <p>0511.91 – – Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3</p> <p>0511.99 – – altri</p>

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Nota

1. In questa sezione, l'espressione « agglomerati in forma di pellets » indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi il 3 % in peso.

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

Note

1. Con riserva della seconda parte della voce 06.01, questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo, le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.
2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci 06.03 o 06.04. Tuttavia queste voci non comprendono i « collages » e simili quadretti (« tableautins ») della voce 97.01.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
06.01		Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12 :
	0601.10	– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo
	0601.20	– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria
06.02		Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) :
	0602.10	– Talee senza radici e marze
	0602.20	– Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati
	0602.30	– Rododendri e azalee, anche innestati
	0602.40	– Rosai, anche innestati
		– altri :
	0602.91	– – Bianco di funghi (micelio)
	0602.99	– – altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
06.03		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati :
	0603.10	– freschi
06.04	0603.90	– altri
		Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati :
	0604.10	– Muschi e licheni
		– altri :
	0604.91	– – freschi
	0604.99	– – altri

CAPITOLO 7

ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI, MANGERECCI

Note

1. Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce 12.14.
2. Nelle voci da 07.09 a 07.12 l'espressione « ortaggi o legumi » comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*), pimenti del genere « *Capsicum* » o del genere « *Pimenta* », finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (*Majorana hortensis* o *Origanum majorana*).
3. La voce 07.12 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci da 07.01 a 07.11, secchi, esclusi :
 - a) i legumi da granella secchi, sgranati (voce 07.13);
 - b) il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci da 11.02 a 11.04;
 - c) le farine, i semolini e i fiocchi di patate (voce 11.05);
 - d) le farine e i semolini dei legumi da granella secchi della voce 07.13 (voce 11.06).
4. Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere « *Capsicum* » o del genere « *Pimenta* » essiccati, tritati o polverizzati (voce 09.04).

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
07.01		Patate, fresche o refrigerate :
	0701.10	– da semina
	0701.90	– altre
07.02	0702.00	Pomodori, freschi o refrigerati
07.03		Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati :
	0703.10	– Cipolle e scalogni
	0703.20	– Aglio
	0703.90	– Porri ed altri ortaggi agliacei
07.04		Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i>, freschi o refrigerati :
	0704.10	– Cavolfiori e cavoli broccoli
	0704.20	– Cavoletti di Bruxelles
	0704.90	– altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
07.05		Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate : – Lattughe : 0705.11 – – a cappuccio 0705.19 – – altre – Cicorie : 0705.21 – – Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>) 0705.29 – – altre
07.06		Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o (barba di becco), sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, fresche o refrigerate : 0706.10 – Carote e navoni 0706.90 – altri
07.07	0707.00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
07.08		Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati : 0708.10 – Piselli (<i>Pisum sativum</i>) 0708.20 – Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) 0708.90 – altri legumi
07.09		Altri ortaggi, freschi o refrigerati : 0709.10 – Carciofi 0709.20 – Asparagi 0709.30 – Melanzane 0709.40 – Sedani, esclusi i sedani-rapa – Funghi e tartufi : 0709.51 – – Funghi 0709.52 – – Tartufi 0709.60 – Pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> » 0709.70 – Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) 0709.90 – altri
07.10		Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati : 0710.10 – Patate – Legumi da granella, anche sgranati : 0710.21 – – Piselli (<i>Pisum sativum</i>)

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	0710.22	-- Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)
	0710.29	-- altri
	0710.30	-- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
	0710.40	-- Granturco dolce
	0710.80	-- altri ortaggi o legumi
	0710.90	-- Miscele di ortaggi o di legumi
07.11		Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati :
	0711.10	-- Cipolle
	0711.20	-- Olive
	0711.30	-- Capperi
	0711.40	-- Cetrioli e cetriolini
	0711.90	-- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi
07.12		Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati :
	0712.10	-- Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate
	0712.20	-- Cipolle
	0712.30	-- Funghi e tartufi
	0712.90	-- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi
07.13		Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati :
	0713.10	-- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
	0713.20	-- Ceci
		-- Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) :
	0713.31	-- Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek
	0713.32	-- Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>)
	0713.33	-- Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>)
	0713.39	-- altri
	0713.40	-- Lenticchie
	0713.50	-- Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>)
	0713.90	-- altre

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
07.14		Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago :
	0714.10	– Radici di manioca
	0714.20	– Patate dolci
	0714.90	– altri

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

Note

1. Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili.

2. Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
08.01		<p>Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate :</p> <p>0801.10 – Noci di cocco</p> <p>0801.20 – Noci del Brasile</p> <p>0801.30 – Noci di acagiù</p>
08.02		<p>Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate :</p> <p>– Mandorle :</p> <p>0802.11 – – con guscio</p> <p>0802.12 – – sgusciate</p> <p>– Nocciole (<i>Corylus spp.</i>) :</p> <p>0802.21 – – con guscio</p> <p>0802.22 – – sgusciate</p> <p>– Noci comuni :</p> <p>0802.31 – – con guscio</p> <p>0802.32 – – sgusciate</p> <p>0802.40 – Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>)</p> <p>0802.50 – Pistacchi</p> <p>0802.90 – altre</p>
08.03	0803.00	Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate
08.04		<p>Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi :</p> <p>0804.10 – Datteri</p> <p>0804.20 – Fichi</p> <p>0804.30 – Ananassi</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
08.05	0804.40	– Avocadi
	0804.50	– Guaiave, manghi e mangostani
		Agrumi, freschi o secchi :
	0805.10	– Arance
	0805.20	– Mandarinini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
	0805.30	– Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia)
	0805.40	– Pompelmi e pomeli
08.06	0805.90	– altri
		Uve, fresche o secche :
	0806.10	– fresche
08.07	0806.20	– secche
		Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi :
08.08	0807.10	– Meloni (compresi i cocomeri)
	0807.20	– Papaie
		Mele, pere e cotogne, fresche :
08.09	0808.10	– Mele
	0808.20	– Pere e cotogne
		Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche :
08.10	0809.10	– Albicocche
	0809.20	– Ciliege
	0809.30	– Pesche, comprese le pesche noci
	0809.40	– Prugne e prugnone
08.11		Altre frutta fresche :
	0810.10	– Fragole
	0810.20	– Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi
	0810.30	– Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina
	0810.40	– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere « Vaccinium »
08.11	0810.90	– altri
		Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :
	0811.10	– Fragole

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci	
08.12	0811.20	– Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina	
	0811.90	– altre	
		Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate :	
	0812.10	– Ciliege	
	0812.20	– Fragole	
	0812.90	– altre	
	08.13		Frutta secche diverse da quelle delle voci da 08.01 a 08.06; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo :
		0813.10	– Albicocche
		0813.20	– Prugne
		0813.30	– Mele
0813.40		– altre frutta	
0813.50		– Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	
08.14	0814.00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

Note

1. I miscugli dei prodotti delle voci da 09.04 a 09.10 sono da classificare come segue :

- a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;
 b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 09.10.

L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 09.04 a 09.10 [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 21.03, qualora costituiscano condimenti composti.

2. Questo capitolo non comprende il pepe detto di « Cubebe » (Piper cubeba) né gli altri prodotti della voce 12.11.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
09.01		Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione : – Caffè non torrefatto : 0901.11 – – non decaffeinizzato 0901.12 – – decaffeinizzato – Caffè torrefatto : 0901.21 – – non decaffeinizzato 0901.22 – – decaffeinizzato 0901.30 – Bucce e pellicole di caffè 0901.40 – Succedanei del caffè contenenti caffè
09.02		Tè : 0902.10 – Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg 0902.20 – Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato 0902.30 – Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg 0902.40 – Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati
09.03	0903.00	Mate

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
09.04		<p>Pepe (del genere « Piper »); pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », essiccati, tritati o polverizzati :</p> <p>– Pepe :</p> <p>0904.11 – – non tritato né polverizzato</p> <p>0904.12 – – tritato o polverizzato</p> <p>0904.20 – Pimenti, essiccati, tritati o polverizzati</p>
09.05	0905.00	Vaniglia
09.06		<p>Cannella e fiori di cinnamomo :</p> <p>0906.10 – non tritati né polverizzati</p> <p>0906.20 – tritati o polverizzati</p>
09.07	0907.00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
09.08		<p>Noci moscate, macis, amomi e cardamomi :</p> <p>0908.10 – Noci moscate</p> <p>0908.20 – Macis</p> <p>0908.30 – Amomi e cardamomi</p>
09.09		<p>Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro :</p> <p>0909.10 – Semi di anice o di badiana</p> <p>0909.20 – Semi di coriandolo</p> <p>0909.30 – Semi di cumino</p> <p>0909.40 – Semi di carvi</p> <p>0909.50 – Semi di finocchio o di bacche di ginepro</p>
09.10		<p>Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie :</p> <p>0910.10 – Zenzero</p> <p>0910.20 – Zafferano</p> <p>0910.30 – Curcuma</p> <p>0910.40 – Timo; foglie di alloro</p> <p>0910.50 – Curry</p> <p>– altre spezie :</p> <p>0910.91 – – Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo</p> <p>0910.99 – – altre</p>

CAPITOLO 10

CEREALI

Note

1. a) I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presentati, anche in spighe o su stelo.
- b) Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato, convertito o in rotture, resta compreso nella voce 10.06.
2. La voce 10.05 non comprende il granturco dolce (capitolo 7).

Nota di sottovoce

1. Si considera come « frumento (grano) duro » il frumento della specie « *Triticum durum* » e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del « *Triticum durum* » che presentino lo stesso numero (28) di cromosomi di quest'ultimo.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
10.01		Frumento (grano) e frumento segalato :
	1001.10	– Frumento (grano) duro
	1001.90	– altri
10.02	1002.00	Segala
10.03	1003.00	Orzo
10.04	1004.00	Avena
10.05		Granturco :
	1005.10	– destinato alla semina
	1005.90	– altro
10.06		Riso :
	1006.10	– Risone (riso « paddy »)
	1006.20	– Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »)
	1006.30	– Riso semimbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato
	1006.40	– Rotture di riso
10.07	1007.00	Sorgo a grani
10.08		Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali :
	1008.10	– Grano saraceno

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	1008.20	– Miglio
	1008.30	– Scagliola
	1008.90	– altri cereali

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE;
INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (voci 09.01 o 21.01, secondo il caso);
- b) le farine, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce 19.01;
- c) i « corn flakes » ed altri prodotti della voce 19.04;
- d) gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci 20.01, 20.04 o 20.05;
- e) i prodotti farmaceutici (capitolo 30);
- f) gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta, preparati o di preparazioni cosmetiche (capitolo 33).

2. A. I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco :

- a) tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;
- b) tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3.

I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce 23.02.

B. I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci 11.01 o 11.02 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne 4 o 5, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.

In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci 11.03 o 11.04.

Natura del cereale	Tenore di amido	Tenore di ceneri	Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di	
			315 micrometri (micron)	500 micrometri (micron)
1	2	3	4	5
Frumento e segala	45 %	2,5 %	80 %	—
Orzo	45 %	3 %	80 %	—
Avena	45 %	5 %	80 %	—
Granturco e sorgo a grani	45 %	2 %	—	90 %
Riso	45 %	1,6 %	80 %	—
Grano saraceno	45 %	4 %	80 %	—

3. Ai sensi della voce 11.03 sono considerati come « semole » e « semolini », i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni :
- a) i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno il 95 %, in peso;
- b) i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno il 95 %, in peso.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
11.01	1101.00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
11.02		Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato :
	1102.10	– Farina di segala
	1102.20	– Farina di granturco
	1102.30	– Farina di riso
	1102.90	– altre
11.03		Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali :
		– Semole e semolini :
	1103.11	– – di frumento (grano)
	1103.12	– – di avena
	1103.13	– – di granturco
	1103.14	– – di riso
	1103.19	– – di altri cereali
		– Agglomerati in forma di pellets :
	1103.21	– – di frumento (grano)
	1103.29	– – di altri cereali
11.04		Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlato, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati :
		– Cereali schiacciati o in fiocchi :
	1104.11	– – di orzo
	1104.12	– – di avena
	1104.19	– – di altri cereali
		– altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlato, tagliati o spezzati) :
	1104.21	– – di orzo
	1104.22	– – di avena

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	1104.23	-- di granturco
	1104.29	-- di altri cereali
	1104.30	-- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
11.05		Farina, semolino e fiocchi di patate :
	1105.10	-- Farina e semolino
	1105.20	-- Fiocchi
11.06		Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 07.13, di sago o di radici o tuberi della voce 07.14; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 :
	1106.10	-- Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 07.13
	1106.20	-- Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 07.14
	1106.30	-- Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8
11.07		Malto, anche torrefatto :
	1107.10	-- non torrefatto
	1107.20	-- torrefatto
11.08		Amidi e fecole; inulina :
		-- Amidi e fecole :
	1108.11	-- Amido di frumento (grano)
	1108.12	-- Amido di granturco
	1108.13	-- Fecola di patate
	1108.14	-- Fecola di manioca
	1108.19	-- altri amidi e fecole
	1108.20	-- Inulina
11.09	1109.00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI;
PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

Note

1. Ai sensi della voce 12.07 sono considerati « semi oleosi » in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senapa, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karité. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci 08.01 o 08.02 e le olive (capitoli 7 o 20).
2. La voce 12.08 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da 23.04 a 23.06.
3. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie *Vicia faba*) o di lupini sono considerati come « semi da sementa » della voce 12.09.
Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire di sementa :
 - a) i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);
 - b) le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;
 - c) i cereali (capitolo 10);
 - d) i prodotti delle voci da 12.01 a 12.07 o della voce 12.11.
4. La voce 12.11 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie : basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.
Ne sono invece esclusi :
 - a) i prodotti farmaceutici del capitolo 30;
 - b) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33;
 - c) gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce 38.08.
5. Per l'applicazione della voce 12.12, il termine « alghe » non comprende :
 - a) i microrganismi monocellulari morti della voce 21.02;
 - b) le colture di microrganismi della voce 30.02;
 - c) i concimi delle voci 31.01 o 31.05.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
12.01	1201.00	Fave di soia, anche frantumate
12.02		Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate :
	1202.10	– con guscio
	1202.20	– sgusciate, anche frantumate

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
12.03	1203.00	Copra
12.04	1204.00	Semi di lino, anche frantumati
12.05	1205.00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
12.06	1206.00	Semi di girasole, anche frantumati
12.07		Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati :
	1207.10	– Noci e mandorle di palmisti
	1207.20	– Semi di cotone
	1207.30	– Semi di ricino
	1207.40	– Semi di sesamo
	1207.50	– Semi di senapa
	1207.60	– Semi di cartamo
		– altri :
	1207.91	– – Semi di papavero nero o bianco
	1207.92	– – Semi di karité
	1207.99	– – altri
12.08		Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa :
	1208.10	– di fave di soia
	1208.90	– altre
12.09		Semi, frutti e spore da sementa :
		– Semi di barbabietole :
	1209.11	– – Semi di barbabietole da zucchero
	1209.19	– – altri
		– Semi da foraggio, diversi dai semi di barbabietole :
	1209.21	– – di erba medica
	1209.22	– – di trifoglio (<i>Trifolium spp.</i>)
	1209.23	– – di festuca
	1209.24	– – di fienorola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis L.</i>)
	1209.25	– – di loglio (<i>Lolium multiflorum Lam.</i> , <i>Lolium perenne L.</i>)
	1209.26	– – di fleolo (coda di topo)
	1209.29	– – altri
	1209.30	– Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> - altri :
	1209.91	<ul style="list-style-type: none"> - - Semi di ortaggi
	1209.99	<ul style="list-style-type: none"> - - altri
12.10		Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina :
	1210.10	<ul style="list-style-type: none"> - Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets
	1210.20	<ul style="list-style-type: none"> - Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina
12.11		Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati :
	1211.10	<ul style="list-style-type: none"> - Radici di liquirizia
	1211.20	<ul style="list-style-type: none"> - Radici di ginseng
	1211.90	<ul style="list-style-type: none"> - altri
12.12		Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove :
	1212.10	<ul style="list-style-type: none"> - Carrube, compresi i semi di carrube
	1212.20	<ul style="list-style-type: none"> - Alghe
	1212.30	<ul style="list-style-type: none"> - Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne
		<ul style="list-style-type: none"> - altri :
	1212.91	<ul style="list-style-type: none"> - - Barbabietole da zucchero
	1212.92	<ul style="list-style-type: none"> - - Canne da zucchero
	1212.99	<ul style="list-style-type: none"> - - altri
12.13	1213.00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets
12.14		Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets :
	1214.10	<ul style="list-style-type: none"> - Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica
	1214.90	<ul style="list-style-type: none"> - altri

CAPITOLO 13

GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

Nota

1. La voce 13.02 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio;

Ne sono, invece, esclusi :

- a) gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più del 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (voce 17.04);
- b) gli estratti di malto (voce 19.01);
- c) gli estratti di caffè, di tè o di mate (voce 21.01);
- d) i succhi e gli estratti vegetali costituenti delle bevande alcoliche, nonché le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 22);
- e) la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci 29.14 o 29.38;
- f) i medicinali delle voci 30.03 o 30.04 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 30.06);
- g) gli estratti per conca o per tinta (voci 32.01 o 32.03);
- h) gli oli essenziali, liquidi o concreti, ed i resinoidi, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali (capitolo 33);
- ij) la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (voce 40.01).

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
13.01		Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e balsami, naturali :
	1301.10	– Gomma lacca
	1301.20	– Gomma arabica
	1301.90	– altri
13.02		Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati :
		– Succhi ed estratti vegetali :
	1302.11	– – Oppio
	1302.12	– – di liquirizia
	1302.13	– – di luppolo
	1302.14	– – di piretro o di radici delle piante da rotenone
	1302.19	– – altri
	1302.20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	1302.31 1302.32 1302.39	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati : – – Agar-agar – – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati – – altri

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE,
NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI, le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessuti, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.
2. La voce 14.01 comprende, in particolare, il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremità arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (voce 44.04).
3. Non rientra nella voce 14.02 la lana di legno (voce 44.05).
4. Non rientrano nella voce 14.03 le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 96.03).

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
14.01		Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) :
	1401.10	– Bambù
	1401.20	– Canne d'India
1401.90	– altre	
14.02		Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie :
	1402.10	– Capoc
		– altre :
	1402.91	– – Crine vegetale
1402.99	– – altre	
14.03		Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci :
	1403.10	– Saggina per scope (« Sorghum vulgare var. technicum »)
	1403.90	– altre
14.04		Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove :
	1404.10	– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia
	1404.20	– Linters di cotone

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	1404.90	- altri

SEZIONE III

**GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE;
GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE**

CAPITOLO 15

**GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE;
GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE**

Note

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili, della voce 02.09;
 - b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 18.04);
 - c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più del 15 % di prodotti della voce 04.05 (generalmente capitolo 21);
 - d) i ciccioli (voce 23.01) e i residui delle voci da 23.04 a 23.06;
 - e) gli acidi grassi isolati, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;
 - f) il fatturato (*factis*) (voce 40.02).
2. La voce 15.09 non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi (voce 15.10).
3. La voce 15.18 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.
4. Le paste di saponificazione (*soap-stocks*), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerina rientrano nella voce 15.22.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
15.01	1501.00	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi
15.02	1502.00	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi
15.03	1503.00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
15.04		Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :
	1504.10	– Oli di fegato di pesci e loro frazioni
	1504.20	– Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato
	1504.30	– Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
15.05		Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina : – Grasso di lana greggio – altri
15.06	1505.10	
15.07	1505.90	
15.08	1506.00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
15.09	1507.10	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente : – Olio greggio, anche depurato delle mucillagini – altri
15.10	1507.90	
15.11	1508.10	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente : – Olio greggio – altri
15.12	1508.90	
15.13	1509.10	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente : – vergini – altri
15.14	1509.90	
15.15	1510.00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 15.09
15.16	1511.10	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente : – Olio greggio – altri
15.17	1511.90	
15.18	1512.11	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente : – Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni : – – Oli greggi – – altri – Olio di cotone e sue frazioni : – – Olio greggio, anche depurato del gossipolo – – altri
15.19	1512.19	
15.20	1512.21	
15.21	1512.29	
15.22	1513.11	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente : – Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni : – – Olio greggio

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	1513.19	-- altri -- Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni :
	1513.21	-- Oli greggi
	1513.29	-- altri
15.14		Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :
	1514.10	-- Oli greggi
	1514.90	-- altri
15.15		Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :
		-- Olio di lino e sue frazioni :
	1515.11	-- Olio greggio
	1515.19	-- altri
		-- Olio di granturco e sue frazioni :
	1515.21	-- Olio greggio
	1515.29	-- altri
	1515.30	-- Olio di ricino e sue frazioni
	1515.40	-- Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni
	1515.50	-- Olio di sesamo e sue frazioni
	1515.60	-- Olio di jojoba e sue frazioni
	1515.90	-- altri
15.16		Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati :
	1516.10	-- Grassi e oli animali e loro frazioni
	1516.20	-- Grassi e oli vegetali e loro frazioni
15.17		Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16 :
	1517.10	-- Margarina, esclusa la margarina liquida
	1517.90	-- altre
15.18	1518.00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 15.16; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
15.19		Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali : – Acidi grassi monocarbossilici industriali : 1519.11 – – Acido stearico 1519.12 – – Acido oleico 1519.13 – – Acidi grassi del tallolio 1519.19 – – altri 1519.20 – Oli acidi di raffinazione 1519.30 – Alcoli grassi industriali
15.20		Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose : 1520.10 – Glicerina greggia; acque e liscivie glicinerose 1520.90 – altre, compresa la glicerina sintetica
15.21		Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati : 1521.10 – Cere vegetali 1521.90 – altri
15.22	1522.00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

SEZIONE IV

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE,
LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI
E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI**

Nota

1. In questa sezione l'espressione « agglomerati in forma di pellets » indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso.

CAPITOLO 16

**PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI
O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI**

Note

1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2 o 3.
2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 19.02, né alle preparazioni delle voci 21.03 o 21.04.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 1602.10, per « preparazioni omogeneizzate » si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 1602.10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 16.02.
2. I pesci e i crostacei indicati nelle sottovoci delle voci 16.04 o 16.05 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
16.01	1601.00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue :
	1602.10	– Preparazioni omogeneizzate
	1602.20	– di fegato di qualsiasi animale

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> – di volatili della voce 01.05 :
	1602.31	– – di tacchino
	1602.39	– – altre
		– della specie suina :
	1602.41	– – Prosciutti e loro pezzi
	1602.42	– – Spalle e loro pezzi
	1602.49	– – altre, compresi i miscugli
	1602.50	– della specie bovina
	1602.90	– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale
16.03	1603.00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
16.04		Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce :
		– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati :
	1604.11	– – Salmoni
	1604.12	– – Aringhe
	1604.13	– – Sardine, alacce e spratti
	1604.14	– – Tonni, palamite e sarde (<i>Sarda spp.</i>)
	1604.15	– – Sgombri
	1604.16	– – Acciughe
	1604.19	– – altri
	1604.20	– altre preparazioni e conserve di pesci
	1604.30	– Caviale e suoi succedanei
16.05		Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati :
	1605.10	– Granchi
	1605.20	– Gamberetti
	1605.30	– Astici
	1605.40	– altri crostacei
	1605.90	– altri

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

Nota

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (n. 18.06);
- b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 29.40;
- c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30.

Nota di sottovoce

1. Ai sensi delle voci 1701.11 e 1701.12, si intende per « zucchero greggio » lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
17.01		Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido : – Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti : 1701.11 – – di canna 1701.12 – – di barbabietola – altri : 1701.91 – – con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti 1701.99 – – altri
17.02		Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati : 1702.10 – Lattosio e sciroppo di lattosio 1702.20 – Zucchero e sciroppo d'acero 1702.30 – Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio 1702.40 – Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, dal 20 % al 50 % escluso di fruttosio 1702.50 – Fruttosio chimicamente puro 1702.60 – altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più del 50 % di fruttosio 1702.90 – altri, compreso lo zucchero invertito

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
17.03	1703.10 1703.90	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero : – Melassi di canna – altri
17.04	1704.10 1704.90	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) : – Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero – altri

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

Note

1. Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 e 30.04.
2. La voce 18.06 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
18.01	1801.00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto
18.02	1802.00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
18.03		Pasta di cacao, anche sgrassata :
	1803.10	– non sgrassata
	1803.20	– completamente o parzialmente sgrassata
18.04	1804.00	Burro, grasso e olio di cacao
18.05	1805.00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao :
	1806.10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
	1806.20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg
		– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini :
	1806.31	– – ripiene
	1806.32	– – non ripiene
	1806.90	– altre

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE;
PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) ad eccezione dei prodotti farciti della voce 19.02, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
- b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (voce 23.09);
- c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30.

2. In questo capitolo, per « farine » e « semolini » si intendono le farine e i semolini di cereali del capitolo 11 e le altre farine, semolini e polveri, di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale esse rientrano.

3. La voce 19.04 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più dell'8 % di polvere di cacao o ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 18.06 (voce 18.06).

4. Per l'applicazione della voce 19.04, l'espressione « altrimenti preparati » significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
19.01		<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove :</p> <p>1901.10 — Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto</p> <p>1901.20 — Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 19.05</p> <p>1901.90 — altri</p>
19.02		<p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato :</p> <p>— Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate :</p> <p>1902.11 — — contenenti uova</p> <p>1902.19 — — altre</p> <p>1902.20 — Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)</p> <p>1902.30 — altre paste alimentari</p> <p>1902.40 — Cuscus</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
19.03	1903.00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grani, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili
19.04		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « corn flakes »); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati :
	1904.10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura
	1904.90	– altri
19.05		Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, otie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili :
	1905.10	– Pane croccante detto « Knäckebrot »
	1905.20	– Pane con spezie (panpepato)
	1905.30	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e ciakini
	1905.40	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati
	1905.90	– altri

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI E LEGUMI, DI FRUTTA
O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

Note

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) gli ortaggi, i legumi e le frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;
 - b) le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
 - c) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 21.04.
2. Non rientrano nelle voci 20.07 e 20.08 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 17.04) o i prodotti di cioccolata (voce 18.06).
3. Le voci 20.01, 20.04 e 20.05 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 11.05 o 11.06 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).
4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia del 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 20.02.
5. Ai sensi della voce 20.09 per « succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole », si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera lo 0,5 % vol.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2005.10, per « ortaggi o legumi omogeneizzati » si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi di legumi. La sottovoce 2005.10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 20.05.
2. Ai sensi della sottovoce 2007.10, per « preparazioni omogeneizzate » si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007.10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 20.07.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
20.01		Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico :
	2001.10	- Cetrioli e cetriolini
	2001.20	- Cipolle

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
20.02	2001.90	– altri Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico :
	2002.10	– Pomodori, interi o in pezzi
20.03	2002.90	– altri Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico :
	2003.10	– Funghi
	2003.20	– Tartufi
20.04		Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati :
	2004.10	– Patate
20.05	2004.90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati :
	2005.10	– Ortaggi e legumi omogeneizzati
	2005.20	– Patate
	2005.30	– Crauti
	2005.40	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
		– Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) :
	2005.51	– – Fagioli in grani
	2005.59	– – altri
	2005.60	– Asparagi
	2005.70	– Olive
	2005.80	– Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
	2005.90	– altri ortaggi e miscugli di ortaggi
20.06	2006.00	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
20.07		Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :
	2007.10	– Preparazioni omogeneizzate
		– altre :
	2007.91	– – di agrumi
	2007.99	– – altre

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
20.08		<p>Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove :</p> <p>– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro :</p> <p>2008.11 – – Arachidi</p> <p>2008.19 – – altre, compresi i miscugli</p> <p>2008.20 – Ananassi</p> <p>2008.30 – Agrumi</p> <p>2008.40 – Pere</p> <p>2008.50 – Albicocche</p> <p>2008.60 – Ciliegie</p> <p>2008.70 – Pesche</p> <p>2008.80 – Fragole</p> <p>– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008.19 :</p> <p>2008.91 – – Cuori di palma</p> <p>2008.92 – – Miscugli</p> <p>2008.99 – – altri</p>
20.09		<p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti :</p> <p>– Succhi di arancia :</p> <p>2009.11 – – congelati</p> <p>2009.19 – – altri</p> <p>2009.20 – Succhi di pompelmo o di pomelo</p> <p>2009.30 – Succhi di altri agrumi</p> <p>2009.40 – Succhi di ananasso</p> <p>2009.50 – Succhi di pomodoro</p> <p>2009.60 – Succhi di uva (compresi i mosti di uva)</p> <p>2009.70 – Succhi di mela</p> <p>2009.80 – Succhi di altre frutta o di altri ortaggi</p> <p>2009.90 – Miscugli di succhi</p>

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le miscele di ortaggi o di legumi della voce 07.12;
- b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (voce 09.01);
- c) le spezie e gli altri prodotti delle voci da 09.04 a 09.10;
- d) le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 21.03 o 21.04, contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
- e) le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) è superiore allo 0,5 % vol. (voce 22.08);
- f) i lieviti condizionati come medicinali e gli altri prodotti delle voci 30.03 o 30.04;
- g) gli enzimi preparati della voce 35.07.

2. Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b) rientrano nella voce 21.01.

3. Ai sensi della voce 21.04, per « preparazioni alimentari composte omogeneizzate » si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
21.01		Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati :
	2101.10	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè
	2101.20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate
	2101.30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
21.02		Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 30.02); lieviti in polvere, preparati :
	2102.10	– Lieviti vivi
	2102.20	– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti
	2102.30	– Lieviti in polvere preparati

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
21.03		Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata : 2103.10 – Salsa di soia 2103.20 – Salsa « Ketchup » ed altre salse al pomodoro 2103.30 – Farina di senapa e senapa preparata 2103.90 – altri
21.04		Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate : 2104.10 – Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati 2104.20 – Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.05	2105.00	Gelati, anche contenenti cacao
21.06		Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : 2106.10 – Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate 2106.90 – altre

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Note

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) l'acqua di mare (voce 25.01);
 - b) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 28.51);
 - c) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più del 10 % di acido acetico (voce 29.15);
 - d) i medicinali delle voci 30.03 o 30.04;
 - e) i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).
2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il « titolo alcolometrico volumico » è determinato alla temperatura di 20 °C.
3. Ai sensi della voce 22.02 per « bevande non alcoliche » si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera lo 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 22.03 a 22.06 oppure nella voce 22.08.

Nota di sottovoce

1. Ai sensi della sottovoce 2204.10, per « vino spumante » si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
22.01	2201.10	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve :
	2201.90	– Acque minerali e acque gassate – altre
22.02	2202.10	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.09 :
	2202.90	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti – altre
22.03	2203.00	Birra di malto
22.04	2204.10	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 20.09 : – Vini spumanti

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) :
	2204.21	– – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
	2204.29	– – altri
	2204.30	– altri mosti di uva
22.05		Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche :
	2205.10	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
	2205.90	– altri
22.06	2206.00	Altre bevande fermentate (per esempio : sidro, sidro di pere, idromele)
22.07		Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo :
	2207.10	– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol
	2207.20	– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
22.08		Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande :
	2208.10	– Preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
	2208.20	– Acquaviti di vino o di vinacce
	2208.30	– Whisky
	2208.40	– Rum e tafia
	2208.50	– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)
	2208.90	– altri
22.09	2209.00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI;
ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

Nota

1. Rientrano nella voce 23.09 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
23.01		<p>Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli :</p> <p>2301.10 – Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli</p> <p>2301.20 – Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici</p>
23.02		<p>Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi :</p> <p>2302.10 – di granturco</p> <p>2302.20 – di riso</p> <p>2302.30 – di frumento</p> <p>2302.40 – di altri cereali</p> <p>2302.50 – di legumi</p>
23.03		<p>Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets :</p> <p>2303.10 – Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili</p> <p>2303.20 – Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero</p> <p>2303.30 – Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli</p>
23.04	2304.00	Pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
23.05	2305.00	Pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide
23.06	2306.10	Pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 23.04 o 23.05 : – di cotone

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	2306.20	- di lino
	2306.30	- di girasole
	2306.40	- di ravizzone o di colza
	2306.50	- di nocci di cocco o di copra
	2306.60	- di noci o di mandorle di palmisti
	2306.90	- altri
23.07	2307.00	Fecce di vino; tartaro greggio
23.08		Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove :
	2308.10	- Ghlande di quercia e castagne d'India
	2308.90	- altri
23.09		Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali :
	2309.10	- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto
	2309.90	- altri

CAPITOLO 24

TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Nota

1. Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
24.01		Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco : 2401.10 – Tabacchi non scostolati 2401.20 – Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati 2401.30 – Cascami di tabacco
24.02		Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco : 2402.10 – Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco 2402.20 – Sigarette contenenti tabacco 2402.90 – altri
24.03		Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi « omogeneizzati » o « ricostituiti »; estratti e sughi di tabacco : 2403.10 – Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione – altri : 2403.91 – – Tabacchi « omogeneizzati » o « ricostituiti » 2403.99 – – altri

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI

Note

1. Con riserva delle eccezioni, esplicite o implicite, risultanti dal testo delle voci o della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.
I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, sempreché tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale.
2. Questo capitolo non comprende :
 - a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (voce 28.02);
 - b) le terre coloranti contenenti, in peso, il 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3 , (voce 28.21);
 - c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30;
 - d) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche;
 - e) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (voce 68.01); i cubi, le tessere ed articoli simili per mosaici (voce 68.02); le ardesie per coperture di tetti o rivestimenti di edifici (voce 68.03);
 - f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (voci 71.02 o 71.03);
 - g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 38.23; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (voce 90.01);
 - h) i gessi per bigliardi (voce 95.04)
 - ij) i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi da sarti (voce 96.09).
3. Ogni prodotto che può rientrare sia nella voce 25.17 sia in un'altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce 25.17.
4. La voce 25.30 comprende in particolare : la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; gli ossidi di ferro micacei naturali; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l'ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastre, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
25.01	2501.00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa; acqua di mare

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
25.02	2502.00	Piriti di ferro non arrostate
25.03		Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale :
	2503.10	– Zolfi greggi e zolfi non raffinati
	2503.90	– altri
25.04		Grafite naturale :
	2504.10	– in polvere o in scaglie
	2504.90	– altra
25.05		Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26 :
	2505.10	– Sabbie silicee e sabbie quarzose
	2505.90	– altre sabbie
25.06		Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare :
	2506.10	– Quarzi
		– Quarziti :
	2506.21	– – gregge o sgrossate
	2506.29	– – ,altre
25.07	2507.00	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati
25.08		Altre argille (escluse le argille espanse della voce 68.06), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas :
	2508.10	– Bentonite
	2508.20	– Terre decoloranti e terre da follone
	2508.30	– Argille refrattarie
	2508.40	– altre argille
	2508.50	– Andalusite, cianite e sillimanite
	2508.60	– Mullite
	2508.70	– Terre di chamotte o di dinas
25.09	2509.00	Creta
25.10		Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminio-calcici naturali e crete fosfatice :
	2510.10	– non macinati

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	2510.20	– macinati
25.11		Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 28.16 :
	2511.10	– Solfato di bario naturale (baritina)
	2511.20	– Carbonato di bario naturale (witherite)
25.12	2512.00	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate
25.13		Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente :
		– Pietra pomice :
	2513.11	– – greggia o in pezzi irregolari, compresa la pietra pomice frantumata (ghiaia di pietra pomice o « bims Kies »)
	2513.19	– – altra
		– Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali :
	2513.21	– – greggi o in pezzi irregolari
	2513.29	– – altri
25.14	2514.00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
25.15		Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare :
		– Marmi e travertini :
	2515.11	– – greggi o sgrossati
	2515.12	– – semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
	2515.20	– Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro
25.16		Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare :
		– Granito :
	2516.11	– – greggio o sgrossato
	2516.12	– – semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
		– Arenaria :
	2516.21	– – greggia o sgrossata
	2516.22	– – semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
25.17	2516.90	<p>– altre pietre da taglio o da costruzione</p> <p>Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 25.15 o 25.16, anche trattati termicamente :</p>
	2517.10	– Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente
	2517.20	– Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517.10
	2517.30	– Tarmacadam
		– Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 25.15 o 25.16, anche trattati termicamente :
	2517.41	– – di marmo
	2517.49	– – altri
25.18		<p>Dolomite, anche sinterizzata o calcinata; dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite :</p>
	2518.10	– Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta « cruda »
	2518.20	– Dolomite calcinata o sinterizzata
	2518.30	– Pigiata di dolomite
25.19		<p>Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri :</p>
	2519.10	– Carbonato di magnesio naturale (magnesite)
	2519.90	– altri
25.20		<p>Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti :</p>
	2520.10	– Pietra da gesso; anidrite
	2520.20	– Gessi
25.21	2521.00	Pietre calcaree da fonderia (« castines »); pietre da calce o da cemento
25.22		<p>Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 28.25 :</p>
	2522.10	– Calce viva
	2522.20	– Calce spenta

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	2522.30	– Calce idraulica
25.23		Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati :
	2523.10	– Cementi non polverizzati detti « clinkers »
		– Cementi Portland :
	2523.21	– – Cementi bianchi, anche colorati artificialmente
	2523.29	– – altri
	2523.30	– Cementi alluminosi o fusi
	2523.90	– altri cementi idraulici
25.24	2524.00	Amianto (asbesto)
25.25		Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari (« splittings »); cascami di mica :
	2525.10	– Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari
	2525.20	– Mica in polvere
	2525.30	– Cascami di mica
25.26		Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco :
	2526.10	– non frantumati né polverizzati
	2526.20	– frantumati o polverizzati
25.27	2527.00	Criolite naturale; chiolite naturale
25.28		Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo dell'85 % di H₃BO₃ sul prodotto secco :
	2528.10	– Borati di sodio naturali
	2528.90	– altri
25.29		Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore :
	2529.10	– Feldspato
		– Spatofluore :
	2529.21	– – contenente, in peso, il 97 % o meno di fluoruro di calcio
	2529.22	– – contenente, in peso, più del 97 % di fluoruro di calcio
	2529.30	– Leucite; nefelina e sienite-nefelinica
25.30		Materie minerali non nominate né comprese altrove :
	2530.10	– Vermiculite, perlite e cloriti, non espanse
	2530.20	– Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	2530.30	– Terre coloranti
	2530.40	– Ossidi di ferro micacel naturali
	2530.90	– altre

CAPITOLO 26

MINERALI, SCORIE E CENERI

Note

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) le loppe e i residui industriali simili preparati sotto forma di macadam (voce 25.17);
 - b) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (voce 25.19);
 - c) le scorie di defosforazione del capitolo 31;
 - d) le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (voce 68.06);
 - e) i cascami ed i rottami di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (voce 71.12);
 - f) le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).
2. Ai sensi delle voci da 26.01 a 26.17, per « minerali » si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce 28.44 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.
3. Rientrano nella voce 26.20 soltanto le ceneri e i residui dei tipi utilizzati, nell'industria, per l'estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
26.01		Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostiti (ceneri di piriti) : – Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostiti (ceneri di piriti) : 2601.11 – – non agglomerati(CECA) 2601.12 – – agglomerati(CECA) 2601.20 – Piriti di ferro arrostiti (ceneri di piriti)
26.02	2602.00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore, in peso, di manganese del 20 % o più, sul prodotto secco
26.03	2603.00	Minerali di rame e loro concentrati
26.04	2604.00	Minerali di nichel e loro concentrati
26.05	2605.00	Minerali di cobalto e loro concentrati
26.06	2606.00	Minerali di alluminio e loro concentrati
26.07	2607.00	Minerali di piombo e loro concentrati
26.08	2608.00	Minerali di zinco e loro concentrati

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
26.09	2609.00	Minerali di stagno e loro concentrati
26.10	2610.00	Minerali di cromo e loro concentrati
26.11	2611.00	Minerali di tungsteno e loro concentrati
26.12		Minerali di uranio o di torio e loro concentrati : 2612.10 – Minerali di uranio e loro concentrati 2612.20 – Minerali di torio e loro concentrati
26.13		Minerali di molibdeno e loro concentrati : 2613.10 – arrostiti 2613.90 – altri
26.14	2614.00	Minerali di titanio e loro concentrati
26.15		Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati : 2615.10 – Minerali di zirconio e loro concentrati 2615.90 – altri
26.16		Minerali di metalli preziosi e loro concentrati : 2616.10 – Minerali di argento e loro concentrati 2616.90 – altri
26.17		Altri minerali e loro concentrati : 2617.10 – Minerali di antimonio e loro concentrati 2617.90 – altri
26.18	2618.00	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione del ferro o dell'acciaio
26.19	2619.00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro o dell'acciaio
26.20		Ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione del ferro o dell'acciaio) contenenti metalli o composti metallici : – contenenti principalmente zinco : 2620.11 – – metalline di galvanizzazione 2620.19 – – altri 2620.20 – contenenti principalmente piombo 2620.30 – contenenti principalmente rame 2620.40 – contenenti principalmente alluminio 2620.50 – contenenti principalmente vanadio

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
26.21	2620.90 2621.00	– altri Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech

CAPITOLO 27

**COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE;
SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI**

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 27.11;
- b) i medicinali delle voci 30.03 o 30.04;
- c) gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 33.01, 33.02 o 38.05.

2. I termini « oli di petrolio o di minerali bituminosi », impiegati nel testo della voce 27.10, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.

Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60 % in volume distilla, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).

Note di sottovoci

- 1. Ai sensi della sottovoce 2701.11, per « antracite » si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore al 14 %.
- 2. Ai sensi della sottovoce 2701.12, per « carbone bituminoso » si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore al 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5 833 kcal/kg.
- 3. Ai sensi delle sottovoci 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 e 2707.60 per « benzoli », « toluoli », « xiloli », « naftaleni » e « fenoli » si intendono prodotti che contengono, in peso, rispettivamente più del 50 % di benzene, toluene, xilene, naftalene e fenolo.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
27.01		Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili :
		– Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati :
	2701.11	– – Antracite
	2701.12	– – Carbon fossile bituminoso
2701.19	– – altri carboni fossili	
2701.20	– Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo : 2702.10 – Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate
27.02	2702.10	

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	2702.20	– Ligniti agglomerate
27.03	2703.00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata
27.04	2704.00	Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
27.05	2705.00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi
27.06	2706.00	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti
27.07		Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici :
	2707.10	– Benzoli
	2707.20	– Toluoli
	2707.30	– Xiloli
	2707.40	– Naftalene
	2707.50	– altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano il 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86
	2707.60	– Fenoli
		– altri :
	2707.91	– – Oli di creosoto
	2707.99	– – altri
27.08		Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali :
	2708.10	– Pece
	2708.20	– Coke di pece
27.09	2709.00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
27.10	2710.00	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base
27.11		Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi :
		– liquefatti :
	2711.11	– – Gas naturale
	2711.12	– – Propano
	2711.13	– – Butani

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	2711.14	-- Etilene, propilene, butilene e butadiene
	2711.19	-- altri -- allo stato gassoso :
	2711.21	-- Gas naturale
	2711.29	-- altri
27.12		Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, « slack wax », ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati :
	2712.10	-- Vaselina
	2712.20	-- Paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio
	2712.90	-- altri
27.13		Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi :
		-- Coke di petrolio :
	2713.11	-- non calcinato
	2713.12	-- calcinato
	2713.20	-- Bitume di petrolio
	2713.90	-- altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.14		Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche :
	2714.10	-- Scisti e sabbie bituminosi
	2714.90	-- altri
27.15	2715.00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, « cut-backs »)
27.16	2716.00	Energia elettrica

SEZIONE VI**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE****Note**

1. a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 28.44 o 28.45, è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.
b) Con riserva delle disposizioni del precedente paragrafo a), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 28.43 o 28.46 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.
2. Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, da 33.03 a 33.07, 35.06, 37.07 o 38.08 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.
3. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante questo ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano :
 - a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
 - b) presentati nello stesso tempo;
 - c) riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

CAPITOLO 28**PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI
DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI,
DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI****Note**

1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto :
 - a) gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;
 - b) le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo a);
 - c) le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
 - d) i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
 - e) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.
2. Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 28.31), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 28.36), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 28.37), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 28.38), ai prodotti organici compresi nelle voci da 28.43 a 28.46 ed ai carburi (voce 28.49), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito :

- a) gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 28.11);
 - b) gli ossialogenuri di carbonio (voce 28.12);
 - c) il disolfuro di carbonio (voce 28.13);
 - d) i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 28.42);
 - e) il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce 28.47), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 28.51), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).
3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende :
- a) il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;
 - b) i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;
 - c) i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;
 - d) i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come « sostanze luminescenti » della voce 32.06;
 - e) la grafite artificiale (voce 38.01), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce 38.13; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 38.23; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 38.23;
 - f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 71.02 a 71.05), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;
 - g) i metalli, anche puri, e le leghe metalliche, della sezione XV;
 - h) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 90.01).
4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 28.11.
5. Le voci da 28.26 a 28.42 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio. Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 28.42.
6. La voce 28.44 comprende soltanto :
- a) il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;
 - b) gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;
 - c) i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;
 - d) le leghe, le dispersioni (compresi i cermets), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 0,002 microcurie per grammo;
 - e) gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;
 - f) i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no.
- Ai sensi di questa nota e delle voci 28.44 e 28.45 per « isotopi » s'intendono :
- i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico;
 - le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.
7. Rientrano nella voce 28.48 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più del 15 % di fosforo.

8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili rientrano nella voce 38.18.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		I. ELEMENTI CHIMICI
28.01		Fluoro, cloro, bromo e iodio :
	2801.10	– Cloro
	2801.20	– Iodio
	2801.30	– Fluoro; bromo
28.02	2802.00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale
28.03	2803.00	Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)
28.04		Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici :
	2804.10	– Idrogeno
		– Gas rari :
	2804.21	– – Argo
	2804.29	– – altri
	2804.30	– Azoto
	2804.40	– Ossigeno
	2804.50	– Boro; tellurio
		– Silicio :
	2804.61	– – contenente, in peso, almeno il 99,99 % di silicio
	2804.69	– – altro
	2804.70	– Fosforo
	2804.80	– Arsenico
	2804.90	– Selenio
28.05		Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio :
		– Metalli alcalini :
	2805.11	– – Sodio
	2805.19	– – altri
		– Metalli alcalino-terrosi :
	2805.21	– – Calcio

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	2805.22	— — Stronzio e bario
	2805.30	— Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro
	2805.40	— Mercurio
		II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI
28.06		Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico :
	2806.10	— Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)
	2806.20	— Acido clorosolforico
28.07	2807.00	Acido solforico; oleum
28.08	2808.00	Acido nitrico; acidi solfonitrici
28.09		Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici :
	2809.10	— Pentaossido di difosforo
	2809.20	— Acido fosforico e acidi polifosforici
28.10	2810.00	Ossidi di boro; acidi borici
28.11		Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici :
		— altri acidi inorganici :
	2811.11	— — Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)
	2811.19	— — altri
		— altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici :
	2811.21	— — Diossido di carbonio
	2811.22	— — Diossido di silicio
	2811.23	— — Diossido di zolfo
	2811.29	— — altri
		III. DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI
28.12		Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici :
	2812.10	— Cloruri e ossicloruri
	2812.90	— altri
28.13		Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio :
	2813.10	— Disolfuro di carbonio
	2813.90	— altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		IV. BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI
28.14		Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) :
	2814.10	– Ammoniaca anidra
	2814.20	– Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)
28.15		Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio :
		– Idrossido di sodio (soda caustica) :
	2815.11	– – solido
	2815.12	– – in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)
	2815.20	– Idrossido di potassio (potassa caustica)
	2815.30	– Perossidi di sodio o di potassio
28.16		Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario :
	2816.10	– Idrossido e perossido di magnesio
	2816.20	– Ossido, idrossido e perossido di stronzio
	2816.30	– Ossido, idrossido e perossido di bario
28.17	2817.00	Ossido di zinco; perossido di zinco
28.18		Ossido di alluminio (compreso il corindone artificiale); idrossido di alluminio :
	2818.10	– Corindone artificiale
	2818.20	– altro ossido di alluminio
	2818.30	– Idrossido di alluminio
28.19		Ossidi e idrossidi di cromo :
	2819.10	– Triossido di cromo
	2819.90	– altri
28.20		Ossidi di manganese :
	2820.10	– Diossido di manganese
	2820.90	– altri
28.21		Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, il 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe₂O₃ :
	2821.10	– Ossidi e idrossidi di ferro
	2821.20	– Terre coloranti
28.22	2822.00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
28.23	2823.00	Ossidi di titanio
28.24		Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione :
	2824.10	– Monossido di piombo (litargirio, massicot)
	2824.20	– Minio rosso e minio arancione
	2824.90	– altri
28.25		Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi metallici :
	2825.10	– Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici
	2825.20	– Ossido e idrossido di litio
	2825.30	– Ossidi e idrossidi di vanadio
	2825.40	– Ossidi e idrossidi di nichel
	2825.50	– Ossidi e idrossidi di rame
	2825.60	– Ossidi di germanio e diossido di zirconio
	2825.70	– Ossidi e idrossidi di molibdeno
	2825.80	– Ossidi di antimonio
	2825.90	– altri
V. SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI		
28.26		Fluoruri; fluorosilicati, fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro :
		– Fluoruri :
	2826.11	– – di ammonio o di sodio
	2826.12	– – di alluminio
	2826.19	– – altri
	2826.20	– Fluorosilicati di sodio o di potassio
	2826.30	– Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)
	2826.90	– altri
28.27		Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri :
	2827.10	– Cloruro di ammonio
	2827.20	– Cloruro di calcio
		– altri cloruri :
	2827.31	– – di magnesio
	2827.32	– – di alluminio

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	2827.33	— — di ferro
	2827.34	— — di cobalto
	2827.35	— — di nichel
	2827.36	— — di zinco
	2827.37	— — di stagno
	2827.38	— — di bario
	2827.39	— — altri
		— Ossicloruri e idrossicloruri :
	2827.41	— — di rame
	2827.49	— — altri
		— Bromuri e ossibromuri :
	2827.51	— — Bromuri di sodio o di potassio
	2827.59	— — altri
	2827.60	— Ioduri e ossioduri
28.28		Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti :
	2828.10	— Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio
	2828.90	— altri
28.29		Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati :
		— Clorati :
	2829.11	— — di sodio
	2829.19	— — altri
	2829.90	— altri
28.30		Solfuri; polisolfuri :
	2830.10	— Solfuri di sodio
	2830.20	— Solfuro di zinco
	2830.30	— Solfuro di cadmio
	2830.90	— altri
28.31		Ditioniti e solfosilati :
	2831.10	— di sodio
	2831.90	— altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
28.32		Solfiti; tiosolfati : 2832.10 – Solfiti di sodio 2832.20 – altri solfiti 2832.30 – Tiosolfati
28.33		Solfati; allumi; perossolfati (persolfati) : – Solfati di sodio : 2833.11 – – Solfato di disodio 2833.19 – – altri – altri solfati : 2833.21 – – di magnesio 2833.22 – – di alluminio 2833.23 – – di cromo 2833.24 – – di nichel 2833.25 – – di rame 2833.26 – – di zinco 2833.27 – – di bario 2833.29 – – altri 2833.30 – Allumi 2833.40 – Perossolfati (persolfati)
28.34		Nitriti; nitrati : 2834.10 – Nitriti – Nitrati : 2834.21 – – di potassio 2834.22 – – di bismuto 2834.29 – – altri
28.35		Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati e polifosfati : 2835.10 – Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti) – Fosfati : 2835.21 – – di triammonio 2835.22 – – di mono o di disodio 2835.23 – – di trisodio

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	2835.24	— di potassio
	2835.25	— Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)
	2835.26	— altri fosfati di calcio
	2835.29	— altri
		— Polifosfati :
	2835.31	— Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)
	2835.39	— altri
28.36		Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio :
	2836.10	— Carbonato di ammonio del commercio ed altri carbonati di ammonio
	2836.20	— Carbonato di disodio
	2836.30	— Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio
	2836.40	— Carbonati di potassio
	2836.50	— Carbonato di calcio
	2836.60	— Carbonato di bario
	2836.70	— Carbonato di piombo
		— altri :
	2836.91	— Carbonati di litio
	2836.92	— Carbonato di stronzio
	2836.93	— Carbonato di bismuto
	2836.99	— altri
28.37		Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi :
		— Cianuri e ossicianuri :
	2837.11	— di sodio
	2837.19	— altri
	2837.20	— Cianuri complessi
28.38	2838.00	Fulminati, cianati e tiocianati
28.39		Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio :
		— di sodio :
	2839.11	— Metasilicati
	2839.19	— altri
	2839.20	— di potassio

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	2839.90	– altri
28.40		Borati; perossoborati (perborati) :
		– Tetraborato di disodio (borace raffinato) :
	2840.11	– – anidro
	2840.19	– – altro
	2840.20	– altri borati
	2840.30	– Perossoborati (perborati)
28.41		Sali degli acidi ossometallici o perossometallici :
	2841.10	– Alluminati
	2841.20	– Cromati di zinco o di piombo
	2841.30	– Dicromato di sodio
	2841.40	– Dicromato di potassio
	2841.50	– altri cromati e dicromati; perossocromati
	2841.60	– Manganiti, manganati e permanganati
	2841.70	– Molibdati
	2841.80	– Tungstati (volframati)
	2841.90	– altri
28.42		Altri sali degli acidi o perossocidi inorganici, esclusi gli azoturi :
	2842.10	– Silicati doppi o complessi
	2842.90	– altri
VI. PRODOTTI VARI		
28.43		Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non; amalgami di metalli preziosi :
	2843.10	– Metalli preziosi allo stato colloidale
		– Composti dell'argento :
	2843.21	– – Nitrato d'argento
	2843.29	– – altri
	2843.30	– Composti d'oro
	2843.90	– altri composti; amalgami

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
28.44		<p>Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti :</p> <p>2844.10 – Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale</p> <p>2844.20 – Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti</p> <p>2844.30 – Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti</p> <p>2844.40 – Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844.10, 2844.20 o 2844.30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi</p> <p>2844.50 – Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari</p>
28.45		<p>Isotopi diversi da quelli della voce 28.44; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no :</p> <p>2845.10 – Acqua pesante (ossido di deuterio)</p> <p>2845.90 – altri</p>
28.46		<p>Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli :</p> <p>2846.10 – Composti del cerio</p> <p>2846.90 – altri</p>
28.47	2847.00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea
28.48		<p>Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrosfori :</p> <p>2848.10 – di rame (fosfuri di rame), contenenti, in peso, più del 15 % di fosforo</p> <p>2848.90 – di altri metalli o elementi non metallici</p>
28.49		<p>Carburi, di costituzione chimica definita o no :</p> <p>2849.10 – di calcio</p> <p>2849.20 – di silicio</p> <p>2849.90 – altri</p>
28.50	2850.00	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no
28.51	2851.00	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto :

- a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;
- b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);
- c) i prodotti delle voci da 29.36 a 29.39, gli eteri ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 29.40 e i prodotti della voce 29.41 anche di costituzione chimica definita;
- d) le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);
- e) le altre soluzioni dei prodotti dei precedenti paragrafi a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
- f) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
- g) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
- h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.

2. Questo capitolo non comprende :

- a) i prodotti della voce 15.04, nonché la glicerina (voce 15.20);
- b) l'alcole etilico (voci 22.07 o 22.08);
- c) il metano e il propano (voce 27.11);
- d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;
- e) l'urea (voci 31.02 o 31.05);
- f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 32.03), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come « agenti fluorescenti di avvivaggio » o come « sostanze luminescenti » (voce 32.04), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 32.12);
- g) gli enzimi (voce 35.07);
- h) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm³ (voce 36.06);
- ij) i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 38.13; i prodotti detti « scolorine » condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 38.23;
- k) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 90.01).

3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.

4. Nelle voci da 29.04 a 29.06, da 29.08 a 29.11, e da 29.13 a 29.20, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati. Ai sensi della voce 29.29, i gruppi « nitrati » o « nitrosi » non sono da considerare prodotti a « funzioni azotate ».

Per l'applicazione delle voci 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 e 29.22 o per « funzioni ossigenate » si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci da 29.05 a 29.20.

5. a) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli, sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;
- b) gli esteri dell'alcole etilico o della glicerina con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;
- c) Con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:
- 1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 29.42, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;
 - 2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 29.42 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati, e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo.
- d) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce che gli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo e della glicerina (voce 29.05);
- e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.
6. I composti delle voci 29.30 e 29.31 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi non metallici o metallici, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, direttamente legati al carbonio.

Le voci 29.30 (tiocomposti organici) e 29.31 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

7. Le voci 29.32, 29.33 e 29.34 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.

Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.

Nota di sottovoce

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua « altri ».

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci		
29.01		I. IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
		Idrocarburi aciclici :		
		2901.10 – saturi		
		– non saturi :		
		2901.21 – – Etilene		
		2901.22 – – Propene (propilene)		
		2901.23 – – Butene (butilene) e suoi isomeri		
		2901.24 – – Buta-1,3-diene e isoprene		
		2901.29 – – altri		
		29.02		Idrocarburi ciclici :
				– cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici :
				2902.11 – – Cicloesano
				2902.19 – – altri
				2902.20 – Benzene
				2902.30 – Toluene
				– Xileni :
				2902.41 – – o-Xilene
				2902.42 – – m-Xilene
				2902.43 – – p-Xilene
				2902.44 – – Miscele di isomeri dello xilene
				2902.50 – Stirene
2902.60 – Etilbenzene				
2902.70 – Cumene				
2902.90 – altri				
29.03		Derivati alogenati degli idrocarburi :		
		– Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici :		
		2903.11 – – Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)		
		2903.12 – – Diclorometano (cloruro di metilene)		
		2903.13 – – Cloroformio (triclorometano)		
		2903.14 – – Tetracloruro di carbonio		
2903.15 – – 1,2-Dicloroetano (cloruro di etilene)				

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	2903.16	— — 1,2-Dicloropropano (cloruro di propilene) e diclorobutani
	2903.19	— — altri
		— Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici :
	2903.21	— — Cloruro di vinile (cloroetilene)
	2903.22	— — Tricloroetilene
	2903.23	— — Tetracloroetilene (percloroetilene)
	2903.29	— — altri
	2903.30	— Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici
	2903.40	— Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi
		— Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici :
	2903.51	— — 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano
	2903.59	— — altri
		— Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici :
	2903.61	— — Clorobenzene, o- diclorobenzene e p- diclorobenzene
	2903.62	— — Esaclorobenzene e DDT [1,1,1-tricloro-2,2- bis (p -clorofenil)etano]
	2903.69	— — altri
29.04		Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati :
	2904.10	— Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici
	2904.20	— Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi
	2904.90	— altri
29.05		II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI
		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :
		— Monoalcoli saturi :
	2905.11	— — Metanolo (alcole metilico)
	2905.12	— — Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)
	2905.13	— — Butan-1-olo (alcole n- butilico)
	2905.14	— — altri butanoli
	2905.15	— — Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri
	2905.16	— — Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	2905.17	-- Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)
	2905.19	-- altri
		-- Monoalcoli non saturi :
	2905.21	-- Alcole allilico
	2905.22	-- Alcoli terpenici aciclici
	2905.29	-- altri
		-- Dioli :
	2905.31	-- Glicole etilenico (etandiolo)
	2905.32	-- Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)
	2905.39	-- altri
		-- altri polialcoli :
	2905.41	-- 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)
	2905.42	-- Pentaeritritolo (pentaeritrite)
	2905.43	-- Mannitolo
	2905.44	-- D-glucitolo (sorbitolo)
	2905.49	-- altri
	2905.50	-- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici
29.06		Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :
		-- Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici :
	2906.11	-- Mentolo
	2906.12	-- Cicloesano, metilcicloesani e dimetilcicloesani
	2906.13	-- Steroli e inositoli
	2906.14	-- Terpeneoli
	2906.19	-- altri
		-- aromatici :
	2906.21	-- Alcole benzilico
	2906.29	-- altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
29.07		<p style="text-align: center;">III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI</p> <p>Fenoli; fenoli-alcoli :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Monofenoli : 2907.11 – – Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali 2907.12 – – Cresoli e loro sali 2907.13 – – Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti 2907.14 – – Xilenoli e loro sali 2907.15 – – Naftoli e loro sali 2907.19 – – altri – Polifenoli : 2907.21 – – Resorcinolo e suoi sali 2907.22 – – Idrochinone e suoi sali 2907.23 – – 4,4' -Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali 2907.29 – – altri 2907.30 – Fenoli-alcoli
29.08		<p>Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli :</p> <ul style="list-style-type: none"> 2908.10 – Derivati unicamente alogenati e loro sali 2908.20 – Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri 2908.90 – altri
29.09		<p style="text-align: center;">IV. ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI</p> <p>Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi : 2909.11 – – Etere dietilico (ossido di dietile) 2909.19 – – altri 2909.20 – Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 2909.30 – Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> - Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :
	2909.41	<ul style="list-style-type: none"> - - 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)
	2909.42	<ul style="list-style-type: none"> - - Eteri monometilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole
	2909.43	<ul style="list-style-type: none"> - - Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole
	2909.44	<ul style="list-style-type: none"> - - altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole
	2909.49	<ul style="list-style-type: none"> - - altri
	2909.50	<ul style="list-style-type: none"> - Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
	2909.60	<ul style="list-style-type: none"> - Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
29.10		<p>Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</p>
	2910.10	<ul style="list-style-type: none"> - Ossirano (ossido di etilene)
	2910.20	<ul style="list-style-type: none"> - Metilossirano (ossido di propilene)
	2910.30	<ul style="list-style-type: none"> - 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)
	2910.90	<ul style="list-style-type: none"> - altri
29.11	2911.00	<p>Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi</p>
		<p>V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE</p>
29.12		<p>Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide :</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate :
	2912.11	<ul style="list-style-type: none"> - - Metanale (formaldeide)
	2912.12	<ul style="list-style-type: none"> - - Etanale (acetaldeide)
	2912.13	<ul style="list-style-type: none"> - - Butanale (butirraldeide, isomero normale)
	2912.19	<ul style="list-style-type: none"> - - altre
		<ul style="list-style-type: none"> - Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate :
	2912.21	<ul style="list-style-type: none"> - - Benzaldeide (aldeide benzoica)
	2912.29	<ul style="list-style-type: none"> - - altre
	2912.30	<ul style="list-style-type: none"> - Aldeidi-alcoli
		<ul style="list-style-type: none"> - Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate :
	2912.41	<ul style="list-style-type: none"> - - Vanillina (aldeide metilprotocatechica)
	2912.42	<ul style="list-style-type: none"> - - Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)
	2912.49	<ul style="list-style-type: none"> - - altre

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	2912.50	– Polimeri ciclici delle aldeidi
	2912.60	– Paraformaldeide
29.13	2913.00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 29.12
		<p style="text-align: center;">VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE</p> <p>Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</p> <p>– Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate :</p> <p>2914.11 – – Acetone</p> <p>2914.12 – – Butanone (metiletilchetone)</p> <p>2914.13 – – 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)</p> <p>2914.19 – – altri</p> <p>– Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate :</p> <p>2914.21 – – Canfora</p> <p>2914.22 – – Cicloesanone e metilcicloesanoni</p> <p>2914.23 – – Iononi e metiliononi</p> <p>2914.29 – – altri</p> <p>2914.30 – Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate</p> <p>– Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi :</p> <p>2914.41 – – 4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcote)</p> <p>2914.49 – – altri</p> <p>2914.50 – Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate</p> <p>– Chinoni :</p> <p>2914.61 – – Antrachinone</p> <p>2914.69 – – altri</p> <p>2914.70 – Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi</p> <p style="text-align: center;">VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROS- SIADICI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI</p>
29.15	2915.11	<p>Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</p> <p>– Acido formico, suoi sali e suoi esteri :</p> <p>– – Acido formico</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	2915.12	— — Sali dell'acido formico
	2915.13	— — Esteri dell'acido formico
		— Acido acetico e suoi sali; anidride acetica :
	2915.21	— — Acido acetico
	2915.22	— — Acetato di sodio
	2915.23	— — Acetati di cobalto
	2915.24	— — Anidride acetica
	2915.29	— — altri
		— Esteri dell'acido acetico :
	2915.31	— — Acetato di etile
	2915.32	— — Acetato di vinile
	2915.33	— — Acetato di n-butile
	2915.34	— — Acetato di isobutile
	2915.35	— — Acetato di 2-etossietile
	2915.39	— — altri
	2915.40	— Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri
	2915.50	— Acido propionico, suoi sali e suoi esteri
	2915.60	— Acidi butirrici, acidi valerianici, loro sali e loro esteri
	2915.70	— Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri
	2915.90	— altri
29.16		Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :
		— Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati :
	2916.11	— — Acido acrilico e suoi sali
	2916.12	— — Esteri dell'acido acrilico
	2916.13	— — Acido metacrilico e suoi sali
	2916.14	— — Esteri dell'acido metacrilico
	2916.15	— — Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri
	2916.19	— — altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
29.17	2916.20	<ul style="list-style-type: none"> - Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati - Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati :
	2916.31	- - Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri
	2916.32	- - Perossido di benzoile e cloruro di benzoile
	2916.33	- - Acido fenilacetico, suoi sali e suoi esteri
	2916.39	- - altri
	2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :
		- Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati :
	2917.11	- - Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri
	2917.12	- - Acido adipico, suoi sali e suoi esteri
	2917.13	- - Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri
	2917.14	- - Anidride maleica
	2917.19	- - altri
	2917.20	- Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati
		- Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati :
	2917.31	- - Ortoftalati di dibutile
	2917.32	- - Ortoftalati di diottile
	2917.33	- - Ortoftalati di dinonile o di didecile
	2917.34	- - altri esteri dell'acido ortoftalico
	2917.35	- - Anidride ftalica
	2917.36	- - Acido tereftalico e suoi sali
	2917.37	- - Tereftalato di dimetile
	2917.39	- - altri
29.18	2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi : <ul style="list-style-type: none"> - Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati :
	2918.11	- - Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
	2918.12	- - Acido tartarico

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	2918.13	— — Sali ed esteri dell'acido tartarico
	2918.14	— — Acido citrico
	2918.15	— — Sali ed esteri dell'acido citrico
	2918.16	— — Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri
	2918.17	— — Acido fenilglicolico (acido mandelico), suoi sali e suoi esteri
	2918.19	— — altri
		— Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati :
	2918.21	— — Acido salicilico e suoi sali
	2918.22	— — Acido O- acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri
	2918.23	— — altri esteri dell'acido salicilico e loro sali
	2918.29	— — altri
	2918.30	— Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati
	2918.90	— altri
		VIII. ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI
29.19	2919.00	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
29.20		Esteri degli altri acidi inorganici (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :
	2920.10	— Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
	2920.90	— altri
		IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE
29.21		Composti a funzione ammina :
		— Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti :
	2921.11	— — Mono-, di- o trimetilammina e loro sali
	2921.12	— — Dietilammina e suoi sali
	2921.19	— — altri
		— Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti :
	2921.21	— — Etilendiammina e suoi sali
	2921.22	— — Esametildiammina e suoi sali
	2921.29	— — altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
29.22	2921.30	<ul style="list-style-type: none"> – Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti – Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti :
	2921.41	<ul style="list-style-type: none"> – – Anilina e suoi sali
	2921.42	<ul style="list-style-type: none"> – – Derivati dell'anilina e loro sali
	2921.43	<ul style="list-style-type: none"> – – Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti
	2921.44	<ul style="list-style-type: none"> – – Difetilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti
	2921.45	<ul style="list-style-type: none"> – – 1-Naftilammina (alfa-naftilammina), 2-naftilammina (beta-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti
	2921.49	<ul style="list-style-type: none"> – – altri – Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti :
	2921.51	<ul style="list-style-type: none"> – – o-, m-, p -Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti
	2921.59	<ul style="list-style-type: none"> – – altri
		<p>Composti amminici a funzioni ossigenate :</p>
		<ul style="list-style-type: none"> – Ammino-alcoli, loro eteri ed esteri, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti :
	2922.11	<ul style="list-style-type: none"> – – Monoetanilammina e suoi sali
	2922.12	<ul style="list-style-type: none"> – – Dietanilammina e suoi sali
	2922.13	<ul style="list-style-type: none"> – – Trietanilammina e suoi sali
	2922.19	<ul style="list-style-type: none"> – – altri – Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, loro eteri ed esteri, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti :
	2922.21	<ul style="list-style-type: none"> – – Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali
	2922.22	<ul style="list-style-type: none"> – – Anisidine, dianisidine, fenetidine e loro sali
	2922.29	<ul style="list-style-type: none"> – – altri
	2922.30	<ul style="list-style-type: none"> – Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti – Ammino-acidi e loro esteri, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti :
	2922.41	<ul style="list-style-type: none"> – – Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti
	2922.42	<ul style="list-style-type: none"> – – Acido glutammico e suoi sali
	2922.49	<ul style="list-style-type: none"> – – altri
	2922.50	<ul style="list-style-type: none"> – Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
29.23		Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi :
	2923.10	– Colina e suoi sali
	2923.20	– Lecitine ed altri fosfoamminolipidi
	2923.90	– altri
29.24		Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico :
	2924.10	– Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti
		– Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti :
	2924.21	– – Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti
	2924.29	– – altri
29.25		Composti a funzione carbossimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina :
		– Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti :
	2925.11	– – Saccarina e suoi sali
	2925.19	– – altri
	2925.20	– Immine e loro derivati; sali di tali prodotti
29.26		Composti a funzione nitrile :
	2926.10	– Acrilonitrile
	2926.20	– 1-Cianoguanidina (diciandiammide)
	2926.90	– altri
29.27	2927.00	Composti a funzione diazo, azo o azossi
29.28	2928.00	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina
29.29		Composti ad altre funzioni azotate :
	2929.10	– Isocianati
	2929.90	– altri
29.30		X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI
		Tiocomposti organici :
	2930.10	– Ditiocarbonati (xantati, xantogenati)
	2930.20	– Tiocarbammati e ditiocarbammati
	2930.30	– Mono-, di-, o tetrasolfuri di tiourame

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	2930.40	– Metionina
	2930.90	– altri
29.31	2931.00	Altri composti organo-inorganici
29.32		Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno :
		– Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato :
	2932.11	– – Tetraidrofurano
	2932.12	– – 2-Furaldeide (furfurale)
	2932.13	– – Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico
	2932.19	– – altri
		– Lattoni :
	2932.21	– – Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine
	2932.29	– – altri lattoni
	2932.90	– altri
29.33		Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali :
		– Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato :
	2933.11	– – Fenazone (antipirina) e suoi derivati
	2933.19	– – altri
		– Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato :
	2933.21	– – Idantoina e suoi derivati
	2933.29	– – altri
		– Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato :
	2933.31	– – Piridina e suoi sali
	2933.39	– – altri
	2933.40	– Composti comportanti una struttura a anelli chinolina o isochinolina (idrogenati o non) senza altre condensazioni
		– Composti la cui struttura contiene un anello pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico; acidi nucleici e loro sali :
	2933.51	– – Malonilurea (acido barbiturico) e suoi derivati; sali di tali prodotti
	2933.59	– – altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
29.34	2933.61 2933.69 2933.71 2933.79 2933.90	<p>– Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati :</p> <p>– – Melamina</p> <p>– – altri</p> <p>– Lattami :</p> <p>– – 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)</p> <p>– – altri lattami</p> <p>– altri</p> <p>Altri composti eterociclici :</p> <p>2934.10 – Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato</p> <p>2934.20 – Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni</p> <p>2934.30 – Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni</p> <p>2934.90 – altri</p>
29.35	2935.00	<p>Solfonammidi</p>
29.36	2936.10 2936.21 2936.22 2936.23 2936.24 2936.25 2936.26 2936.27 2936.28 2936.29 2936.90	<p>XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI</p> <p>Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione :</p> <p>– Provitamine, non miscelate</p> <p>– Vitamine e loro derivati, non miscelati :</p> <p>– – Vitamine A e loro derivati</p> <p>– – Vitamina B₁ e suoi derivati</p> <p>– – Vitamina B₂ e suoi derivati</p> <p>– – Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B₃ o vitamina B₅) e suoi derivati</p> <p>– – Vitamina B₆ e suoi derivati</p> <p>– – Vitamina B₁₂ e suoi derivati</p> <p>– – Vitamina C e suoi derivati</p> <p>– – Vitamina E e suoi derivati</p> <p>– – altre vitamine e loro derivati</p> <p>– altre, compresi i concentrati naturali</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
29.37		<p>Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni :</p> <p>2937.10 – Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili, e loro derivati</p> <p>– Ormoni cortico-surrenali e loro derivati :</p> <p>2937.21 – – Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)</p> <p>2937.22 – – Derivati alogenati degli ormoni cortico-surrenali</p> <p>2937.29 – – altri</p> <p>– altri ormoni e loro derivati; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni :</p> <p>2937.91 – – Insulina e suoi sali</p> <p>2937.92 – – Estrogeni e progestogeni</p> <p>2937.99 – – altri</p> <p>XII. ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI</p>
29.38		<p>Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati :</p> <p>2938.10 – Rutoside (rutina) e suoi derivati</p> <p>2938.90 – altri</p>
29.39		<p>Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati :</p> <p>2939.10 – Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti</p> <p>– Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti :</p> <p>2939.21 – – Chinina e suoi sali</p> <p>2939.29 – – altri</p> <p>2939.30 – Caffaina e suoi sali</p> <p>2939.40 – Efedrine e loro sali</p> <p>2939.50 – Teofillina e aminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti</p> <p>2939.60 – Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti</p> <p>2939.70 – Nicotina e suoi sali</p> <p>2939.90 – altri</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI
29.40	2940.00	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.37, 29.38 o 29.39
29.41		Antibiotici : 2941.10 – Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti 2941.20 – Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti 2941.30 – Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti 2941.40 – Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti 2941.50 – Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti 2941.90 – altri
29.42	2942.00	Altri composti organici

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

Note

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali (sezione IV);
 - b) i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (voce 25.20);
 - c) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 33.01);
 - d) le preparazioni delle voci da 33.03 a 33.07, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;
 - e) i saponi e gli altri prodotti della voce 34.01, con aggiunta di sostanze medicamentose;
 - f) le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (voce 34.07);
 - g) l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 35.02).
2. Ai sensi delle voci 30.03 e 30.04 e della nota 3 d) del capitolo sono considerati :
 - a) come « prodotti non miscelati » :
 - 1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;
 - 2) tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;
 - 3) gli estratti vegetali semplici della voce 13.02, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;
 - b) come « prodotti miscelati » :
 - 1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);
 - 2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;
 - 3) i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.
3. Nella voce 30.06 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura :
 - a) i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;
 - b) le lamine sterili;
 - c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria;
 - d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;
 - e) i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;
 - f) i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;
 - g) le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;
 - h) le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni o di spermicidi.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
30.01		<p>Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove :</p> <p>3001.10 – Ghiandole ed altri organi, disseccati, anche polverizzati</p> <p>3001.20 – Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni</p> <p>3001.90 – altri</p>
30.02		<p>Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili :</p> <p>3002.10 – Sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue</p> <p>3002.20 – Vaccini per la medicina umana</p> <p>– Vaccini per la medicina veterinaria :</p> <p>3002.31 – – Vaccini antiafta</p> <p>3002.39 – – altri</p> <p>3002.90 – altri</p>
30.03		<p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto :</p> <p>3003.10 – contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomisine o loro derivati</p> <p>3003.20 – contenenti altri antibiotici</p> <p>– contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29.37, e non contenenti antibiotici :</p> <p>3003.31 – – contenenti insulina</p> <p>3003.39 – – altri</p> <p>3003.40 – contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29.37, né antibiotici</p> <p>3003.90 – altri</p>
30.04		<p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto :</p> <p>3004.10 – contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomisine o loro derivati</p> <p>3004.20 – contenenti altri antibiotici</p> <p>– contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29.37, e non contenenti antibiotici :</p> <p>3004.31 – – contenenti insulina</p> <p>3004.32 – – contenenti ormoni corticosurrenali</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci	
30.05	3004.39	-- altri	
	3004.40	-- contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, nè altri prodotti della voce 29.37, né antibiotici	
	3004.50	-- altri medicinali contenenti vitamine o altri prodotti della voce 29.36	
	3004.90	-- altri	
		Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari :	
30.06	3005.10	-- Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo	
	3005.90	-- altri	
		Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 3 del capitolo :	
30.06	3006.10	-- Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria	
	3006.20	-- Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni	
	3006.30	-- Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente	
	3006.40	-- Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea	
	3006.50	-- Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso	
	3006.60	-- Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni o di spermicidi	

CAPITOLO 31

CONCIMI

Note

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) il sangue animale della voce 05.11;
 - b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 A, 3 A, 4 A e 5;
 - c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 38.23; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (voce 90.01).
2. La voce 31.02 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 31.05 :
 - A. I seguenti prodotti :
 - 1) il nitrato di sodio, anche puro;
 - 2) il nitrato di ammonio, anche puro;
 - 3) i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio;
 - 4) il solfato di ammonio, anche puro;
 - 5) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio;
 - 6) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio;
 - 7) la calciocianamide, anche pura, impregnata o non di olio;
 - 8) l'urea, anche pura.
 - B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.
 - C. I concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.
 - D. I concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti paragrafi A 2) o A 8), o di un miscuglio di questi prodotti.
3. La voce 31.03 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 31.05 :
 - A. I seguenti prodotti :
 - 1) le scorie di defosforazione;
 - 2) i fosfati naturali della voce 25.10, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze;
 - 3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);
 - 4) l'idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore allo 0,2 %, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco.
 - B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A senza tener conto del tenore limite del fluoro.

C. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B, senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

4. La voce 31.04 comprende soltanto, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 31.05 :

A. I seguenti prodotti :

- 1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri);
- 2) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c);
- 3) il solfato di potassio, anche puro;
- 4) il solfato di magnesio e di potassio, anche puro.

B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.

5. L'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce 31.05.

6. Ai sensi della voce 31.05 l'espressione « altri concimi » comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti : azoto, fosforo o potassio.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
31.01	3101.00	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale
31.02		Concimi minerali o chimici azotati : 3102.10 – Urea, anche in soluzione acquosa – Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio : 3102.21 – – Solfato di ammonio 3102.29 – – altri 3102.30 – Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa 3102.40 – Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante 3102.50 – Nitrato di sodio 3102.60 – Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio 3102.70 – Calciocianammide 3102.80 – Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali 3102.90 – altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti
31.03	3103.10	Concimi minerali o chimici fosfatici : – Perfosfati

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
31.04	3103.20	– Scorie di defosforazione
	3103.90	– altri
		Concimi minerali o chimici potassici :
	3104.10	– Carnallite, silvinite e altri sali di potassio naturali greggi
	3104.20	– Cloruro di potassio
	3104.30	– Solfato di potassio
31.05	3104.90	– altri
		Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg :
	3105.10	– Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg
	3105.20	– Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio
	3105.30	– Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)
	3105.40	– Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)
		– altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo :
	3105.51	– – contenenti nitrati e fosfati
	3105.59	– – altri
	3105.60	– Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio
3105.90	– altri	

CAPITOLO 32

**ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI;
PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI**

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci 32.03 o 32.04, i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come « sostanze luminescenti » (voce 32.06), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce 32.07 e le tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto, della voce 32.12;
- b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da 29.36 a 29.39, 29.41 e da 35.01 a 35.04;
- c) i mastici d'asfalto e gli altri mastici bituminosi (voce 27.15).

2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce 32.04.

3. Rientrano ugualmente nelle voci da 32.03 a 32.06, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 32.06, i pigmenti della voce 25.30 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 32.12), né le altre preparazioni previste nelle voci da 32.07 a 32.10, 32.12, 32.13 o 32.15.

4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 39.01 a 39.13 sono comprese nella voce 32.08 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.

5. Ai sensi di questo capitolo, l'espressione « sostanze coloranti » non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.

6. Ai sensi della voce 32.12, sono considerati come « fogli per l'impressione a caldo » (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti :

- a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;
- b) da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
32.01		Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati :
	3201.10	– Estratto di quebracho
	3201.20	– Estratto di mimosa

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	3201.30	– Estratti di quercia o di castagno
	3201.90	– altri
32.02		Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per precon- cia :
	3202.10	– Prodotti per concia organici sintetici
	3202.90	– altri
32.03	3203.00	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo
32.04		Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come « agenti fluorescenti di avvivaggio » o come « sostanze luminescenti », anche di costituzione chimica definita :
		– Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo :
	3204.11	– – Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti
	3204.12	– – Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti
	3204.13	– – Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti
	3204.14	– – Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti
	3204.15	– – Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti
	3204.16	– – Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti
	3204.17	– – Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti
	3204.19	– – altri, comprese le miscele di sostanze coloranti di più sottovoci da 3204.11 a 3204.19
	3204.20	– Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come « agenti fluorescenti di avvivaggio »
	3204.90	– altri
32.05	3205.00	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo
32.06		Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 32.03, 32.04 o 32.05; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come « sostanze luminescenti », anche di costituzione chimica definita :
	3206.10	– Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio
	3206.20	– Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo
	3206.30	– Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<p>– altre sostanze coloranti e altre preparazioni :</p> <p>– – Oltremare e sue preparazioni</p> <p>– – Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco</p> <p>– – Pigmenti e preparazioni a base di esacianoferrati (ferrocianuri o ferricianuri)</p> <p>– – altre</p> <p>– Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come « sostanze luminescenti »</p>
32.07		<p>Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustrì liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi :</p> <p>– Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili</p> <p>– Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili</p> <p>– Lustrì liquidi e preparazioni simili</p> <p>– Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi</p>
32.08		<p>Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo :</p> <p>– a base di poliesteri</p> <p>– a base di polimeri acrilici o vinilici</p> <p>– altre</p>
32.09		<p>Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso :</p> <p>– a base di polimeri acrilici o vinilici</p> <p>– altre</p>
32.10	3210.00	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio
32.11	3211.00	Siccativi preparati
32.12		<p>Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto :</p> <p>– Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)</p> <p>– altri</p>
32.13		<p>Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili :</p> <p>– Colori in assortimenti</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
32.14	3213.90	– altri Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura :
32.15	3214.10	– Mastici; stucchi utilizzati nella pittura
32.15	3214.90	– altri
32.15		Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide : – Inchiostri da stampa : 3215.11 – – neri 3215.19 – – altri 3215.90 – altri

CAPITOLO 33

**OLI ESSENZIALI E RESINOIDI;
PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTA PREPARATI
E PREPARAZIONI COSMETICHE**

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, della voce 22.08;
- b) i saponi e gli altri prodotti della voce 34.01;
- c) le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce 38.05.

2. Le voci da 33.03 a 33.07 si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.

3. Ai sensi della voce 33.07, per « prodotti per profumeria o per toilette preparati e preparazioni cosmetiche » si intendono in particolare i seguenti prodotti : i sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; le carte profumate e le carte impregnate o spalmate di belletti; le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovatte, i feltri e « le stoffe non tessute », impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di belletti; prodotti per toilette preparati per animali.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
33.01		<p>Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti « concreti » o « assoluti »; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali :</p> <p style="margin-left: 20px;">– Oli essenziali di agrumi :</p> <p style="margin-left: 40px;">3301.11 – – di bergamotto</p> <p style="margin-left: 40px;">3301.12 – – di arancio</p> <p style="margin-left: 40px;">3301.13 – – di limone</p> <p style="margin-left: 40px;">3301.14 – – di lima o limetta</p> <p style="margin-left: 40px;">3301.19 – – altri</p> <p style="margin-left: 20px;">– Oli essenziali diversi da quelli di agrumi :</p> <p style="margin-left: 40px;">3301.21 – – di geranio</p> <p style="margin-left: 40px;">3301.22 – – di gelsomino</p> <p style="margin-left: 40px;">3301.23 – – di lavanda o di lavandina</p> <p style="margin-left: 40px;">3301.24 – – di menta piperita (<i>Mentha piperita</i>)</p> <p style="margin-left: 40px;">3301.25 – – di altra menta</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	3301.26	— di vetiver
	3301.29	— altri
	3301.30	— Resinoidi
	3301.90	— altri
33.02		Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria :
	3302.10	— dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande
	3302.90	— altri
33.03	3303.00	Profumi ed acque da toilette
33.04		Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure :
	3304.10	— Prodotti per il trucco delle labbra
	3304.20	— Prodotti per il trucco degli occhi
	3304.30	— Preparazioni per manicure o pedicure
		— altri :
	3304.91	— — Ciprie, comprese le polveri compatte
	3304.99	— — altri
33.05		Preparazioni per capelli :
	3305.10	— Shampooings
	3305.20	— Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti
	3305.30	— Lacche per capelli
	3305.90	— altre
33.06		Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere :
	3306.10	— Dentifrici
	3306.90	— altre
33.07		Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toilette preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti :
	3307.10	— Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba
	3307.20	— Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	3307.30	– Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno
		– Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose :
	3307.41	– – Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione
	3307.49	– – altre
	3307.90	– altri

CAPITOLO 34

**SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE
PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI,
CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE,
PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI,
PASTE PER MODELLI E; « CERE PER L'ODONTOIATRIA » E COMPOSIZIONI
PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO**

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali, dei tipi i utilizzati come preparazioni per la sformatura (voce 15.17);
- b) i composti isolati di costituzione chimica definita;
- c) gli shampooings, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici (voci 33.05, 33.06 o 33.07).

2. Ai sensi della voce 34.01, il termine « saponi » si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio : disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce 34.05 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.

3. Ai sensi della voce 34.02, gli « agenti organici di superficie » sono prodotti che, quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione dello 0,5 % a 20 gradi Celsius e quindi lasciati in riposo per un'ora alla stessa temperatura :

- a) danno un liquido trasparente o traslucido o un'emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile; e
- b) riducono la tensione superficiale dell'acqua a $4,5 \times 10^{-2}$ N/m (45 dine/cm) o meno.

4. L'espressione « oli di petrolio o di minerali bituminosi », usata nel testo della voce 34.03, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.

5. Con riserva delle esclusioni sottocitate, l'espressione « cere artificiali e cere preparate », usata nel testo della voce 34.04, si applica soltanto :

- A. ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;
- B. ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo;
- C. ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.

Tuttavia la voce 34.04 non comprende :

- a) i prodotti delle voci 15.16, 15.19 o 34.02, anche se presentano le caratteristiche delle cere;
- b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche colorate, della voce 15.21;
- c) le cere minerali ed i prodotti simili della voce 27.12, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;
- d) le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (voci 34.05, 38.09, ecc.).

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
34.01		<p>Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti :</p> <p>– Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti :</p> <p>3401.11 – – da toiletta (compresi quelli ad uso medicinale)</p> <p>3401.19 – – altri</p> <p>3401.20 – Saponi presentati in altre forme</p>
34.02		<p>Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 34.01 :</p> <p>– Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto :</p> <p>3402.11 – – anionici</p> <p>3402.12 – – cationici</p> <p>3402.13 – – non ionici</p> <p>3402.19 – – altri</p> <p>3402.20 – Preparazioni condizionate per la vendita al minuto</p> <p>3402.90 – altri</p>
34.03		<p>Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi :</p> <p>– contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi :</p> <p>3403.11 – – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie</p> <p>3403.19 – – altre</p> <p>– altre :</p> <p>3403.91 – – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie</p> <p>3403.99 – – altre</p>
34.04		<p>Cere artificiali e cere preparate :</p> <p>3404.10 – di lignite, modificata chimicamente</p> <p>3404.20 – di polietilenglicoli</p> <p>3404.90 – altre</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
34.05		<p>Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 34.04 :</p> <p>3405.10 – Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio</p> <p>3405.20 – Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno</p> <p>3405.30 – Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli</p> <p>3405.40 – Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare</p> <p>3405.90 – altri</p>
34.06	3406.00	Candele, ceri ed articoli simili
34.07	3407.00	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette « cere per l'odontoiatria » presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI
O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i lieviti (voce 21.02);
- b) i costituenti del sangue (diversi dall'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30;
- c) le preparazioni enzimatiche per preconcia (voce 32.02);
- d) le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;
- e) le proteine indurite (voce 39.13);
- f) i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).

2. Il termine « destrina », impiegato nel testo della voce 35.05, si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi o delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore al 10 %. I prodotti della specie, con un tenore superiore al 10 %, rientrano nella voce 17.02.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
35.01		Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina :
	3501.10	– Caseine
	3501.90	– altri
35.02		Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine :
	3502.10	– Ovoalbumina
	3502.90	– altri
35.03	3503.00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocollo; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 35.01
35.04	3504.00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo
35.05		Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od estereficati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati :
	3505.10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati
	3505.20	– Colle

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
35.06	3506.10	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg :
		– Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg
		– altri :
	3506.91	– – Adesivi a base di gomma o di materie plastiche (comprese le resine artificiali)
	3506.99	– – altri
35.07		Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove :
	3507.10	– Presame e suoi concentrati
	3507.90	– altri

CAPITOLO 36

**POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE;
SOSTANZE INFIAMMABILI****Note**

1. Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti nelle seguenti note 2 a) o 2 b).
2. Ai sensi della voce 36.06 per « prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili », si intendono esclusivamente :
 - a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;
 - b) i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori, di capacità non superiore a 300 cm³;
 - c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
36.01	3601.00	Polveri propellenti
36.02	3602.00	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti
36.03	3603.00	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici
36.04		Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici :
	3604.10	– Articoli per fuochi d'artificio
	3604.90	– altri
36.05	3605.00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 36.04
36.06		Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo :
	3606.10	– Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm ³
	3606.90	– altri

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

Note

1. Questo capitolo non comprende né gli avanzi o i cascami né i materiali di scarto.
2. In questo capitolo, il termine « fotografico » qualifica ad un procedimento che permette la formazione di immagini visibili direttamente o indirettamente per azione della luce o di altre radiazioni su superfici sensibili.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
37.01		<p>Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori :</p> <p>3701.10 – per raggi X</p> <p>3701.20 – Pellicole a sviluppo e stampa istantanei</p> <p>3701.30 – altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm</p> <p>– altre :</p> <p>3701.91 – – per la fotografia a colori (policromia)</p> <p>3701.99 – – altre</p>
37.02		<p>Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate :</p> <p>3702.10 – per raggi X</p> <p>3702.20 – Pellicole a sviluppo e stampa istantanei</p> <p>– altre pellicole, non perforate, di larghezza inferiore o uguale a 105 mm :</p> <p>3702.31 – – per la fotografia a colori (policromia)</p> <p>3702.32 – – altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento</p> <p>3702.39 – – altre</p> <p>– altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm :</p> <p>3702.41 – – di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)</p> <p>3702.42 – – di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori</p> <p>3702.43 – – di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m</p> <p>3702.44 – – di larghezza superiore a 105 mm, ed uguale o inferiore a 610 mm</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		– altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) :
	3702.51	– di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m
	3702.52	– di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m
	3702.53	– di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive
	3702.54	– di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive
	3702.55	– di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m
	3702.56	– di larghezza superiore a 35 mm
		– altre :
	3702.91	– di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m
	3702.92	– di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m
	3702.93	– di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m
	3702.94	– di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m
	3702.95	– di larghezza superiore a 35 mm
37.03		Carte, cartoni e tessuti, fotografici, sensibilizzati, non impressionati :
	3703.10	– in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm
	3703.20	– altri, per la fotografia a colori (policromia)
	3703.90	– altri
37.04	3704.00	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati
37.05		Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche :
	3705.10	– per la stampa in offset
	3705.20	– Microfilm
	3705.90	– altre
37.06		Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono :
	3706.10	– di larghezza uguale o superiore a 35 mm
	3706.90	– altre
37.07		Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego :
	3707.10	– Emulsioni per superfici sensibili

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	3707.90	- altri

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti :
 - 1) la grafite artificiale (voce 38.01);
 - 2) gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 38.08;
 - 3) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce 38.13);
 - 4) i prodotti elencati nelle seguenti note 2 a) o 2 c);
- b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente, voce 21.06);
- c) i medicinali (voci 30.03 o 30.04).

2. Sono compresi nella voce 38.23, e non in altra voce della nomenclatura :

- a) i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;
- b) gli oli di flemma; l'olio di Dippel;
- c) le « scolorine », condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;
- d) i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile ed altri liquidi correttori, condizionati in imballaggi per la vendita al minuto;
- e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio : i coni di Seger).

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
38.01		Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiproducti :
	3801.10	– Grafite artificiale
	3801.20	– Grafite colloidale o semicolloidale
	3801.30	– Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni
	3801.90	– altre
38.02		Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito :
	3802.10	– Carboni attivati
	3802.90	– altri
38.03	3803.00	Tallol, anche raffinato

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
38.04	3804.00	Liscivie residue dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 38.03
38.05		<p>Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo :</p> <p>3805.10 – Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato</p> <p>3805.20 – Olio di pino</p> <p>3805.90 – altri</p>
38.06		<p>Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse :</p> <p>3806.10 – Colofonie</p> <p>3806.20 – Sali di colofonie o di acidi resinici</p> <p>3806.30 – « Gomme-esteri »</p> <p>3806.90 – altri</p>
38.07	3807.00	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali
38.08		<p>Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie :</p> <p>3808.10 – Insetticidi</p> <p>3808.20 – Fungicidi</p> <p>3808.30 – Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante</p> <p>3808.40 – Disinfettanti</p> <p>3808.90 – altri</p>
38.09		<p>Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove :</p> <p>3809.10 – a base di sostanze amidacee</p> <p>– altri :</p> <p>3809.91 – – dei tipi utilizzati nell'industria tessile</p> <p>3809.92 – – dei tipi utilizzati nell'industria della carta</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
38.10	3809.99	<p>— — altri</p> <p>Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura :</p>
	3810.10	— Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti
	3810.90	— altre
38.11		<p>Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali :</p> <p>— Preparazioni antidetonanti :</p> <p>3811.11 — — a base di composti del piombo</p> <p>3811.19 — — altre</p> <p>— Additivi per oli lubrificanti :</p> <p>3811.21 — — contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi</p> <p>3811.29 — — altri</p> <p>3811.90 — altri</p>
38.12		<p>Preparazioni dette « acceleranti di vulcanizzazione »; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche :</p>
	3812.10	— Preparazioni dette « acceleranti di vulcanizzazione »
	3812.20	— Plastificanti composti per gomma o materie plastiche
	3812.30	— Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche
38.13	3813.00	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici
38.14	3814.00	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici
38.15		<p>Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove :</p> <p>— Catalizzatori su supporti :</p> <p>3815.11 — — aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel</p> <p>3815.12 — — aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso</p> <p>3815.19 — — altri</p> <p>3815.90 — altri</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
38.16	3816.00	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 38.01
38.17		Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 27.07 e 29.02 :
	3817.10	– Alchilbenzeni in miscele
	3817.20	– Alchilnaftaleni in miscele
38.18	3818.00	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica
38.19	3819.00	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
38.20	3820.00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento
38.21	3821.00	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi
38.22	3822.00	Reattivi composti per diagnostica o da laboratorio, diversi da quelli delle voci 30.02 o 30.06
38.23		Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove :
	3823.10	– Leganti preparati per forme o per anime da fonderia
	3823.20	– Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri
	3823.30	– Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici
	3823.40	– Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo
	3823.50	– Malte e calcestruzzo, non refrattari
	3823.60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44
	3823.90	– altri

SEZIONE VII**MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE;
GOMMA E LAVORI DI GOMMA****Note**

1. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:
 - a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
 - b) presentati nello stesso tempo;
 - c) riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.
2. Eccettuati gli articoli delle voci 39.18 o 39.19, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni od illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.

CAPITOLO 39**MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE****Note**

1. Nella nomenclatura per « materie plastiche » si intendono le materie delle voci da 39.01 a 39.14, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.
Nella nomenclatura l'espressione « materie plastiche » comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) le cere delle voci 27.12 o 34.04;
 - b) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);
 - c) l'eparina e suoi sali (voce 30.01);
 - d) i fogli per l'impressione a caldo della voce 32.12;
 - e) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 34.02;
 - f) le gomme fuse e le « gomme-esteri » (voce 38.06);
 - g) la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;
 - h) gli articoli di selleria o finimenti (voce 42.01), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 42.02;
 - ij) i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;
 - k) i rivestimenti murali della voce 48.14;
 - l) i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);
 - m) gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);

- n) le minuterie di fantasia della voce 71.17;
 - o) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);
 - p) le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;
 - q) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio : elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);
 - r) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
 - s) gli oggetti del capitolo 92 (per esempio : strumenti musicali e loro parti);
 - t) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
 - u) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);
 - v) altri oggetti del capitolo 96 (per esempio : spazzole, bottoni, chiusure a strappo, pettini, imboccature e cannuce da pipe, bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portamatite).
3. Rientrano nelle voci da 39.01 a 39.11 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie :
- a) le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di e 1 013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 39.01 e 39.02);
 - b) le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce 39.11);
 - c) gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;
 - d) i siliconi (voce 39.10);
 - e) i resoli (voce 39.09) e gli altri prepolimeri.
4. Salvo disposizioni contrarie ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi, i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice; considerando comè un comonomero semplice i comonomeri i cui polimeri rientrano nella stessa voce.
- Se nessun comonomero semplice predomina, i copolimeri o miscugli di polimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.
- Per « copolimeri » si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede il 95 % o più, in peso, del tenore totale di polimero.
5. I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.
6. Ai sensi delle voci da 39.01 a 39.14 l'espressione « forme primarie » si applica unicamente alle seguenti forme :
- a) liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;
 - b) blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.
7. La voce 39.15 non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 39.01 a 39.14).
8. Ai sensi della voce 39.17 il termine « tubi » si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio : i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.

9. Ai sensi della voce 39.18 per « rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche » si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.
10. Ai sensi delle voci 39.20 e 39.21 il termine « lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle » si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).
11. La voce n. 39.25 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II :
- serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche) vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;
 - elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;
 - grondaie e loro accessori;
 - porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;
 - parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;
 - imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;
 - scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio : nei magazzini, laboratori, depositi);
 - motivi decorativi architettonici segnatamente scanalature, cupole, colombaie;
 - accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente, pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione.

Nota di sottovoce

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) sono da classificare nella stessa sottovoce degli omopolimeri del comonomero predominante e i polimeri modificati chimicamente dei tipi nominati nella nota 5 del capitolo, sono da classificare nella stessa sottovoce del polimero non modificato qualora questi copolimeri o questi copolimeri modificati chimicamente non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce e che non esista una sottovoce terminale « altri » nella serie delle sottovoci di cui trattasi. I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei copolimeri (o degli omopolimeri secondo il caso) ottenuti dagli stessi monomeri nelle stesse proporzioni.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
39.01		I. FORME PRIMARIE
		Polimeri di etilene, in forme primarie :
	3901.10	– Polietilene di densità inferiore a 0,94
	3901.20	– Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94
	3901.30	– Copolimeri di etilene e di acetato di vinile
3901.90	– altri	

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
39.02		Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie : 3902.10 – Polipropilene 3902.20 – Poliisobutilene 3902.30 – Copolimeri di propilene 3902.90 – altri
39.03		Polimeri di stirene, in forme primarie : – Polistirene : 3903.11 – – espanso 3903.19 – – altro 3903.20 – Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN) 3903.30 – Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) 3903.90 – altri
39.04		Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie : 3904.10 – Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze – altro policloruro di vinile : 3904.21 – – non plastificato 3904.22 – – plastificato 3904.30 – Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile 3904.40 – altri copolimeri di cloruro di vinile 3904.50 – Polimeri di cloruro di vinilidene – Polimeri fluorurati : 3904.61 – – Politetrafluoroetilene 3904.69 – – altri 3904.90 – altri
39.05		Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie : – Polimeri di acetato di vinile : 3905.11 – – in dispersione acquosa 3905.19 – – altri 3905.20 – Alcoli polivinilici, anche contenenti gruppi di acetato non idrolizzati 3905.90 – altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
39.06		Polimeri acrilici, in forme primarie : 3906.10 – Polimetacrilato di metile 3906.90 – altri
39.07		Poliacetali, altri polieterei e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie : 3907.10 – Poliacetali 3907.20 – altri polieterei 3907.30 – Resine epossidiche 3907.40 – Policarbonati 3907.50 – Resine alchidiche 3907.60 – Tereftalato di polietilene – altri poliesteri : 3907.91 – – non saturi 3907.99 – – altri
39.08		Poliammidi, in forme primarie : 3908.10 – Poliammide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12 3908.90 – altre
39.09		Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretatiche, in forme primarie : 3909.10 – Resine ureiche; resine di tiourea 3909.20 – Resine melamminiche 3909.30 – altre resine amminiche 3909.40 – Resine fenoliche 3909.50 – Poliuretani
39.10	3910.00	Siliconi, in forme primarie
39.11		Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie : 3911.10 – Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni 3911.90 – altre
39.12		Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie : – Acetati di cellulosa : 3912.11 – – non plastificati

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	3912.12	– – plastificati
	3912.20	– Nitrati di cellulosa (compresi i collodi) – Eteri di cellulosa :
	3912.31	– – Carbossimetilcellulosa e suoi sali
	3912.39	– – altri
	3912.90	– altri
39.13		Polimeri naturali (per esempio acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie :
	3913.10	– Acido alginico, suoi sali e suoi esteri
	3913.90	– altri
39.14	3914.00	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci dal 39.01 al 39.13, in forme primarie
		II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI
39.15		Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche :
	3915.10	– di polimeri di etilene
	3915.20	– di polimeri di stirene
	3915.30	– di polimeri di cloruro di vinile
	3915.90	– di altre materie plastiche
39.16		Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche :
	3916.10	– di polimeri di etilene
	3916.20	– di polimeri di cloruro di vinile
	3916.90	– di altre materie plastiche
39.17		Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche :
	3917.10	– Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche – Tubi rigidi :
	3917.21	– – di polimeri di etilene
	3917.22	– – di polimeri di propilene
	3917.23	– – di polimeri di cloruro di vinile
	3917.29	– – di altre materie plastiche

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		– altri tubi :
	3917.31	– – Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa
	3917.32	– – altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori
	3917.33	– – altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori
	3917.39	– – altri
	3917.40	– Accessori
39.18		Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo :
	3918.10	– di polimeri di cloruro di vinile
	3918.90	– di altre materie plastiche
39.19		Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli :
	3919.10	– in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm
	3919.90	– altri
39.20		Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né altrimenti associati ad altre materie, senza supporto :
	3920.10	– di polimeri di etilene
	3920.20	– di polimeri di propilene
	3920.30	– di polimeri di stirene
		– di polimeri di cloruro di vinile :
	3920.41	– – rigidi
	3920.42	– – flessibili
		– di polimeri acrilici :
	3920.51	– – di polimetacrilato di metile
	3920.59	– – altri
		– di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri :
	3920.61	– – di policarbonati
	3920.62	– – di polietilene tereftalato
	3920.63	– – di poliesteri non saturi
	3920.69	– – di altri poliesteri
		– di cellulosa e suoi derivati chimici :
	3920.71	– – di cellulosa rigenerata

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	3920.72	— — di fibra vulcanizzata
	3920.73	— — di acetato di cellulosa
	3920.79	— — di altri derivati della cellulosa
		— di altre materie plastiche :
	3920.91	— — di polivinilbutirrale
	3920.92	— — di poliammidi
	3920.93	— — di resine amminiche
	3920.94	— — di resine fenoliche
	3920.99	— — di altre materie plastiche
39.21		Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche :
		— Prodotti alveolari :
	3921.11	— — di polimeri di stirene
	3921.12	— — di polimeri di cloruro di vinile
	3921.13	— — di poliuretani
	3921.14	— — di cellulosa rigenerata
	3921.19	— — di altre materie plastiche
	3921.90	— altri
39.22		Vasche da bagno, docce, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche :
	3922.10	— Vasche da bagno, docce e lavabi
	3922.20	— Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti
	3922.90	— altri
39.23		Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche :
	3923.10	— Scatole, casse, casellari e oggetti simili
		— Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci :
	3923.21	— — di polimeri di etilene
	3923.29	— — di altre materie plastiche
	3923.30	— Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili
	3923.40	— Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili
	3923.50	— Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura
	3923.90	— altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
39.24		Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche :
	3924.10	– Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina
	3924.90	– altri
39.25		Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove :
	3925.10	– Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri
	3925.20	– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie
	3925.30	– Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti
	3925.90	– altri
39.26		Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci dal 39.01 al 39.14 :
	3926.10	– Oggetti per l'ufficio e per la scuola
	3926.20	– Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti)
	3926.30	– Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili
	3926.40	– Statuette ed altri oggetti da ornamento
	3926.90	– altri

CAPITOLO 40

GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Note

1. Salvo disposizioni contrarie la denominazione « gomma » comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o no: gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, gomme sintetiche, fatturato (factis) e rigenerati di detti prodotti.
2. Questo capitolo non comprende :
 - a) i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie);
 - b) le calzature e parti di calzature del capitolo 64;
 - c) i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;
 - d) le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;
 - e) gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96;
 - f) gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nelle voci da 40.11 a 40.13.
3. Nelle voci da 40.01 a 40.03 e nella voce 40.05, l'espressione « forme primarie » si applica unicamente alle forme seguenti :
 - a) liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato e altre dispersioni e soluzioni);
 - b) blocchi irregolari, pezzi, balle, polveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti.
4. L'espressione « gomma sintetica », usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 40.02 si riferisce :
 - a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18 °C e 29 °C, possono senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova è ammessa l'aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione; è anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 b) 2) e 3). Per contro non è ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica;
 - b) ai tioplasti (TM);
 - c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite precedente alla lettera a).
5. a) Le voci 40.01 e 40.02 non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate, prima o dopo la coagulazione :
 - 1) di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice prevulcanizzato);
 - 2) di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l'identificazione;
 - 3) di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa, escluse quelle autorizzate alla lettera b).

- b) Le gomme e le mescole di gomme che contengono sostanze qui di seguito citate, sono classificate nelle voci 40.01 e 40.02, secondo il caso, in quanto queste gomme e mescole di gomme, conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi:
- 1) emulsionanti ed agenti antiadesivi;
 - 2) piccole quantità di prodotti di decomposizione di emulsionanti;
 - 3) agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati) agenti di superficie cationici (per ottenere generalmente lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosità ed altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantità.
6. Ai sensi della voce 40.04 per «cascami, avanzi e ritagli», si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, a seguito di taglio usura o altri motivi.
7. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce 40.08.
8. La voce n. 40.10 comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma.
9. Ai sensi delle voci 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 e 40.08 si intendono per «lastre, fogli e nastri» unicamente le lastre, fogli, nastri nonché blocchi di forma regolare, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso nello stato in cui si trovano) ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro).
- Per «profilati» e «bastoni» della voce 40.08 si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
40.01		Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri :
	4001.10	– Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato
		– Gomma naturale in altre forme :
	4001.21	– – Fogli affumicati
	4001.22	– – Gomme tecnicamente specificate (TSNR)
	4001.29	– – altri
4001.30	– Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe	
40.02		Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 40.01 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri :
		– Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR) :
	4002.11	– – Lattice
	4002.19	– – altre
4002.20	– Gomma butadiene (BR)	

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> – Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR) :
	4002.31	– – Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)
	4002.39	– – altre
		– Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR) :
	4002.41	– – Lattice
	4002.49	– – altre
		– Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) :
	4002.51	– – Lattice
	4002.59	– – altre
	4002.60	– Gomma isoprene (IR)
	4002.70	– Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)
	4002.80	– Mescole dei prodotti della voce 40.01 con prodotti di questa voce
		– altre :
	4002.91	– – Lattice
	4002.99	– – altri
40.03	4003.00	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
40.04	4004.00	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli
40.05		Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri :
	4005.10	– Gomma addizionata di nerofumo o di silice
	4005.20	– Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005.10
		– altre :
	4005.91	– – Lastre, fogli e nastri
	4005.99	– – altre
40.06		Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata :
	4006.10	– Profilati per la ricostruzione di coperture
	4006.90	– altri
40.07	4007.00	Fili e corde di gomma vulcanizzata

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
40.08		<p>Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita :</p> <p>– di gomma alveolare :</p> <p>4008.11 – – Lastre, fogli e nastri</p> <p>4008.19 – – altri</p> <p>– di gomma non alveolare :</p> <p>4008.21 – – Lastre, fogli e nastri</p> <p>4008.29 – – altri</p>
40.09		<p>Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) :</p> <p>4009.10 – non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori</p> <p>4009.20 – rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo, senza accessori</p> <p>4009.30 – rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili, senza accessori</p> <p>4009.40 – rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza accessori</p> <p>4009.50 – con accessori</p>
40.10		<p>Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata :</p> <p>4010.10 – di sezione trapezoidale</p> <p>– altri :</p> <p>4010.91 – – di larghezza superiore a 20 cm</p> <p>4010.99 – – altri</p>
40.11		<p>Coperture nuove, di gomma :</p> <p>4011.10 – dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo « break » e auto da corsa)</p> <p>4011.20 – dei tipi utilizzati per autobus o autocarri</p> <p>4011.30 – dei tipi utilizzati per aeroplani</p> <p>4011.40 – dei tipi utilizzati per motocicli</p> <p>4011.50 – dei tipi utilizzati per biciclette</p> <p>– altre :</p> <p>4011.91 – – a ramponi, a spina di pesce o simili</p> <p>4011.99 – – altre</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
40.12		Coperture rigenerate o usate, di gomma; gomme, battistrada amovibili per coperture e protettori (flaps), di gomma : 4012.10 – Coperture rigenerate 4012.20 – Coperture usate 4012.90 – altre
40.13		Camere d'aria, di gomma : 4013.10 – dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo « break » e auto da corsa), autobus o autocarri 4013.20 – dei tipi utilizzati per biciclette 4013.90 – altre
40.14		Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita : 4014.10 – Preservativi 4014.90 – altri
40.15		Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso : – Guanti : 4015.11 – – per chirurgia 4015.19 – – altri 4015.90 – altri
40.16		Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita : 4016.10 – di gomma alveolare – altri : 4016.91 – – Rivestimenti e tappeti da pavimento 4016.92 – – Gomme per cancellare 4016.93 – – Giunti 4016.94 – – Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni 4016.95 – – altri oggetti gonfiabili 4016.99 – – altri
40.17	4017.00	Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi, lavori di gomma indurita

SEZIONE VIII

**PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE;
ARTICOLI DI SELLERIA E FINIMENTI; ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE,
BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA**

CAPITOLO 41

PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO

Note

1. Questo capitolo non comprende:

- a) i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 05.11);
- b) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 05.05 o 67.01, secondo i casi);
- c) le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persiano » e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.

2. Nella nomenclatura l'espressione « cuoio ricostituito » si riferisce alle materie previste nella voce 41.11.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
41.01		<p>Pelli gregge di bovini o di equidi (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate; ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate :</p> <p>4101.10 – Pelli intere di bovini di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secche, a 10 kg se sono salate secche e a 14 kg se sono fresche, salate verdi o altrimenti conservate</p> <p>– altre pelli di bovini, fresche o salate verdi :</p> <p>4101.21 – – intere</p> <p>4101.22 – – Gropponi e mezzi gropponi</p> <p>4101.29 – – altre</p> <p>4101.30 – altre pelli di bovini, altrimenti conservate</p> <p>4101.40 – Pelli di equidi</p>
41.02		<p>Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo :</p> <p>4102.10 – col vello</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci	
41.03		– depilate o senza vello :	
	4102.21	– – piclate	
	4102.29	– – altre	
		Altre pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce o piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo :	
	4103.10	– di caprini	
	4103.20	– di rettili	
	4103.90	– altre	
41.04		Cuoi e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equidi, preparati, diversi da quelli delle voci 41.08 o 41.09 :	
	4104.10	– Cuoi e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²) – altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equidi conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccati :	
	4104.21	– – Cuoi e pelli di bovini sottoposti a preconciatura vegetale	
	4104.22	– – Cuoi e pelli di bovini, altrimenti preconciati	
	4104.29	– – altri – altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equidi pergamenati o preparati dopo la concia :	
	4104.31	– – che presentano il fiore, anche spaccati	
	4104.39	– – altri	
	41.05		Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci 41.08 o 41.09 :
			– conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate :
4105.11		– – sottoposte a preconciatura vegetale	
4105.12		– – altrimenti preconciate	
4105.19		– – altre	
4105.20	– pergamenate o preparate dopo la concia		
41.06		Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 41.08 o 41.09 :	
		– conciate o riconciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate :	
	4106.11	– – sottoposte a preconciatura vegetale	
	4106.12	– – sottoposte ad altra preconciatura	
4106.19	– – altre		

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
41.07	4106.20	<p>– pergamenate o preparate dopo la concia</p> <p>Pelli depilate di altri animali, preparate, diverse da quelle delle voci 41.08 o 41.09 :</p> <p>4107.10 – di suini</p> <p>– di rettili :</p> <p>4107.21 – – sottoposte a preconciatura vegetale</p> <p>4107.29 – – altre</p> <p>4107.90 – di altri animali</p>
41.08	4108.00	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)
41.09	4109.00	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati
41.10	4110.00	Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio
41.11	4111.00	Cuoi ricostituito, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

CAPITOLO 42

**LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI;
OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI;
LAVORI DI BUDELLA**

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 30.06);
- b) gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicceria o da pellicceria artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci 43.03 o 43.04, secondo il caso);
- c) gli articoli di rete confezionati della voce 56.08;
- d) gli oggetti del capitolo 64;
- e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
- f) le fruste, i frustini ed altri articoli della voce 66.02;
- g) i gemelli, braccialetti e le minuterie di fantasia (voce 71.17);
- h) gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);
- ij) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 92.09);
- k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi d'illuminazione);
- l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);
- m) i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbizzi di bottoni, della voce 96.06.

2. Oltre alle disposizioni della precedente nota 1, la voce 42.02 non comprende :

- a) le sacche ottenute con fogli di materia plastica, anche stampati, con impugnature, non concepite per un uso prolungato (voce 39.23);
- b) gli oggetti di materie da intreccio (voce 46.02);
- c) gli oggetti di metalli preziosi, placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite (capitolo 71).

3. Ai sensi della voce 42.03, l'espressione « indumenti ed accessori di abbigliamento » si applica segnatamente ai guanti (compresi i guanti sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce 91.13).

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
42.01	4201.00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
42.02		<p>Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie :</p> <p>– Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili :</p> <p>4202.11 – – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati</p> <p>4202.12 – – con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili</p> <p>4202.19 – – altri</p> <p>– Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura :</p> <p>4202.21 – – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati</p> <p>4202.22 – – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili</p> <p>4202.29 – – altre</p> <p>– Oggetti da tasca o da borsetta :</p> <p>4202.31 – – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati</p> <p>4202.32 – – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili</p> <p>4202.39 – – altri</p> <p>– altri :</p> <p>4202.91 – – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati</p> <p>4202.92 – – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili</p> <p>4202.99 – – altri</p>
42.03		<p>Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti :</p> <p>4203.10 – Indumenti</p> <p>– Guanti e muffole :</p> <p>4203.21 – – speciali per praticare gli sport</p> <p>4203.29 – – altri</p> <p>4203.30 – Cinture, cinturoni e bandoliere</p> <p>4203.40 – altri accessori di abbigliamento</p>
42.04	4204.00	Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecnici

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
42.05	4205.00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti
42.06		Lavori di budella, di pellicola di intestini « boudruche », di vesciche o di tendini :
	4206.10	– Corde di budella
	4206.90	– altri

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

Note

1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria gregge della voce 43.01, nella nomenclatura, l'espressione « pelli da pellicceria », indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale.
2. Questo capitolo non comprende :
 - a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 05.05 o 67.01, secondo il caso);
 - b) le pelli gregge, non depilate, del tipo di quelle da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;
 - c) i guanti misti di pelli da pellicceria o da pelliccia artificiali e di cuoio (voce 42.03);
 - d) gli oggetti del capitolo 64;
 - e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
 - f) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport).
3. Rientrano nella voce 43.03 le pelli da pellicceria e le loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e le loro parti cucite come indumenti, parti o accessori di abbigliamento o come altri articoli.
4. Rientrano nelle voci 43.03 o 43.04, secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo per effetto della nota 2), foderati di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento aventi parti esterne di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.
5. Nella nomenclatura, si considerano come « pellicce artificiali », le imitazioni di pelli da pellicceria ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio o pelli, tessuto od altre materie, escluse le imitazioni ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente, voci 58.01 o 60.01).

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
43.01		<p>Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 41.01, 41.02 o 41.03 :</p> <p>4301.10 — di visone, intere, anche senza teste, code o zampe</p> <p>4301.20 — di coniglio o di lepre, intere, anche senza teste, code o zampe</p> <p>4301.30 — di agnello detto « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persiano » o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe</p> <p>4301.40 — di castoro, intere, anche senza teste, code o zampe</p> <p>4301.50 — di topo muschiato, intere, anche senza teste, code o zampe</p> <p>4301.60 — di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe</p> <p>4301.70 — di foca o di otaria, intere, anche senza teste, code o zampe</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
43.02	4301.80	– altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe
	4301.90	– Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria
		Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 43.03 :
		– Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite :
	4302.11	– – di visone
	4302.12	– – di coniglio o di lepre
	4302.13	– – di agnello detto « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persiano » o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet
	4302.19	– – altre
43.03	4302.20	– Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti
	4302.30	– Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti
		Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria :
43.03	4303.10	– Indumenti ed accessori di abbigliamento
	4303.90	– altri
43.04	4304.00	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali

*SEZIONE IX***LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO;
LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO***CAPITOLO 44***LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO****Note**

1. Questo capitolo non comprende :

- a) il legno in trucioli, in schegge, frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 12.11);
- b) i bambù e le altre materie da intreccio della voce 14.01;
- c) il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (voce 14.04);
- d) i carboni attivati (voce 38.02);
- e) gli oggetti della voce 42.02;
- f) i lavori del capitolo 46;
- g) le calzature e loro parti, del capitolo 64;
- h) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio : ombrelli, bastoni e loro parti);
- ij) i lavori della voce 68.08;
- k) le minuterie di fantasia della voce 71.17;
- l) gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio : pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore);
- m) gli oggetti della sezione XVIII (per esempio : le casse e le gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti);
- n) le parti di armi (voce 93.05);
- o) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
- p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);
- q) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio : pipe e loro parti, bottoni e matite) esclusi i manici e le montature, di legno, per gli articoli della voce 96.03; o
- r) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio : oggetti d'arte).

2. Ai sensi di questo capitolo, per legno detto « addensato » si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallaccatura, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallaccatura, tale trattamento deve essere più spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione) di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità o di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici od un migliore comportamento ai fini elettrici.

3. Per l'applicazione delle voci da 44.14 a 44.21, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto « addensato », sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.

4. I prodotti delle voci 44.10, 44.11 o 44.12 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 44.09, curvati, ondulati, perforati, tagliati o ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci.
5. La voce 44.17 non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie od ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82.
6. Ai sensi di questo capitolo e con riserva delle precedenti note 1 b) e 1 f), il termine « legno » si applica anche al bambù ed alle altre materie di natura legnosa.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
44.01		<p>Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili :</p> <p>4401.10 – Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili</p> <p>– Legno in piccole placche o in particelle :</p> <p>4401.21 – – di conifere</p> <p>4401.22 – – diverso da quello di conifere</p> <p>4401.30 – Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili</p>
44.02	4402.00	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato
44.03		<p>Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato :</p> <p>4403.10 – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione</p> <p>4403.20 – altro, di conifere</p> <p>– altro, dei seguenti legni tropicali :</p> <p>4403.31 – – Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau</p> <p>4403.32 – – White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan</p> <p>4403.33 – – Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong e Kempas</p> <p>4403.34 – – Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré e Iroko</p> <p>4403.35 – – Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba e Azobé</p> <p>– altro :</p> <p>4403.91 – – di quercia (<i>Quercus</i> spp.)</p> <p>4403.92 – – di faggio (<i>Fagus</i> spp.)</p> <p>4403.99 – – altro</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
44.04		<p>Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili :</p>
	4404.10	– di conifere
	4404.20	– diversi da quelli di conifere
44.05	4405.00	Lana (paglia) di legno; farina di legno
44.06		Traversine di legno per strade ferrate o simili :
	4406.10	– non impregnate
	4406.90	– altre
44.07		<p>Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm :</p>
	4407.10	– di conifere
		– dei seguenti legni tropicali :
	4407.21	– – Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong e Kempas
	4407.22	– – Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d’Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba e Azobé
	4407.23	– – Baboen, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia e Balsa
		– altro :
	4407.91	– – di quercia(Quercus spp.)
	4407.92	– – di faggio(Fagus spp.)
	4407.99	– – altro
44.08		<p>Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati (anche giuntati) e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina di spessore inferiore o uguale a 6 mm :</p>
	4408.10	– di conifere
	4408.20	– dei seguenti legni tropicali : Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obéché, Acajou d’Afrique, Sapelli, Baboen, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandro brasiliano e Legno di rosa femmina (Palissandre du Brésil e Bois de rose femelle)
	4408.90	– altro
44.09		<p>Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina :</p>
	4409.10	– di conifere

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
44.10	4409.20	<ul style="list-style-type: none"> – diverso da quello di conifere Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici :
	4410.10	<ul style="list-style-type: none"> – di legno
	4410.90	<ul style="list-style-type: none"> – di altre materie legnose
44.11		Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici : <ul style="list-style-type: none"> – Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm³ : 4411.11 – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie 4411.19 – – altri – Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm³ : 4411.21 – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie 4411.29 – – altri – Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm³ ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm³ : 4411.31 – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie 4411.39 – – altri – altri : 4411.91 – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie 4411.99 – – altri
44.12		Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato : <ul style="list-style-type: none"> – Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm : 4412.11 – – avente almeno uno strato esterno dei seguenti legni tropicali : Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obéché, Acajou d’Afrique, Sapelli, Baboen, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandro brasiliano e Legno di rosa femmina (Palissandre du Brésil e Bois de rose femelle) 4412.12 – – altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere 4412.19 – – altro – altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere : 4412.21 – – contenente almeno un pannello di particelle 4412.29 – – altro – altro : 4412.91 – – contenente almeno un pannello di particelle 4412.99 – – altro

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
44.13	4413.00	Legno detto « addensato », in blocchi, tavole, listelli o profilati
44.14	4414.00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
44.15		Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno :
	4415.10	– Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi
	4415.20	– Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico
44.16	4416.00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
44.17	4417.00	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno
44.18		Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura (« shingles » e « shakes »), di legno :
	4418.10	– Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti
	4418.20	– Porte e loro telai, stipiti e soglie
	4418.30	– Pannelli per pavimenti
	4418.40	– Casseforme per gettate di calcestruzzo
	4418.50	– Tavole di copertura (« shingles » e « shakes »)
	4418.90	– altri
44.19	4419.00	Articoli di legno per la tavola o per la cucina
44.20		Legno intarsiato e legno incrostato : cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94 :
	4420.10	– Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno
	4420.90	– altri
44.21		Altri lavori di legno :
	4421.10	– Grucce per indumenti
	4421.90	– altri

CAPITOLO 45

SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

Nota

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le calzature e le loro parti del capitolo 64;
- b) i cappelli, i copricapo, le acconciature e loro parti del capitolo 65;
- c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, oggetti per sport).

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
45.01		Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato : 4501.10 – Sughero naturale greggio o semplicemente preparato 4501.90 – altri
45.02	4502.00	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbizzi a spigoli vivi per turaccioli)
45.03		Lavori di sughero naturale : 4503.10 – Turaccioli 4503.90 – altri
45.04		Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato : 4504.10 – Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi 4504.90 – altri

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

Note

1. In questo capitolo l'espressione « materiali da intreccio » riguarda i materiali presentati in uno stato o in forme tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. In particolare sono segnatamente considerati come tali, la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambù, i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio: rafia, foglie strette o nastri di foglie di alberi frondosi) o di cortecce, le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamine e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli, preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamine e forme simili del capitolo 54.
2. Questo capitolo non comprende:
- i rivestimenti murali della voce 48.14;
 - lo spago, corde e funi, anche intrecciati (voce 56.07);
 - le calzature, i capelli, i copricapo, ed altre acconciature e loro parti, dei capitoli 64 e 65;
 - i veicoli e le casse delle carrozzerie per veicoli, di materie da intreccio (capitolo 87);
 - gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione).
3. Ai sensi della voce 46.01, sono considerati « materiali da intreccio », trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati, gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente uniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
46.01		Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci) :
	4601.10	– Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce
	4601.20	– Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali – altri :
	4601.91	– – di materiali vegetali
	4601.99	– – altri
46.02		Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 46.01; lavori di luffa :
	4602.10	– di materiali vegetali
	4602.90	– altri

SEZIONE X

**PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE;
AVANZI E RIFIUTI DI CARTA O DI CARTONE;
CARTA E SUE APPLICAZIONI**

CAPITOLO 47

**PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE;
AVANZI E RIFIUTI DI CARTA O DI CARTONE**

Nota

1. Ai sensi della voce 47.02, « paste chimiche di legno per dissoluzione », si intendono le paste chimiche in cui la frazione insolubile, dopo un'ora in una soluzione di soda caustica al 18 % di idrossido di sodio (NaOH) ed alla temperatura di 20 °C, è del 92 % o più in peso nel caso delle paste di legno alla soda o al solfato o dell'88 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno al bisolfito. Per quanto riguarda le sole paste di legno al bisolfito, il tenore di ceneri non deve superare lo 0,15 %, in peso.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci		
47.01	4701.00	Paste meccaniche di legno		
47.02	4702.00	Paste chimiche di legno, per dissoluzione		
47.03		Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione :		
		– gregge :		
		– – di conifere		
		– – diverse da quelle di conifere		
		– semimbianchite o imbianchite :		
		– – di conifere		
		– – diverse da quelle di conifere		
		47.04		Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione :
				– gregge :
				– – di conifere
– – diverse da quelle di conifere				
– semimbianchite o imbianchite :				
– – di conifere				
47.05	4705.00	Paste semichimiche di legno		

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
47.06	4706.10	Paste di altre materie fibrose cellulosiche : – Paste di linters di cotone – altre :
	4706.91	– – meccaniche
	4706.92	– – chimiche
	4706.93	– – semichimiche
47.07		Avanzi e rifiuti di carta o di cartone :
	4707.10	– di carta o cartone Kraft greggi o di carta o cartone ondulati
	4707.20	– di altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta
	4707.30	– di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)
	4707.90	– altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) gli oggetti del capitolo 30;
 - b) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce 32.12;
 - c) la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di belletti (capitolo 33);
 - d) la carta e l'ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (voce 34.01), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (voce 34.05);
 - e) la carta ed il cartone sensibilizzati delle voci da 37.01 a 37.04;
 - f) le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest'ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 48.14 (capitolo 39);
 - g) gli oggetti della voce 42.02 (per esempio : oggetti da viaggio);
 - h) gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio);
 - ij) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);
 - k) gli oggetti dei capitoli 64 o 65;
 - l) gli abrasivi applicati su carta o cartone (voce 68.05) e la mica applicata su carta o cartone (voce 68.14); viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo;
 - m) i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (sezione XV);
 - n) gli oggetti della voce 92.09;
 - o) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport) o del capitolo 96 (per esempio : bottoni).
2. Con riserva delle disposizioni della nota 6, rientrano nelle voci da 48.01 a 48.05 la carta e il cartone che hanno subito, mediante calandratura o altrimenti, una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura ed altre operazioni simili di rifinitura o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonché la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso del trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della voce 48.03, non rientrano nelle predette voci la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso come la patinatura, la spalmatura, l'impregnazione.
3. In questo capitolo è considerata come « carta da giornale » la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali, in cui almeno il 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico, non incollata o molto leggermente incollata, il cui indice di lisciatura, misurato con l'apparecchio Bekk, non superi 200 s su ciascun lato, di peso per metro quadrato compreso tra 40 g inclusi e 57 g inclusi ed avente tenore di ceneri, non superiore all'8 %, in peso.
4. Oltre la carta ed il cartone fabbricati a mano, la voce 48.02 comprende unicamente la carta ed il cartone fabbricati principalmente con pasta imbianchita o con pasta ottenuta con procedimento meccanico e che soddisfano una delle seguenti condizioni :

— Per la carta o i cartoni di peso non superiore a 150 g per m² :

- a) contenere il 10 % o più di fibre ottenute con un procedimento meccanico, e
 - 1) avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g, oppure
 - 2) essere colorati in pasta;

- b) contenere più dell'8 % di ceneri, e
 - 1) avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g, oppure
 - 2) essere colorati in pasta;
- c) contenere più del 3 % di ceneri ed avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) del 60 % o più ⁽¹⁾;
- d) contenere più del 3 % e non più dell'8 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore al 60 % ⁽¹⁾ ed un indice di resistenza alla rottura non superiore a 2,5 kPa/g/m²;
- e) contenere almeno il 3 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più ⁽¹⁾ ed un indice di resistenza alla rottura non superiore a 2,5 kPa/g/m².

— Per la carta o i cartoni di peso per metro quadrato superiore a 150 g :

- a) essere colorati in pasta;
- b) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) del 60 % o più ⁽¹⁾, e
 - 1) uno spessore non superiore a 225 micrometri (micron), o
 - 2) uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non superiore a 508 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore al 3 %;
- c) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore al 60 % ⁽¹⁾, uno spessore non superiore a 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore all'8 %.

La voce 48.02 non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (comprese la carta per sacchetti da tè), la carta-feltro e il cartone feltro.

- 5. In questo capitolo per « carta e cartone Kraft » si intendono la carta ed il cartone in cui almeno l'80 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda.
- 6. La carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o più voci da 48.01 a 48.11, sono da classificare in quella voce che, fra le stesse, in ordine di numerazione, è posta per ultima nella nomenclatura.
- 7. Rientrano nelle voci 48.01, 48.02, da 48.04 a 48.08, 48.10 e 48.11 unicamente la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme :
 - a) in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm; oppure
 - b) in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato.

Con riserva delle disposizioni della nota 6, la carta e il cartone fabbricati a mano, di qualsiasi forma e dimensione, ottenuti tal quali, cioè con sfrangiature dei bordi derivanti direttamente dalla fabbricazione, restano classificati nella voce 48.02.

- 8. Per « carta da parati e rivestimenti murali simili », si intendono ai sensi della voce 48.14 :
 - a) la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non superiore a 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti :
 - 1) granulata, gofrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio: con applicazione di borra di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione;
 - 2) la cui superficie si presenta granulata a causa della incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc.;
 - 3) spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, gofrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata; oppure

⁽¹⁾ L'indice di bianchezza (fattore di riflessione) si deve misurare con i metodi ELREPHO, GE o con qualsiasi altro metodo equivalente riconosciuto a livello internazionale.

- 4) ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente;
- b) gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti;
- c) i rivestimenti murali di carta costituiti da più pannelli, in rotoli o in fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo.

I lavori, su supporto di carta o di cartone, utilizzabili tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce 48.15.

9. La voce 48.20 non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma, anche stampati, impressi a secco o perforati.
10. Rientrano segnalamente nella voce 48.23 la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta-pizzo.
11. Esclusi gli articoli delle voci 48.14 o 48.21, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49.

Note di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 4804.11 e 4804.19 sono considerati come « carta e cartone per copertine detti « *Kraftliner* », la carta e il cartone apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno l'80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Müllen) uguale ai valori indicati nella seguente tabella, oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati o estrapolati linearmente :

Grammatura g/m ²	Resistenza minima alla rottura (Müllen) kPa
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. Ai sensi delle sottovoci 4804.21 e 4804.29, è considerata come « carta Kraft per sacchi di grande capacità », la carta apprettata, presentata in rotoli, in cui almeno l'80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato compreso tra 60 g inclusi e 115 g inclusi e rispondente indifferentemente all'una o all'altra delle seguenti condizioni :

- a) avere un indice Müllen di rottura uguale o superiore a 38 ed un allungamento superiore al 4,5 % di traverso ed a 2 % nella direzione della macchina;

- b) avere resistenze minime alla lacerazione ed alla rottura per trazione corrispondenti a quelle indicate nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati linearmente :

Grammatura g/m ²	Resistenza minima alla lacerazione mN		Resistenza minima alla rottura per trazione kN/m	
	Direzione della macchina	Direzione della macchina più di traverso	di traverso	Direzione della macchina più di traverso
60	700	1 510	1,9	6
70	830	1 790	2,3	7,2
80	965	2 070	2,8	8,3
100	1 230	2 635	3,7	10,6
115	1 425	3 060	4,4	12,3

3. Ai sensi della sottovoce 4805.10, per « carta di pasta semichimica da ondulare » si intende la carta presentata in rotoli in cui almeno il 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre gregge di legno di alberi frondosi ottenute con procedimento semichimico, e in cui la resistenza alla compressione, misurata con il metodo CMT 60 (Concora Medium Test con 60 minuti di condizionamento) è superiore a 20 kgf con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.
4. Ai sensi della sottovoce 4805.30, per « carta al solfito per imballaggio », si intende la carta frizionata in cui più del 40 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al bisolfito, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % ed un indice Müllen di rottura uguale o superiore a 15.
5. Ai sensi della sottovoce 4810.21, per « carta patinata leggera detta "L.W.C." », si intende la carta patinata sui due lati, di un peso totale per metro quadrato non superiore a 72 g, in cui il peso della patina non supera 15 g/m² per lato, su un supporto in cui almeno il 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
48.01	4801.00	Carta da giornale, in rotoli o in fogli
48.02		Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta delle voci 48.01 o 48.03; carta e cartone fabbricati a mano :
	4802.10	– Carta e cartone fabbricati a mano
	4802.20	– Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità
	4802.30	– Carta da supporto per carta carbone
	4802.40	– Carta da supporto per carta da parati
		– altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui al massimo il 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da tali fibre :
	4802.51	– – di peso inferiore a 40 g per m ²
	4802.52	– – di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ²
	4802.53	– – di peso superiore a 150 g per m ²

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	4802.60	— altra carta e altro cartone, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento meccanico
48.03	4803.00	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per simili articoli per uso domestico, igienico o di toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspate, pieghettate, gofrate, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di larghezza superiore a 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con almeno un lato superiore a 36 cm a foglio spiegato
48.04		<p>Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 48.02 o 48.03 :</p> <p>— Carta e cartone per copertine, detti « Kraftliner » :</p> <p>4804.11 — — greggi</p> <p>4804.19 — — altri</p> <p>— Carta Kraft per sacchi di grande capacità :</p> <p>4804.21 — — greggia</p> <p>4804.29 — — altra</p> <p>— altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m² :</p> <p>4804.31 — — greggi</p> <p>4804.39 — — altri</p> <p>— altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m² :</p> <p>4804.41 — — greggi</p> <p>4804.42 — — con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico</p> <p>4804.49 — — altri</p> <p>— altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m² :</p> <p>4804.51 — — greggi</p> <p>4804.52 — — con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico</p> <p>4804.59 — — altri</p>
48.05		<p>Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli :</p> <p>4805.10 — Carta di pasta semichimica da ondulare detta « fluting »</p> <p>— Carta e cartone a più strati :</p> <p>4805.21 — — con imbianchimento di ogni strato</p> <p>4805.22 — — con imbianchimento di un solo strato esterno</p> <p>4805.23 — — costituiti da tre o più strati di cui soltanto i due strati esterni sono imbianchiti</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci	
48.06	4805.29	- - altri	
	4805.30	- Carta da imballaggio al solfito	
	4805.40	- Carta da filtro e cartone da filtro	
	4805.50	- Carta-feltro e cartone-feltro, carta e cartone lanosi	
	4805.60	- altra carta ed altro cartone di peso non superiore a 150 g per m ²	
	4805.70	- altra carta ed altro cartone di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m ²	
	4805.80	- altra carta ed altro cartone di peso uguale o superiore a 225 g per m ²	
		Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta « cristallo », e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli :	
	4806.10	- Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)	
	4806.20	- Carta impermeabile ai grassi (<i>greaseproof</i>)	
	4806.30	- Carta da lucido	
	4806.40	- Carta detta « cristallo » e altre carte calandrate trasparenti o traslucide	
	48.07		Carta e cartone, piatti, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli :
		4807.10	- Carta e cartone con intercalazione di bitume, catrame o asfalto - altri :
		4807.91	- - Carta paglia e cartone paglia, anche ricoperti di carta diversa dalla carta paglia
		4807.99	- - altri
		48.08	
	4808.10		- Carta e cartone ondulati, anche perforati
	4808.20		- Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata
4808.30	- altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata		
4808.90	- altri		
48.09		Carta carbone, carta detta « autocopiante » e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli di larghezza superiore a 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con almeno un lato superiore a 36 cm a foglio spiegato :	
	4809.10	- Carta carbone e carta simile	
	4809.20	- Carta detta « autocopiante »	
	4809.90	- altra	

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
48.10		<p>Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura, o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli :</p> <p>– Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre :</p> <p>4810.11 – di peso non superiore a 150 g per m²</p> <p>4810.12 – di peso superiore a 150 g per m²</p> <p>– Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico :</p> <p>4810.21 – Carta patinata leggera, detta « L.W.C »</p> <p>4810.29 – altri</p> <p>– Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici :</p> <p>4810.31 – con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m²</p> <p>4810.32 – con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m²</p> <p>4810.39 – altri</p> <p>– altra carta ed altro cartone :</p> <p>4810.91 – a più strati</p> <p>4810.99 – altri</p>
48.11		<p>Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti delle voci 48.03, 48.09, 48.10 o 48.18 :</p> <p>4811.10 – Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto</p> <p>– Carta e cartone gommati o adesivi :</p> <p>4811.21 – autoadesivi</p> <p>4811.29 – altri</p> <p>– Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi) :</p> <p>4811.31 – con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m²</p> <p>4811.39 – altri</p> <p>4811.40 – Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerina</p> <p>4811.90 – altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
48.12	4812.00	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta
48.13		Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti :
	4813.10	– in blocchetti o in tubetti
	4813.20	– in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm
	4813.90	– altra
48.14		Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie :
	4814.10	– Carta detta « Ingrain »
	4814.20	– Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata
	4814.30	– Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente
	4814.90	– altri
48.15	4815.00	Copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati
48.16		Carta carbone, carta detta « autocopiante » e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 48.09), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole :
	4816.10	– Carta carbone e carta simile
	4816.20	– Carta detta « autocopiante »
	4816.30	– Matrici complete per duplicatori
	4816.90	– altra
48.17		Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza :
	4817.10	– Buste
	4817.20	– Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza
	4817.30	– Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
48.18		Carta igienica, fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di carta di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa :
	4818.10	– Carta igienica
	4818.20	– Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani
	4818.30	– Tovaglie e tovaglioli da tavola
	4818.40	– Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
48.19	4818.50	– Indumenti ed accessori di abbigliamento
	4818.90	– altri
		Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili :
	4819.10	– Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato
	4819.20	– Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato
	4819.30	– Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più
	4819.40	– altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci
	4819.50	– altri imballaggi, comprese le buste per dischi
4819.60	– Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili	
48.20		Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone :
	4820.10	– Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili
	4820.20	– Quaderni
	4820.30	– Raccoglitori, classificatori, legature volanti, cartelline e copertine per incartamenti
	4820.40	– Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati
	4820.50	– Album per campioni o per collezioni
	4820.90	– altri
48.21		Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non :
	4821.10	– stampate
	4821.90	– altre
48.22		Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti :
	4822.10	– dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili
	4822.90	– altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
48.23		<p>Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli : 4823.11 – – autoadesivi 4823.19 – – altra 4823.20 – Carta da filtro e cartone da filtro 4823.30 – Schede non perforate, anche presentate in strisce, per macchine a schede perforate 4823.40 – Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi – altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici : 4823.51 – – stampati, impressi a secco, perforati 4823.59 – – altri 4823.60 – Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone 4823.70 – Articoli foggiate a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta 4823.90 – altri

CAPITOLO 49

**PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE;
TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI**

Note

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) le negative e positive fotografiche su supporti trasparenti (capitolo 37);
 - b) le carte geografiche, piante e globi, in rilievo, anche stampati (voce 90.23);
 - c) le carte da gioco e gli altri oggetti del capitolo 95;
 - d) le incisioni, le stampe e litografie originali (voce 97.02), i francobolli, le marche da bollo, le marche postali, le buste del primo giorno d'emissione, gli interi postali e gli oggetti analoghi della voce 97.04, nonché gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni ed altri oggetti del capitolo 97.
2. Ai sensi del capitolo 49, il termine « stampato » significa anche riprodotto con duplicatore, ottenuto con un procedimento ordinato da un elaboratore, mediante goffatura, fotografia, fotocopia, termocopia o dattilografia.
3. I giornali e le pubblicazioni periodiche incarttonati o rilegati nonché le collezioni di giornali o di pubblicazioni periodiche presentate sotto una stessa copertina, rientrano nella voce 49.01, anche se contengono pubblicità.
4. Rientrano ugualmente nella voce 49.01 :
 - a) le raccolte di incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni sono accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;
 - b) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;
 - c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, incarttonati, oppure rilegati.

Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non sono accompagnate da un testo e presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce 49.11.
5. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo, la voce 49.01 non comprende le pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicità (per esempio : opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni commerciali, propaganda turistica). Tali pubblicazioni rientrano nella voce 49.11.
6. Si considerano come « album o libri di immagini per bambini », ai sensi della voce 49.03, gli album o libri per bambini nei quali le illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha soltanto un interesse secondario.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
49.01		<p>Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti :</p> <p style="padding-left: 20px;">— in fogli sciolti, anche piegati</p> <p style="padding-left: 20px;">— altri :</p> <p style="padding-left: 40px;">— — Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	4901.99	-- altri
49.02		Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità :
	4902.10	-- con almeno quattro edizioni settimanali
	4902.90	-- altri
49.03	4903.00	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini
49.04	4904.00	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata
49.05		Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati :
	4905.10	-- Globi
		-- altri :
	4905.91	-- -- in forma di libri o di opuscoli
	4905.99	-- -- altri
49.06	4906.00	Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra
49.07	4907.00	Francobolli, marche da bollo e simili, non oblitterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata; biglietti di banca, assegni, titoli azionari od obbligazioni e titoli simili
49.08		Decalcomanie di ogni genere :
	4908.10	-- Decalcomanie vetrificabili
	4908.90	-- altre
49.09	4909.00	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni
49.10	4910.00	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare
49.11		Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie :
	4911.10	-- Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili
		-- altri :
	4911.91	-- -- Immagini, incisioni e fotografie
	4911.99	-- -- altri

SEZIONE XI**MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI****Note**

1. Questa sezione non comprende :
 - a) i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 05.02), i crini ed i cascami di crini (voce 05.03);
 - b) i capelli ed i lavori di capelli (voci 05.01, 67.03 o 67.04); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati per presse di oleifici per usi tecnici analoghi sono compresi nella voce 59.11;
 - c) i linters di cotone ed altri prodotti vegetali del capitolo 14;
 - d) l'amianto della voce 25.24, gli oggetti di amianto ed altri prodotti delle voci 68.12 o 68.13;
 - e) i prodotti delle voci 30.05 o 30.06 (per esempio : ovatte, garze, bende e simili per medicina, chirurgia odontoiatria o veterinaria, legature sterili per suture chirurgiche);
 - f) i tessuti sensibilizzati delle voci da 37.01 a 37.04;
 - g) i monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore ad 1 mm e le lamelle o forme simili (per esempio : paglia artificiale) di larghezza apparente superiore a 5 mm, di materia plastica (capitolo 39), nonché le trecce, tessuti ed altri lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, costituiti da questi stessi prodotti (capitolo 46);
 - h) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39;
 - ij) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 40;
 - k) le pelli non depilate (capitoli 41 o 43) e i manufatti di pelli da pellicceria o di pellicce artificiali delle voci 43.03 o 43.04;
 - l) gli oggetti di materie tessili delle voci 42.01 o 42.02;
 - m) i prodotti ed oggetti del capitolo 48 (per esempio : l'ovatta di cellulosa);
 - n) le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, del capitolo 64;
 - o) le retine per capelli ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;
 - p) i prodotti del capitolo 67;
 - q) i prodotti tessili ricoperti di abrasivi (n. 68.05), nonché le fibre di carbone e lavori costituiti da tali fibre, della voce 68.15;
 - r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo è di fibre di vetro (capitolo 70);
 - s) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, oggetti lettereci, apparecchi per l'illuminazione);
 - t) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport, reti per attività sportive).
2. A. I prodotti tessili dei capitoli da 50 a 55 o delle voci 58.09 o 59.02 contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.
B. Per l'applicazione di questa regola :
 - a) i filati di crine rivestiti (spiralati) (voce 51.10) e i filati metallici (voce 56.05) sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;

- b) la scelta della voce per la classificazione si effettua determinando, prima, il capitolo, poi, nell'ambito di questo capitolo, la voce applicabile, senza tener conto di qualsiasi materia tessile che non rientra in questo capitolo;
- c) quando i capitoli 54 e 55 sono entrambi da prendere in considerazione con un altro capitolo, questi due capitoli vanno considerati come un solo ed unico capitolo;
- d) quando un capitolo od una voce si riferiscono a più materie tessili, queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile.

C. Le disposizioni dei paragrafi A e B si applicano anche ai filati specificati nelle seguenti note 3, 4, 5 o 6.

3. A. Con riserva delle eccezioni previste dal seguente paragrafo B, in questa sezione per « spago, corde e funi », si intendono i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto [câblés]) :

- a) di seta, di cascami di seta con titolo superiore a 20 000 decitex;
- b) di fibre tessili sintetiche od artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofilamenti del capitolo 54) con titolo superiore a 10 000 decitex;
- c) di canapa o di lino :
 - 1) lucidati con titolo, di 1 429 decitex o più;
 - 2) non lucidati, con titolo superiore a 20 000 decitex;
- d) di cocco, a tre capi o più;
- e) di altre fibre vegetali, con titolo superiore a 20 000 decitex;
- f) armati di fili di metallo.

B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano :

- a) ai filati di lana, di peli o di crine, ed ai filati di carta, non armati di fili di metallo;
- b) ai fasci (câbles) di filamenti sintetici od artificiali del capitolo 55 ed ai multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro del capitolo 54;
- c) al pelo di Messina della voce 50.06 ed ai monofilamenti del capitolo 54;
- d) ai fili metallici della voce 56.05; per i filati tessili armati di fili di metallo valgono le disposizioni del precedente paragrafo A f);
- e) ai filati di ciniglia, ai filati rivestiti (spiralati) ed ai filati detti « a catenella » della voce 56.06.

4. A. Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per « filati condizionati per la vendita al minuto » nei capitoli 50, 51, 52, 54 e 55, si intendono i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)) avvolti :

- a), su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, di peso massimo (supporto compreso) di :
 - 1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; oppure
 - 2) 125 g per gli altri filati;
- b) in gomitolì, in matasse o in matassine di un peso massimo di :
 - 1) 85 g per i filati di filamenti sintetici od artificiali con titolo inferiore a 3 000 decitex, di seta o cascami di seta; oppure
 - 2) 125 g per gli altri filati con titolo inferiore a 2 000 decitex; oppure
 - 3) 500 g per gli altri filati;

c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più filati divisori, le matassine aventi un peso uniforme non superiore a :

- 1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; o
- 2) 125 g per gli altri filati.

B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano :

a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, esclusi :

- 1) i filati semplici di lana o di peli fini, greggi; e
- 2) i filati semplici di lana o di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, con titolo superiore a 5 000 decitex;

b) ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés) :

- 1) di seta o di cascami di seta, comunque presentati; oppure
- 2) di altre materie tessili (esclusi lana o peli fini), presentati in matasse;

c) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, con titolo inferiore od uguale a 133 decitex;

d) ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di qualunque materia tessile, presentati :

- 1) in matasse ad aspatura incrociata; oppure
- 2) su supporto o su altra condizionatura che implica il loro impiego nell'industria tessile (per esempio : su tubi per ritorcitori, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo).

5. Nelle voci 52.04, 54.01 e 55.08, per « filati per cucire » si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni :

- a) essere avvolti su supporti (per esempio : bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g;
- b) essere apprettati; e
- c) avere di torsione finale « Z ».

6. In questa sezione per « filati ad alta tenacità » si intendono i filati di una tenacità, espressa in cN/tex (centinewton per tex) superiore ai seguenti limiti :

filati semplici di nylon o di altre poliammidi oppure di poliesteri	60 cN/tex
filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di nylon o di altre poliammidi, oppure di poliesteri	53 cN/tex
filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di rayon viscosa	27 cN/tex

7. In questa sezione, per « confezionati » si intendono :

- a) i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;
- b) i manufatti ottenuti finiti e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo (« quadrati ») e coperte;
- c) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con fili riportati; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicemente fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate;
- d) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;

- e) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (escluse pezze dello stesso tessile riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché le pezze costituite da due o più tessili sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di una materia d'imbottitura);
- f) i manufatti di stoffe a maglia ottenuti in forma, presentati in pezze di più singoli.
8. Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo stesso delle voci, non rientrano nei capitoli da 50 a 55 o nei capitoli da 56 a 60, i manufatti confezionati ai sensi della nota 7. Non rientrano nei capitoli dal 50 al 55 i manufatti da classificare nei capitoli dal 56 al 59.
9. Sono assimilati ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.
10. I manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma vanno classificati in questa sezione.
11. In questa sezione, il termine « impregnati » comprende ugualmente gli aderizzati.
12. In questa sezione, il termine « poliammidi » comprende ugualmente gli aramidi.
13. Salvo disposizioni contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificate nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto.

Note di sottovoci

1. In questa sezione e, se del caso, nella nomenclatura, si intendono per :

a) « Filati di elastomeri »

i filati di filamenti (compresi i monofilamenti) di materie tessili sintetiche, diversi dai filati testurizzati, che possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento pari a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.

b) « Filati greggi »

i filati :

- 1) che presentano il colore naturale delle fibre costitutive e che non hanno subito né imbianchimento, né tintura (anche nella massa), né stampaggio; oppure
- 2) senza colore ben definito (detti « filati grisaglia ») ottenuti da sfilacciati.

Questi filati possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace (il colore fugace sparisce dopo semplice lavaggio con sapone) e, nel caso delle fibre sintetiche od artificiali, essere stati trattati nella massa con prodotti di opacizzazione (per esempio : diossido di titanio).

c) « Filati imbianchiti »

i filati :

- 1) che hanno subito un trattamento di imbianchimento o fabbricati con fibre imbianchite, oppure, salvo disposizione contraria, tinti in bianco (anche nella massa) o che hanno ricevuto un appretto bianco; oppure
- 2) costituiti da un miscuglio di fibre gregge e di fibre imbianchite; oppure
- 3) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti.

d) « Filati a colori (tinti o stampati) »

i filati :

- 1) tinti (anche nella massa) diversamente che in bianco o di colore fugace, stampati, o fabbricati con fibre tinte o stampate; oppure
- 2) costituiti da un miscuglio di fibre tinte di colori diversi o da un miscuglio di fibre gregge o imbianchite e da fibre a colori (filati screziati o mischiati), o stampati ad uno o più colori ad intervalli, in modo da presentare l'aspetto di una struttura a puntini; oppure
- 3) ottenuti da lucignoli o nastri che sono stati stampati; oppure
- 4) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori.

Le definizioni di cui sopra si applicano mutatis mutandis, anche ai monofilamenti, alle lamelle o forme simili del capitolo 54.

e) « Tessuti greggi »

i tessuti ottenuti da filati greggi che non hanno subito né imbianchimento, né tintura, né stampaggio. Questi tessuti possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace.

f) « Tessuti imbianchiti »

i tessuti :

- 1) imbianchiti o, salvo disposizione contraria, tinti in bianco o che hanno ricevuto un appretto bianco, in pezza; oppure
- 2) costituiti da filati imbianchiti; oppure
- 3) costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti.

g) « Tessuti tinti »

i tessuti :

- 1) tinti diversamente che in bianco (salvo disposizione contraria), di un solo colore uniforme o che hanno ricevuto un appretto a colori diversi dal bianco (salvo disposizione contraria), in pezza; oppure
- 2) costituiti da filati di un solo colore uniforme.

h) « Tessuti di filati di diversi colori »

i tessuti (diversi da quelli stampati) :

- 1) costituiti da filati di colori differenti o da filati con sfumature dello stesso colore, diversi dalla tinta naturale delle fibre costitutive; oppure
- 2) costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori; oppure
- 3) costituiti da filati screziati o mischiati.

(In ogni caso, i filati che costituiscono le cimose e i capi di pezza non vanno presi in considerazione.)

ij) « Tessuti stampati »

i tessuti stampati in pezza, anche se costituiti da filati di diversi colori.

(Sono assimilati ai tessuti stampati i tessuti con disegni ottenuti per esempio al pennello, alla spazzola, con pistola a spruzzo, con carta detta « transfert », mediante floccaggio o col procedimento batik.)

La mercerizzazione non ha alcuna incidenza sulla classificazione dei filati o tessuti di cui alle definizioni precedenti.

k) « Armatura a tela »

una struttura di tessuto in cui ogni filo di trama passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi dell'ordito, ed ogni filo dell'ordito passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi della trama.

2. A. I manufatti dei capitoli da 56 a 63 che contengono due o più materie tessili, vanno considerati come interamente costituiti dalla materia tessile che sarebbe presa in considerazione, ai sensi della nota 2 di questa sezione, per la classificazione di un manufatto dei capitoli da 50 a 55 costituito dalle stesse materie.

B. Per l'applicazione di questa regola :

- a) se del caso, si tiene conto unicamente della parte che determina la classificazione ai sensi della regola generale interpretativa n. 3;
- b) non si tiene conto del tessuto di fondo quando i prodotti tessili comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata o riccia;
- c) si tiene conto unicamente del tessuto di fondo nel caso di ricami della voce 58.10. Tuttavia, la classificazione dei ricami chimici o « aériennes » o dei ricami senza fondo visibile va effettuata tenendo conto unicamente dei fili di ricamo.

CAPITOLO 50

SETA

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
50.01	5001.00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
50.02	5002.00	Seta greggia (non torta)
50.03		Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati) :
	5003.10	– non cardati né pettinati
	5003.90	– altri
50.04	5004.00	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto
50.05	5005.00	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto
50.06	5006.00	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)
50.07		Tessuti di seta o di cascami di seta :
	5007.10	– Tessuti di roccadino (bourrette)
	5007.20	– altri tessuti, contenenti almeno l'85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino (bourrette)
	5007.90	– altri tessuti

CAPITOLO 51

LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE

Nota

1. Nella nomenclatura, si intendono per :

- a) lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini;
- b) peli fini, i peli di alpagà, lama, vigogna, cammello, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;
- c) peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 05.02) ed i crini (voce 05.03).

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
51.01		Lane, non cardate né pettinate : – sucide, comprese le lane lavate a dosso : 5101.11 – – Lane di tosatura 5101.19 – – altre – sgrassate, non carbonizzate : 5101.21 – – Lane di tosatura 5101.29 – – altre 5101.30 – carbonizzate
51.02		Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati : 5102.10 – Peli fini 5102.20 – Peli grossolani
51.03		Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati : 5103.10 – Pettinacce di lana o di peli fini 5103.20 – altri cascami di lana o di peli fini 5103.30 – Cascami di peli grossolani
51.04	5104.00	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani
51.05	5105.10	Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la « lana pettinata alla rinfusa ») : – Lana cardata

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		– Lana pettinata :
	5105.21	– – « Lana pettinata alla rinfusa ».
	5105.29	– – altra
	5105.30	– Peli fini, cardati o pettinati
	5105.40	– Peli grossolani, cardati o pettinati
51.06		Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto :
	5106.10	– contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana
	5106.20	– contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana
51.07		Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto :
	5107.10	– contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana
	5107.20	– contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana
51.08		Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto :
	5108.10	– cardati
	5108.20	– pettinati
51.09		Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto :
	5109.10	– contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana o di peli fini
	5109.90	– altri
51.10	5110.00	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto
51.11		Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati :
		– contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana o di peli fini :
	5111.11	– – di peso non superiore a 300 g/m ²
	5111.19	– – altri
	5111.20	– altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali
	5111.30	– altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue
	5111.90	– altri
51.12		Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati :
		– contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana o di peli fini :
	5112.11	– – di peso non superiore a 200 g/m ²
	5112.19	– – altri
	5112.20	– altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
51.13	5112.30	– altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue
	5112.90	– altri
	5113.00	Tessuti di peli grossolani o di crine

CAPITOLO 52

COTONE

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 5209.42 e 5211.42, per « tessuti detti "denim" » si intendono i tessuti ad armatura saia, il cui rapporto d'armatura non supera 4, compresa la saia spezzata o raso di 4, ad effetto di ordito, di cui i fili di ordito sono tinti di blu mentre quelli della trama sono greggi, imbianchiti, tinti di grigio o colorati di blu più chiaro dei fili di ordito.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
52.01	5201.00	Cotone, non cardato né pettinato
52.02	5202.10	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) : – Cascami di filati – altri :
	5202.91	– – sfilacciati
	5202.99	– – altri
52.03	5203.00	Cotone, cardato o pettinato
52.04	5204.11	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto : – non condizionati per la vendita al minuto : – – contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone
	5204.19	– – altri
	5204.20	– condizionati per la vendita al minuto
52.05	5205.11	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno l'85 % in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto : – Filati semplici, di fibre non pettinate : – – aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)
	5205.12	– – aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)
	5205.13	– – aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)
	5205.14	– – aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)
	5205.15	– – aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<p>— Filati semplici, di fibre pettinate :</p> <p>5205.21 — — aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)</p> <p>5205.22 — — aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)</p> <p>5205.23 — — aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)</p> <p>5205.24 — — aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)</p> <p>5205.25 — — aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)</p> <p>— Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate :</p> <p>5205.31 — — aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)</p> <p>5205.32 — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)</p> <p>5205.33 — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)</p> <p>5205.34 — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)</p> <p>5205.35 — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)</p> <p>— Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate :</p> <p>5205.41 — — aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)</p> <p>5205.42 — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)</p> <p>5205.43 — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)</p> <p>5205.44 — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)</p> <p>5205.45 — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)</p>
52.06		<p>Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto :</p> <p>— Filati semplici, di fibre non pettinate :</p> <p>5206.11 — — aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)</p> <p>5206.12 — — aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)</p> <p>5206.13 — — aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)</p> <p>5206.14 — — aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	5206.15	— — aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)
		— Filati semplici, di fibre pettinate :
	5206.21	— — aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)
	5206.22	— — aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)
	5206.23	— — aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)
	5206.24	— — aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)
	5206.25	— — aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)
		— Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre non pettinate :
	5206.31	— — aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)
	5206.32	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)
	5206.33	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)
	5206.34	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)
	5206.35	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)
		— Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre pettinate :
	5206.41	— — aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)
	5206.42	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)
	5206.43	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)
	5206.44	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)
	5206.45	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)
52.07		Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto :
	5207.10	— contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone
	5207.90	— altri
52.08		Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m² :
		— greggi :
	5208.11	— — ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	5208.12	— — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²
	5208.13	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
	5208.19	— — altri tessuti — imbianchiti :
	5208.21	— — ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²
	5208.22	— — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²
	5208.23	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
	5208.29	— — altri tessuti — tinti :
	5208.31	— — ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²
	5208.32	— — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²
	5208.33	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto non supera 4
	5208.39	— — altri tessuti — di filati di diversi colori :
	5208.41	— — ad armatura a tela di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²
	5208.42	— — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²
	5208.43	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
	5208.49	— — altri tessuti — stampati :
	5208.51	— — ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²
	5208.52	— — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²
	5208.53	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
	5208.59	— — altri tessuti
52.09		Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno l'85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m ² : — greggi :
	5209.11	— — ad armatura a tela
	5209.12	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
	5209.19	— — altri tessuti

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> – imbianchiti : 5209.21 – – ad armatura a tela 5209.22 – – ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 5209.29 – – altri tessuti – tinti : 5209.31 – – ad armatura a tela 5209.32 – – ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 5209.39 – – altri tessuti – di filati di diversi colori : 5209.41 – – ad armatura a tela 5209.42 – – Tessuti detti « denim » 5209.43 – – altri tessuti ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 5209.49 – – altri tessuti – stampati : 5209.51 – – ad armatura a tela 5209.52 – – ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 5209.59 – – altri tessuti
52.10		<p>Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m² :</p> <ul style="list-style-type: none"> – greggi : 5210.11 – – ad armatura a tela 5210.12 – – ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 5210.19 – – altri tessuti – imbianchiti : 5210.21 – – ad armatura a tela 5210.22 – – ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 5210.29 – – altri tessuti – tinti : 5210.31 – – ad armatura a tela

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci	
52.11	5210.32	-- ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	
	5210.39	-- altri tessuti -- di filati di diversi colori :	
	5210.41	-- ad armatura a tela	
	5210.42	-- ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	
	5210.49	-- altri tessuti -- stampati :	
	5210.51	-- ad armatura a tela	
	5210.52	-- ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	
	5210.59	-- altri tessuti	
		Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m ² :	
		-- greggi :	
	5211.11	-- ad armatura a tela	
	5211.12	-- ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	
	5211.19	-- altri tessuti -- imbianchiti :	
	5211.21	-- ad armatura a tela	
	5211.22	-- ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	
	5211.29	-- altri tessuti -- tinti :	
	5211.31	-- ad armatura a tela	
	5211.32	-- ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	
	5211.39	-- altri tessuti -- di filati di diversi colori :	
	5211.41	-- ad armatura a tela	
	5211.42	-- Tessuti detti « denim »	
	5211.43	-- altri tessuti ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	
	5211.49	-- altri tessuti	

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
52.12		<ul style="list-style-type: none"> - stampati :
	5211.51	<ul style="list-style-type: none"> - - ad armatura a tela
	5211.52	<ul style="list-style-type: none"> - - ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
	5211.59	<ul style="list-style-type: none"> - - altri tessuti
		<p>Altri tessuti di cotone :</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - di peso inferiore o uguale a 200 g/m² :
	5212.11	<ul style="list-style-type: none"> - - greggi
	5212.12	<ul style="list-style-type: none"> - - imbianchiti
	5212.13	<ul style="list-style-type: none"> - - tinti
	5212.14	<ul style="list-style-type: none"> - - di filati di diversi colori
	5212.15	<ul style="list-style-type: none"> - - stampati
		<ul style="list-style-type: none"> - di peso superiore a 200 g/m² :
	5212.21	<ul style="list-style-type: none"> - - greggi
	5212.22	<ul style="list-style-type: none"> - - imbianchiti
	5212.23	<ul style="list-style-type: none"> - - tinti
5212.24	<ul style="list-style-type: none"> - - di filati di diversi colori 	
5212.25	<ul style="list-style-type: none"> - - stampati 	

CAPITOLO 53

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA
E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
53.01		<p>Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) :</p> <p>5301.10 – Lino greggio o macerato</p> <p>– Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato :</p> <p>5301.21 – – maciullato o stigliato</p> <p>5301.29 – – altro</p> <p>5301.30 – Stoppe e cascami di lino</p>
53.02		<p>Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) :</p> <p>5302.10 – Canapa greggia o macerata</p> <p>5302.90 – altri</p>
53.03		<p>Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) :</p> <p>5303.10 – Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate</p> <p>5303.90 – altri</p>
53.04		<p>Sisal ed altre fibre tessili del genere « Agave », gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) :</p> <p>5304.10 – Sisal ed altre fibre tessili del genere « Agave », gregge</p> <p>5304.90 – altri</p>
53.05		<p>Cocco, abaca (canapa di Manila o « <i>Musa textilis</i> Nee »), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) :</p> <p>– di cocco (coir) :</p> <p>5305.11 – – greggi</p> <p>5305.19 – – altri</p> <p>– di abaca :</p> <p>5305.21 – – greggi</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	5305.29	-- altri
		-- altri :
	5305.91	-- greggi
	5305.99	-- altri
53.06		Filati di lino :
	5306.10	-- Semplici
	5306.20	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)
53.07		Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03 :
	5307.10	-- semplici
	5307.20	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)
53.08		Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta :
	5308.10	-- Filati di cocco
	5308.20	-- Filati di canapa
	5308.30	-- Filati di carta
	5308.90	-- altri
53.09		Tessuti di lino :
		-- contenenti, in peso, almeno l'85 % di lino :
	5309.11	-- greggi o imbianchiti
	5309.19	-- altri
		-- contenenti, in peso, meno dell'85 % di lino :
	5309.21	-- greggi o imbianchiti
	5309.29	-- altri
53.10		Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03 :
	5310.10	-- greggi
	5310.90	-- altri
53.11	5311.00	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta

CAPITOLO 54

FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI

Note

1. Nella nomenclatura i termini « fibre sintetiche o artificiali » indicano le fibre in fiocco ed i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente :

- a) per polimerizzazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani o derivati polivinilici;
 b) per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (per esempio : cellulosa, caseina, proteine, alghe), quali rayon viscosa, acetato di cellulosa, cupro o alginato.

Si considerano come « sintetiche » le fibre definite alla lettera a), come « artificiali » quelle definite alla lettera b).

I termini « sintetiche » e « artificiali » si applicano ugualmente, con lo stesso significato, all'espressione « materie tessili ».

2. Sono esclusi dalle voci 54.02 e 54.03 i fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali del capitolo 55.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
54.01		Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto :
	5401.10	– di filamenti sintetici
	5401.20	– di filamenti artificiali
54.02		Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex :
	5402.10	– Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi
	5402.20	– Filati ad alta tenacità di poliesteri
		– Filati testurizzati :
	5402.31	– – di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex
	5402.32	– – di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex
	5402.33	– – di poliesteri
	5402.39	– – altri
		– altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro :
	5402.41	– – di nylon o di altre poliammidi
	5402.42	– – di poliesteri, parzialmente orientati
	5402.43	– – di poliesteri, altri
	5402.49	– – altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
54.03		– altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro :
	5402.51	– – di nylon o di altre poliammidi
	5402.52	– – di poliesteri
	5402.59	– – altri
		– altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) :
	5402.61	– – di nylon o di altre poliammidi
	5402.62	– – di poliesteri
	5402.69	– – altri
		Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex :
	5403.10	– Filati ad alta tenacità di rayon viscosa
	5403.20	– Filati testurizzati
		– altri filati, semplici :
	5403.31	– – di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro
	5403.32	– – di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro
	5403.33	– – di acetato di cellulosa
	5403.39	– – altri
		– altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) :
	5403.41	– – di rayon viscosa
	5403.42	– – di acetato di cellulosa
	5403.49	– – altri
54.04		Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm :
	5404.10	– Monofilamenti
	5404.90	– altri
54.05	5405.00	Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm
	54.06	
5406.10		– Filati di filamenti sintetici
5406.20		– Filati di filamenti artificiali

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
54.07		<p>Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 54.04 :</p> <p>5407.10 – Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri</p> <p>5407.20 – Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili</p> <p>5407.30 – « Tessuti » previsti nella nota 9 della sezione XI</p> <p>– altri tessuti, contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi :</p> <p>5407.41 – – greggi o imbianchiti</p> <p>5407.42 – – tinti</p> <p>5407.43 – – di filati di diversi colori</p> <p>5407.44 – – stampati</p> <p>– altri tessuti, contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati :</p> <p>5407.51 – – greggi o imbianchiti</p> <p>5407.52 – – tinti</p> <p>5407.53 – – di filati di diversi colori</p> <p>5407.54 – – stampati</p> <p>5407.60 – altri tessuti, contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati</p> <p>– altri tessuti, contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti sintetici :</p> <p>5407.71 – – greggi o imbianchiti</p> <p>5407.72 – – tinti</p> <p>5407.73 – – di filati di diversi colori</p> <p>5407.74 – – stampati</p> <p>– altri tessuti, contenenti meno dell'85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone :</p> <p>5407.81 – – greggi o imbianchiti</p> <p>5407.82 – – tinti</p> <p>5407.83 – – di filati di diversi colori</p> <p>5407.84 – – stampati</p> <p>– altri tessuti :</p> <p>5407.91 – – greggi o imbianchiti</p> <p>5407.92 – – tinti</p> <p>5407.93 – – di filati di diversi colori</p> <p>5407.94 – – stampati</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
54.08		Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 54.05 : 5408.10 – Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa – altri tessuti, contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali : 5408.21 – – greggi o imbianchiti 5408.22 – – tinti 5408.23 – – di filati di diversi colori 5408.24 – – stampati – altri tessuti : 5408.31 – – greggi o imbianchiti 5408.32 – – tinti 5408.33 – – di filati di diversi colori 5408.34 – – stampati

CAPITOLO 55

FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO

Nota

1. Ai sensi delle voci 55.01 e 55.02 per « fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali », si intendono i fasci costituiti da un insieme di filamenti paralleli di lunghezza uniforme ed uguale a quella dei fasci e che rispondono alle seguenti caratteristiche :

- a) lunghezza del fascio superiore a 2 m;
- b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;
- c) titolo unitario dei filamenti inferiore a 67 decitex;
- d) solo per i fasci di filamenti sintetici : i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi al 100 % della loro lunghezza;
- e) titolo totale del fascio superiore a 20 000 decitex.

I fasci aventi una lunghezza inferiore o uguale a 2 m rientrano nelle voci 55.03 o 55.04.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
55.01		Fasci di filamenti sintetici : 5501.10 – di nylon o di altre poliammidi 5501.20 – di poliesteri 5501.30 – acrilici o modacrilici 5501.90 – altri
55.02	5502.00	Fasci di filamenti artificiali
55.03		Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura : 5503.10 – di nylon o di altre poliammidi 5503.20 – di poliesteri 5503.30 – acriliche o modacriliche 5503.40 – di polipropilene 5503.90 – altre
55.04		Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura : 5504.10 – di viscosa 5504.90 – altre

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
55.05		Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati) : 5505.10 – di fibre sintetiche 5505.20 – di fibre artificiali
55.06		Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura : 5506.10 – di nylon o di altre poliammidi 5506.20 – di poliesteri 5506.30 – acriliche o modacriliche 5506.90 – altre
55.07	5507.00	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura
55.08		Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto : 5508.10 – di fibre sintetiche in fiocco 5508.20 – di fibre artificiali in fiocco
55.09		Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto : – contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi : 5509.11 – – semplici 5509.12 – – ritorti o ritorti su ritorto (câblés) – contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere : 5509.21 – – semplici 5509.22 – – ritorti o ritorti su ritorto (câblés) – contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche : 5509.31 – – semplici 5509.32 – – ritorti o ritorti su ritorto (câblés) – altri filati, contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco : 5509.41 – – semplici 5509.42 – – ritorti o ritorti su ritorto (câblés) – altri filati, di fibre in fiocco di poliestere : 5509.51 – – misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco 5509.52 – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	5509.53	— — misti principalmente o unicamente con cotone
	5509.59	— — altri
		— altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche :
	5509.61	— — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini
	5509.62	— — misti principalmente o unicamente con cotone
	5509.69	— — altri
		— altri filati :
	5509.91	— — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini
	5509.92	— — misti principalmente o unicamente con cotone
	5509.99	— — altri
55.10		Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto :
		— contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco :
	5510.11	— — semplici
	5510.12	— — ritorti o ritorti su ritorto (câblés)
	5510.20	— altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini
	5510.30	— altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone
	5510.90	— altri filati
55.11		Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto :
	5511.10	— di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno l'85 %, in peso, di tali fibre
	5511.20	— di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno dell'85 %, in peso, di tali fibre
	5511.30	— di fibre artificiali in fiocco
55.12		Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco :
		— contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere :
	5512.11	— — greggi o imbianchiti
	5512.19	— — altri
		— contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche :
	5512.21	— — greggi o imbianchiti
	5512.29	— — altri
		— altri :
	5512.91	— — greggi o imbianchiti

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
55.13	5512.99	<p>— — altri</p> <p>Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno dell'85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m² :</p> <p>— greggi o imbianchiti :</p> <p>5513.11 — — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela</p> <p>5513.12 — — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4</p> <p>5513.13 — — altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere</p> <p>5513.19 — — altri tessuti</p> <p>— tinti :</p> <p>5513.21 — — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela</p> <p>5513.22 — — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4</p> <p>5513.23 — — altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere</p> <p>5513.29 — — altri tessuti</p> <p>— di filati di diversi colori :</p> <p>5513.31 — — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela</p> <p>5513.32 — — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4</p> <p>5513.33 — — altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere</p> <p>5513.39 — — altri tessuti</p> <p>— stampati :</p> <p>5513.41 — — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela</p> <p>5513.42 — — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4</p> <p>5513.43 — — altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere</p> <p>5513.49 — — altri tessuti</p>
55.14		<p>Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno dell'85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m² :</p> <p>— greggi o imbianchiti :</p> <p>5514.11 — — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela</p> <p>5514.12 — — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4</p> <p>5514.13 — — altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere</p> <p>5514.19 — — altri tessuti</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
55.15		– tinti :
	5514.21	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela
	5514.22	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4
	5514.23	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere
	5514.29	– – altri tessuti
		– di filati di diversi colori :
	5514.31	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela
	5514.32	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4
	5514.33	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere
	5514.39	– – altri tessuti
		– stampati :
	5514.41	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela
	5514.42	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4
	5514.43	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere
	5514.49	– – altri tessuti
		Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco :
		– di fibre in fiocco di poliestere :
	5515.11	– – misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di viscosa
	5515.12	– – misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali
	5515.13	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini
	5515.19	– – altri
		– di fibre in fiocco acriliche o modacriliche :
	5515.21	– – misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali
	5515.22	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini
	5515.29	– – altri
		– altri tessuti :
	5515.91	– – misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali
	5515.92	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini
5515.99	– – altri	

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
55.16		<p>Tessuti di fibre artificiali in fiocco :</p> <p>– contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco :</p> <p>5516.11 – – greggi o imbianchiti</p> <p>5516.12 – – tinti</p> <p>5516.13 – – di filati di diversi colori</p> <p>5516.14 – – stampati</p> <p>– contenenti meno dell'85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali :</p> <p>5516.21 – – greggi o imbianchiti</p> <p>5516.22 – – tinti</p> <p>5516.23 – – di filati di diversi colori</p> <p>5516.24 – – stampati</p> <p>– contenenti meno dell'85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini :</p> <p>5516.31 – – greggi o imbianchiti</p> <p>5516.32 – – tinti</p> <p>5516.33 – – di filati di diversi colori</p> <p>5516.34 – – stampati</p> <p>– contenenti meno dell'85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone :</p> <p>5516.41 – – greggi o imbianchiti</p> <p>5516.42 – – tinti</p> <p>5516.43 – – di filati di diversi colori</p> <p>5516.44 – – stampati</p> <p>– altri :</p> <p>5516.91 – – greggi o imbianchiti</p> <p>5516.92 – – tinti</p> <p>5516.93 – – di filati di diversi colori</p> <p>5516.94 – – stampati</p>

CAPITOLO 56

**OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI;
SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA**

Note

1. Questo capitolo non comprende :
- a) le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio : di profumo o di belletti del capitolo 33, di sapone o detergente della voce 34.01, di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce 34.05, di ammorbidente per tessuti della voce 38.09), quando queste materie tessili servono di supporto;
 - b) i prodotti tessili della voce 58.11;
 - c) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (voce 68.05);
 - d) la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (voce 68.14);
 - e) i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (sezione XV).
2. Il termine « feltro » si riferisce anche ai feltri all'ago, nonché ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.
3. Le voci 56.02 e 56.03 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare).
La voce 56.03, si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.
Le voci 56.02 e 56.03 non comprendono tuttavia :
- a) i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma o stratificati con queste materie, contenenti, in peso, il 50 % o meno di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40);
 - b) le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica o nella gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l'applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40);
 - c) i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40).
4. La voce 56.04 non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05 nelle quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55) o, per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
56.01	5601.10	<p>Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili :</p> <p>— Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) ed oggetti igienici simili, di ovatta</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	5601.21	<ul style="list-style-type: none"> – Ovatte; altri manufatti di ovatta : – – di cotone
	5601.22	<ul style="list-style-type: none"> – – di fibre sintetiche o artificiali
	5601.29	<ul style="list-style-type: none"> – – altri
	5601.30	<ul style="list-style-type: none"> – Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
56.02		Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati :
	5602.10	<ul style="list-style-type: none"> – Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia – altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati :
	5602.21	<ul style="list-style-type: none"> – – di lana o di peli fini
	5602.29	<ul style="list-style-type: none"> – – di altre materie tessili
	5602.90	<ul style="list-style-type: none"> – altri
56.03	5603.00	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate
56.04		Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica :
	5604.10	<ul style="list-style-type: none"> – Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili
	5604.20	<ul style="list-style-type: none"> – Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati
	5604.90	<ul style="list-style-type: none"> – altri
56.05	5605.00	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo
56.06	5606.00	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 56.05 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti « a catenella »
56.07		Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica :
	5607.10	<ul style="list-style-type: none"> – di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03 – di sisal o di altre fibre tessili del genere « Agave » :
	5607.21	<ul style="list-style-type: none"> – – Spago per legare
	5607.29	<ul style="list-style-type: none"> – – altri
	5607.30	<ul style="list-style-type: none"> – di abaca (canapa di Manila o « Musa textilis Nee ») o di altre fibre (di foglie) dure

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
56.08		– di polietilene o di polipropilene :
	5607.41	– – Spago per legare
	5607.49	– – altri
	5607.50	– di altre fibre sintetiche
	5607.90	– altri
		Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili :
		– di materie tessili sintetiche o artificiali :
	5608.11	– – Reti confezionate per la pesca
	5608.19	– – altre
	5608.90	– altre
56.09	5609.00	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove

CAPITOLO 57

TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI

Note

1. In questo capitolo, per « tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili » si intendono tutti i rivestimenti del suolo nei quali la parte di materia tessile si trova sulla superficie esterna quando questi sono posti in opera. Sono compresi ugualmente i manufatti che hanno le caratteristiche di rivestimenti del suolo di materie tessili, ma che sono utilizzati per altri fini.
2. Questo capitolo non comprende i sottotappeti (« thibaudes »).

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
57.01		<p>Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati :</p> <p>5701.10 – di lana o di peli fini</p> <p>5701.90 – di altre materie tessili</p>
57.02		<p>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non « tufted » né « floccati », anche confezionati, compresi i tappeti detti « Kelim » o « Kilim », « Schumacks » o « Soumak », « Karamanie » e tappeti simili tessuti a mano :</p> <p>5702.10 – Tappeti detti « Kelim » o « Kilim », « Schumacks » o « Soumak », « Karamanie » e tappeti simili tessuti a mano</p> <p>5702.20 – Rivestimenti del suolo di cocco</p> <p>– altri, vellutati, non confezionati :</p> <p>5702.31 – – di lana o di peli fini</p> <p>5702.32 – – di materie tessili sintetiche o artificiali</p> <p>5702.39 – – di altre materie tessili</p> <p>– altri, vellutati, confezionati :</p> <p>5702.41 – – di lana o di peli fini</p> <p>5702.42 – – di materie tessili sintetiche o artificiali</p> <p>5702.49 – – di altre materie tessili</p> <p>– altri, non vellutati, né confezionati :</p> <p>5702.51 – – di lana o di peli fini</p> <p>5702.52 – – di materie tessili sintetiche o artificiali</p> <p>5702.59 – – di altre materie tessili</p> <p>– altri, non vellutati, confezionati :</p> <p>5702.91 – – di lana o di peli fini</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	5702.92	– di materie tessili sintetiche o artificiali
	5702.99	– di altre materie tessili
57.03		Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, « tufted », anche confezionati :
	5703.10	– di lana o di peli fini
	5703.20	– di nylon o di altre poliammidi
	5703.30	– di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali
	5703.90	– di altre materie tessili
57.04		Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non « tufted » né « floccati », anche confezionati :
	5704.10	– Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²
	5704.90	– altri
57.05	5705.00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

CAPITOLO 58

TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI « TUFTED »;
PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI

Note

1. Questo capitolo non comprende i tessuti di cui alla nota 1 del capitolo 59, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, né gli altri articoli del capitolo 59.
2. Nella voce 58.01 rientrano anche i velluti e le felpe di trama non ancora tagliati, che non presentano né peluzzo né ricci in superficie.
3. Ai sensi della voce 58.03 per « tessuti a punto di garza » si intendono i tessuti la cui catena è costituita, su tutta o su parte della loro superficie, da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama.
4. Nella voce 58.04 non rientrano le reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, della voce 56.08.
5. Ai sensi della voce 58.06, per « nastri », « galloni e simili », si intendono :
 - a) — i tessuti a catena e trama (compresi i velluti), in strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, munite di vere cimose; — le strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;
 - b) i tessuti a catena a trama di forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, è inferiore o uguale a 30 cm;
 - c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, inferiore o uguale a 30 cm.
 I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce 58.08.
6. Il termine « ricami » della voce 58.10 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce 58.10 gli arazzi fatti all'ago (voce 58.05).
7. Oltre i prodotti della voce 58.09, rientrano nelle voci di questo capitolo anche i manufatti costituiti da fili di metallo dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento o usi simili.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
58.01		Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 58.06 : 5801.10 — di lana o di peli fini — di cotone : 5801.21 — — Velluti e felpe a trama, non tagliati 5801.22 — — Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste 5801.23 — — altri velluti e felpe a trama

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	5801.24	— — Velluti e felpe a catena, rigati
	5801.25	— — Velluti e felpe a catena, tagliati
	5801.26	— — Tessuti di ciniglia
		— di fibre sintetiche o artificiali :
	5801.31	— — Velluti e felpe a trama, non tagliati
	5801.32	— — Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste
	5801.33	— — altri velluti e felpe a trama
	5801.34	— — Velluti e felpe a catena, rigati
	5801.35	— — Velluti e felpe a catena, tagliati
	5801.36	— — Tessuti di ciniglia
	5801.90	— di altre materie tessili
58.02		Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 58.06; superfici tessili « tufted », diverse dai prodotti della voce 57.03 :
		— Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone :
	5802.11	— — greggi
	5802.19	— — altri
	5802.20	— Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili
	5802.30	— Superfici tessili « tufted »
58.03		Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 58.06 :
	5803.10	— di cotone
	5803.90	— di altre materie tessili
58.04		Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi :
	5804.10	— Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate
		— Pizzi a macchina :
	5804.21	— — di fibre sintetiche o artificiali
	5804.29	— — di altre materie tessili
	5804.30	— Pizzi a mano
58.05	5805.00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
58.06		<p>Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 58.07; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs) :</p> <p>5806.10 – Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna</p> <p>5806.20 – altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma</p> <p>– altri nastri, galloni e simili :</p> <p>5806.31 – – di cotone</p> <p>5806.32 – – di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>5806.39 – – di altre materie tessili</p> <p>5806.40 – Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)</p>
58.07		<p>Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati :</p> <p>5807.10 – tessuti</p> <p>5807.90 – altri</p>
58.08		<p>Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili :</p> <p>5808.10 – Trecce in pezza</p> <p>5808.90 – altri</p>
58.09	5809.00	<p>Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 56.05, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove</p>
58.10		<p>Ricami in pezza, in strisce o in motivi :</p> <p>5810.10 – Ricami chimici o aeriennes e ricami a fondo tagliato</p> <p>– altri ricami :</p> <p>5810.91 – – di cotone</p> <p>5810.92 – – di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>5810.99 – – di altre materie tessili</p>
58.11	5811.00	<p>Prodotti tessili in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura, impunturati, trapuntati o altrimenti riuniti, diversi dai ricami della voce 58.10</p>

CAPITOLO 59

TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI;
MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, il termine « tessuti » usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci 58.03 e 58.06, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce 58.08 ed alle stoffe a maglia della voce 60.02.
2. La voce 59.03 comprende :
 - a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi :
 - 1) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
 - 2) i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (generalmente capitolo 39);
 - 3) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);
 - 4) i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);
 - 5) i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);
 - 6) i prodotti tessili della voce 58.11;
 - b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce 56.04.
3. Per « rivestimenti murali di materie tessili » ai sensi della voce 59.05, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l'incollatura).

Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce 48.14) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce 59.07).
4. Per « tessuti gommati », ai sensi della voce 59.06 si intendono :
 - a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia :
 - di peso inferiore o uguale a 1 500 g/m²; oppure
 - di peso superiore a 1 500 g/m² e contenenti, in peso, più del 50 % di materie tessili;
 - b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce 56.04;
 - c) le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma;
 - d) i fogli, le lastre o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce più di un semplice supporto, diversi dai prodotti tessili della voce 58.11.

5. La voce 59.07 non comprende :

- a) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
- b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);
- c) i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;
- d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;
- e) i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce 44.08);
- f) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce 68.05);
- g) la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce 68.14);
- h) i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (sezione XV).

6. La voce 59.10 non comprende :

- a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;
- b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce 40.10);

7. La voce 59.11 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI :

- a) i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 59.08 a 59.10);
 - i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o di altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e di manufatti simili per altri usi tecnici;
 - i veli e le tele per buratti;
 - i tessuti per bruscole e fiscoli e i tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;
 - i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple;
 - i tessuti armati di metallo; dei tipi utilizzati per usi tecnici;
 - i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;
- b) i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da 59.08 a 59.10) (tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi).

Numero della voce,	Codice SA	Designazione delle merci
59.01		<p>Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco, o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria :</p> <p>5901.10 – Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili</p> <p>5901.90 – altri</p>
59.02		<p>Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di raion viscosa :</p> <p>5902.10 – di nylon o di altre poliammidi</p> <p>5902.20 – di poliesteri</p> <p>5902.90 – altri</p>
59.03		<p>Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 59.02 :</p> <p>5903.10 – con policloruro di vinile</p> <p>5903.20 – con poliuretano</p> <p>5903.90 – altri</p>
59.04		<p>Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati :</p> <p>5904.10 – Linoleum</p> <p>– altri :</p> <p>5904.91 – – il cui supporto è costituito da un feltro trapuntato all'ago o da una stoffa non tessuta</p> <p>5904.92 – – il cui supporto tessile è costituito altrimenti</p>
59.05	5905.00	Rivestimenti murali di materie tessili
59.06		<p>Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 59.02 :</p> <p>5906.10 – Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm</p> <p>– altri :</p> <p>5906.91 – – a maglia</p> <p>5906.99 – – altri</p>
59.07	5907.00	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili
59.08	5908.00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate
59.09	5909.00	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
59.10	5910.00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche rinforzati di metallo o di altre materie
59.11		Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo :
	5911.10	– Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi tecnici
	5911.20	– Veli e tele da buratti, anche confezionati – Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio a pasta, ad amianto-cemento) :
	5911.31	– – di peso inferiore a 650 g/m ²
	5911.32	– – di peso uguale o superiore a 650 g/m ²
	5911.40	– Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli
	5911.90	– altri

CAPITOLO 60

STOFFE A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i pizzi all'uncinetto della voce 58.04;
- b) le etichette, gli scudetti e manufatti simili, a maglia della voce 58.07;
- c) le stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate del capitolo 59. Tuttavia, i velluti, le felpe e le stoffe ricche a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati restano classificati nella voce 60.01.

2. Questo capitolo comprende anche le stoffe ottenute con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili.

3. Nella nomenclatura, l'espressione « a maglia » si riferisce anche ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
60.01		<p>Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricche, a maglia :</p> <ul style="list-style-type: none"> 6001.10 – Stoffe dette a peli lunghi – Stoffe a ricci : 6001.21 – – di cotone 6001.22 – – di fibre sintetiche o artificiali 6001.29 – – di altre materie tessili – altri : 6001.91 – – di cotone 6001.92 – – di fibre sintetiche o artificiali 6001.99 – – di altre materie tessili
60.02		<p>Altre stoffe a maglia :</p> <ul style="list-style-type: none"> 6002.10 – di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma 6002.20 – altre, di larghezza inferiore o uguale a 30 cm 6002.30 – di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma – altre, maglieria di catena (a maglia gettata), comprese quelle ottenute su telai per galloni : 6002.41 – – di lana o di peli fini

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	6002.42	-- di cotone
	6002.43	-- di fibre sintetiche o artificiali
	6002.49	-- altre
		-- altre :
	6002.91	-- di lana o di peli fini
	6002.92	-- di cotone
	6002.93	-- di fibre sintetiche o artificiali
	6002.99	-- altre

CAPITOLO 61

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati a maglia.
2. Questo capitolo non comprende :
 - a) i manufatti della voce 62.12;
 - b) gli oggetti da rigattiere della voce 63.09;
 - c) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 90.21).
3. Ai sensi delle voci 61.03 e 61.04 :
 - a) per « vestiti o completi » e « abiti a giacca (tailleurs) » si intende un assortimento di indumenti che comprende due o tre capi confezionati con una stessa stoffa, composto :
 - da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno « short » (diverso da quello da bagno), una gonna, una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine;
 - di una sola giacca, la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, destinata a ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilè.

Tutti i componenti di un vestito o di un completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Se diversi elementi distinti della parte inferiore sono presentati simultaneamente, per esempio, un paio di pantaloni e uno « short », oppure una gonna o una gonna-pantalone ed un paio di pantaloni, deve essere data priorità, quale parte inferiore costitutiva del vestito o del completo, ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, dovendosi trattare separatamente gli altri elementi.

L'espressione « vestiti o completi » comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte :

- i vestiti denominati « tight », nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;
 - le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con stoffa nera e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette, sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;
 - gli « smokings » nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere dei risvolti brillanti, fatti di seta o di tessuto che imita la seta;
- b) per « insieme » si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 61.07, 61.08 e 61.09) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentati per la vendita al minuto e composto :
 - di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il pullover che può costituire un secondo capo esterno soltanto nel caso del « twin-set », e del gilè, che può costituire un secondo capo negli altri casi;
 - di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo e che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno « short » (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un « insieme », devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono inoltre essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine « insieme » non comprende le tute sportive (« trainings »), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 61.12.

4. Le voci 61.05 e 61.06 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita od orli a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell'indumento, né gli indumenti che hanno, di solito, meno di dieci ferri a maglia per centimetro lineare, in ciascuna direzione, contati su una superficie di almeno 10 cm × 10 cm. La voce 61.05 non comprende gli indumenti senza maniche.
5. Per l'interpretazione della voce 61.11 :
- l'espressione « indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés) » si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;
 - gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 61.11 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 61.11.
6. Ai sensi della voce 61.12 per « combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci », si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l'aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono :
- sia in una « combinazione da sci tipo tuta », cioè in un indumento di un solo pezzo, destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche e sottopiedi;
 - sia in un « insieme da sci », cioè in un assortimento di indumenti comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto :
 - di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;
 - di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).
 L'« insieme da sci » può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.
- Tutti gli elementi di un « insieme da sci » devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di maglia, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.
7. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 61.13, sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 61.11, sono da classificare nella voce 61.13.
8. I manufatti di questo capitolo che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o per donna o ragazza devono essere classificati come questi ultimi.
9. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
61.01	6101.10	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 61.03 : — di lana o di peli fini
	6101.20	— di cotone
	6101.30	— di fibre sintetiche o artificiali
	6101.90	— di altre materie tessili
61.02	6102.10	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 61.04 : — di lana o di peli fini

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci	
61.03	6102.20	– di cotone	
	6102.30	– di fibre sintetiche o artificiali	
	6102.90	– di altre materie tessili	
		Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo :	
		– Vestiti o completi :	
	6103.11	– – di lana o di peli fini	
	6103.12	– – di fibre sintetiche	
	6103.19	– – di altre materie tessili	
		– Insieme :	
	6103.21	– – di lana o di peli fini	
	6103.22	– – di cotone	
	6103.23	– – di fibre sintetiche	
	6103.29	– – di altre materie tessili	
		– Giacche :	
	6103.31	– – di lana o di peli fini	
	6103.32	– – di cotone	
	6103.33	– – di fibre sintetiche	
	6103.39	– – di altre materie tessili	
		– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » :	
6103.41	– – di lana o di peli fini		
6103.42	– – di cotone		
6103.43	– – di fibre sintetiche		
6103.49	– – di altre materie tessili		
61.04		Abiti a giacca (tailleurs), insieme, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza :	
		– Abiti a giacca (tailleurs) :	
	6104.11	– – di lana o di peli fini	
	6104.12	– – di cotone	
	6104.13	– – di fibre sintetiche	
	6104.19	– – di altre materie tessili	

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		– Insieme :
	6104.21	– – di lana o di peli fini
	6104.22	– – di cotone
	6104.23	– – di fibre sintetiche
	6104.29	– – di altre materie tessili
		– Giacche :
	6104.31	– – di lana o di peli fini
	6104.32	– – di cotone
	6104.33	– – di fibre sintetiche
	6104.39	– – di altre materie tessili
		– Abiti interi :
	6104.41	– – di lana o di peli fini
	6104.42	– – di cotone
	6104.43	– – di fibre sintetiche
	6104.44	– – di fibre artificiali
	6104.49	– – di altre materie tessili
		– Gonne e gonne-pantaloni :
	6104.51	– – di lana o di peli fini
	6104.52	– – di cotone
	6104.53	– – di fibre sintetiche
	6104.59	– – di altre materie tessili
		– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » :
	6104.61	– – di lana o di peli fini
	6104.62	– – di cotone
	6104.63	– – di fibre sintetiche
	6104.69	– – di altre materie tessili
61.05		Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo :
	6105.10	– di cotone
	6105.20	– di fibre sintetiche o artificiali
	6105.90	– di altre materie tessili

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
61.06		Camicette, bluse e bluse-camicette a maglia, per donna o ragazza : 6106.10 – di cotone 6106.20 – di fibre sintetiche o artificiali 6106.90 – di altre materie tessili
61.07		Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo : – Slips e mutande : 6107.11 – – di cotone 6107.12 – – di fibre sintetiche o artificiali 6107.19 – – di altre materie tessili – Camicie da notte e pigiami : 6107.21 – – di cotone 6107.22 – – di fibre sintetiche o artificiali 6107.29 – – di altre materie tessili – altri : 6107.91 – – di cotone 6107.92 – – di fibre sintetiche o artificiali 6107.99 – – di altre materie tessili
61.08		Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza : – Sottovesti o sottabiti e sottogonne : 6108.11 – – di fibre sintetiche o artificiali 6108.19 – – di altre materie tessili – Slips e mutandine : 6108.21 – – di cotone 6108.22 – – di fibre sintetiche o artificiali 6108.29 – – di altre materie tessili – Camicie da notte e pigiami : 6108.31 – – di cotone 6108.32 – – di fibre sintetiche o artificiali 6108.39 – – di altre materie tessili

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		– altri :
	6108.91	– – di cotone
	6108.92	– – di fibre sintetiche o artificiali
	6108.99	– – di altre materie tessili
61.09		T-shirts e canottiere (magliette), a maglia :
	6109.10	– di cotone
	6109.90	– di altre materie tessili
61.10		Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilé e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia :
	6110.10	– di lana o di peli fini
	6110.20	– di cotone
	6110.30	– di fibre sintetiche o artificiali
	6110.90	– di altre materie tessili
61.11		Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés) :
	6111.10	– di lana o di peli fini
	6111.20	– di cotone
	6111.30	– di fibre sintetiche
	6111.90	– di altre materie tessili
		Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia :
		– Tute sportive (trainings) :
	6112.11	– – di cotone
	6112.12	– – di fibre sintetiche
	6112.19	– – di altre materie tessili.
	6112.20	– Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci
		– Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo :
	6112.31	– – di fibre sintetiche
	6112.39	– – di altre materie tessili
		– Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza :
	6112.41	– – di fibre sintetiche
	6112.49	– – di altre materie tessili
61.13	6113.00	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 59.03, 59.06, 59.07

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
61.14		Altri indumenti, a maglia : 6114.10 – di lana o di peli fini 6114.20 – di cotone 6114.30 – di fibre sintetiche o artificiali 6114.90 – di altre materie tessili
61.15		Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese le calze per varici, a maglia : – Calzemaglie (collants) : 6115.11 – – di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex 6115.12 – – di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex 6115.19 – – di altre materie tessili 6115.20 – Calze e calzettoni da donna con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex – altri : 6115.91 – – di lana o di peli fini 6115.92 – – di cotone 6115.93 – – di fibre sintetiche 6115.99 – – di altre materie tessili
61.16		Guanti a maglia : 6116.10 – Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma – altri : 6116.91 – – di lana o di peli fini 6116.92 – – di cotone 6116.93 – – di fibre sintetiche 6116.99 – – di altre materie tessili
61.17		Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia : 6117.10 – Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili 6117.20 – Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte 6117.80 – altri accessori 6117.90 – Parti

CAPITOLO 62

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall'ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 62.12).
2. Questo capitolo non comprende :
 - a) gli oggetti da rigattiere della voce 63.09;
 - b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 90.21).
3. Ai sensi delle voci 62.03 e 62.04 :

- a) Per « vestiti o completi » ed « abiti a giacca » (tailleurs) si intende un assortimento di indumenti che comprende due o tre capi confezionati con una stessa stoffa, composto :
 - di un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno « short » (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone, senza bretelle né pettorine;
 - di una sola giacca, la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, destinata a coprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilè.

Tutti i componenti di un « vestito o di un completo » o di un abito a giacca (tailleur) devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Se diversi elementi distinti della parte inferiore sono presentati simultaneamente per esempio, un paio di pantaloni ed uno « short » oppure una gonna o una gonna-pantalone ed un paio di pantaloni, deve essere data priorità, quale parte inferiore costitutiva del vestito o del completo, ai pantaloni, e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, dovendosi trattare separatamente gli altri elementi.

L'espressione « vestiti o completi » comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte :

- i vestiti denominati « tight », nei quali la giacca presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;
 - le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente di drappo nero e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta, e le cui falde strette, sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;
 - gli « smokings », nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere dei risvolti brillanti di seta o di un tessuto che imita la seta.
- b) Per « insieme » si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 62.07 o 62.08) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentato per la vendita al minuto e composto :
 - di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il gilè che può costituire un secondo capo;
 - di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno short (diverso da quello da bagno), una gonna e una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un « insieme » devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine « insieme » non comprende le tute sportive (« trainings »), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 62.11.

4. Per l'interpretazione della voce 62.09 :

- a) l'espressione « indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli » (bébés) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;

- b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 62.09 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 62.09.
5. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 62.10 sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 62.09, vanno classificati nella voce 62.10.
6. Ai sensi della voce 62.11 per « combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci », si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l'aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono :
- a) sia in una « combinazione da sci tipo tuta », cioè in un indumento di un sol pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche o sottopiedi;
- b) sia in un « insieme da sci », cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto :
- di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;
 - di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto di vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).
- L'« insieme da sci » può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.
- Tutti gli elementi di un « insieme da sci », devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessuto, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.
7. Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce 62.13, i manufatti della voce 62.14 del tipo « foulard », di forma quadrata o prevalentemente quadrata, non aventi alcun lato superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso o da taschino di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm sono da classificare nella voce 62.14.
8. I manufatti di questo capitolo che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o per donna o ragazza devono essere classificati come questi ultimi.
9. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
62.01		Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 62.03 :
		— Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili :
	6201.11	— — di lana o di peli fini
	6201.12	— — di cotone
	6201.13	— — di fibre sintetiche o artificiali
	6201.19	— — di altre materie tessili
		— altri :
	6201.91	— — di lana o di peli fini
	6201.92	— — di cotone
	6201.93	— — di fibre sintetiche o artificiali
6201.99	— — di altre materie tessili	

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
62.02		<p>Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 62.04 :</p> <p>– Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili :</p> <p>6202.11 – – di lana o di peli fini</p> <p>6202.12 – – di cotone</p> <p>6202.13 – – di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>6202.19 – – di altre materie tessili</p> <p>– altri :</p> <p>6202.91 – – di lana o di peli fini</p> <p>6202.92 – – di cotone</p> <p>6202.93 – – di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>6202.99 – – di altre materie tessili</p>
62.03		<p>Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo :</p> <p>– Vestiti o completi :</p> <p>6203.11 – – di lana o di peli fini</p> <p>6203.12 – – di fibre sintetiche</p> <p>6203.19 – – di altre materie tessili</p> <p>– Insieme :</p> <p>6203.21 – – di lana o di peli fini</p> <p>6203.22 – – di cotone</p> <p>6203.23 – – di fibre sintetiche</p> <p>6203.29 – – di altre materie tessili</p> <p>– Giacche :</p> <p>6203.31 – – di lana o di peli fini</p> <p>6203.32 – – di cotone</p> <p>6203.33 – – di fibre sintetiche</p> <p>6203.39 – – di altre materie tessili</p> <p>– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » :</p> <p>6203.41 – – di lana o di peli fini</p> <p>6203.42 – – di cotone</p> <p>6203.43 – – di fibre sintetiche</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
62.04	6203.49	<ul style="list-style-type: none"> — — di altre materie tessili
		<p>Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza :</p>
		<ul style="list-style-type: none"> — Abiti a giacca (tailleurs) :
	6204.11	<ul style="list-style-type: none"> — — di lana o di peli fini
	6204.12	<ul style="list-style-type: none"> — — di cotone
	6204.13	<ul style="list-style-type: none"> — — di fibre sintetiche
	6204.19	<ul style="list-style-type: none"> — — di altre materie tessili
		<ul style="list-style-type: none"> — Insiemi :
	6204.21	<ul style="list-style-type: none"> — — di lana o di peli fini
	6204.22	<ul style="list-style-type: none"> — — di cotone
	6204.23	<ul style="list-style-type: none"> — — di fibre sintetiche
	6204.29	<ul style="list-style-type: none"> — — di altre materie tessili
		<ul style="list-style-type: none"> — Giacche :
	6204.31	<ul style="list-style-type: none"> — — di lana o di peli fini
	6204.32	<ul style="list-style-type: none"> — — di cotone
	6204.33	<ul style="list-style-type: none"> — — di fibre sintetiche
	6204.39	<ul style="list-style-type: none"> — — di altre materie tessili
		<ul style="list-style-type: none"> — Abiti interi :
	6204.41	<ul style="list-style-type: none"> — — di lana o di peli fini
	6204.42	<ul style="list-style-type: none"> — — di cotone
	6204.43	<ul style="list-style-type: none"> — — di fibre sintetiche
6204.44	<ul style="list-style-type: none"> — — di fibre artificiali 	
6204.49	<ul style="list-style-type: none"> — — di altre materie tessili 	
	<ul style="list-style-type: none"> — Gonne e gonne-pantaloni : 	
6204.51	<ul style="list-style-type: none"> — — di lana o di peli fini 	
6204.52	<ul style="list-style-type: none"> — — di cotone 	
6204.53	<ul style="list-style-type: none"> — — di fibre sintetiche 	
6204.59	<ul style="list-style-type: none"> — — di altre materie tessili 	
	<ul style="list-style-type: none"> — Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » : 	
6204.61	<ul style="list-style-type: none"> — — di lana o di peli fini 	

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	6204.62	-- di cotone
	6204.63	-- di fibre sintetiche
	6204.69	-- di altre materie tessili
62.05		Camicie e camicette per uomo o ragazzo :
	6205.10	-- di lana o di peli fini
	6205.20	-- di cotone
	6205.30	-- di fibre sintetiche o artificiali
	6205.90	-- di altre materie tessili
62.06		Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza :
	6206.10	-- di seta o di cascami di seta
	6206.20	-- di lana o di peli fini
	6206.30	-- di cotone
	6206.40	-- di fibre sintetiche o artificiali
	6206.90	-- di altre materie tessili
62.07		Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo :
		-- Slips e mutande :
	6207.11	-- di cotone
	6207.19	-- di altre materie tessili
		-- Camicie da notte e pigiama :
	6207.21	-- di cotone
	6207.22	-- di fibre sintetiche o artificiali
	6207.29	-- di altre materie tessili
		-- altri :
	6207.91	-- di cotone
	6207.92	-- di fibre sintetiche o artificiali
	6207.99	-- di altre materie tessili
62.08		Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza :
		-- Sottovesti o sottabiti e sottogonne :
	6208.11	-- di fibre sintetiche o artificiali

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	6208.19	— di altre materie tessili
		— Camicie da notte e pigiami :
	6208.21	— di cotone
	6208.22	— di fibre sintetiche o artificiali
	6208.29	— di altre materie tessili
		— altri :
	6208.91	— di cotone
	6208.92	— di fibre sintetiche o artificiali
	6208.99	— di altre materie tessili
62.09		Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés) :
	6209.10	— di lana o di peli fini
	6209.20	— di cotone
	6209.30	— di fibre sintetiche
	6209.90	— di altre materie tessili
62.10		Indumenti confezionati con prodotti delle voci 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 e 59.07 :
	6210.10	— con prodotti delle voci 56.02 o 56.03
	6210.20	— altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201.11 a 6201.19
	6210.30	— altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202.11 a 6202.19
	6210.40	— altri indumenti per uomo o ragazzo
	6210.50	— altri indumenti per donna o ragazza
62.11		Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti :
		— Costumi, mutandine e slips da bagno :
	6211.11	— per uomo o ragazzo
	6211.12	— per donna o ragazza
	6211.20	— Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci
		— altri indumenti per uomo o ragazzo :
	6211.31	— di lana o di peli fini
	6211.32	— di cotone
	6211.33	— di fibre sintetiche o artificiali
	6211.39	— di altre materie tessili

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci	
62.12		– altri indumenti per donna o ragazza :	
	6211.41	– – di lana o di peli fini	
	6211.42	– – di cotone	
	6211.43	– – di fibre sintetiche o artificiali	
	6211.49	– – di altre materie tessili	
		Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia :	
	6212.10	– Reggiseno e bustini	
	6212.20	– Guaine e guaine-mutandine	
	6212.30	– Modellatori	
	6212.90	– altri	
	62.13		Fazzoletti da naso e da taschino :
	6213.10	– di seta o di cascami di seta	
	6213.20	– di cotone	
	6213.90	– di altre materie tessili	
	62.14		Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili :
	6214.10	– di seta o di cascami di seta	
	6214.20	– di lana o di peli fini	
	6214.30	– di fibre sintetiche	
	6214.40	– di fibre artificiali	
6214.90	– di altre materie tessili		
62.15		Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte :	
6215.10	– di seta o di cascami di seta		
6215.20	– di fibre sintetiche o artificiali		
6215.90	– di altre materie tessili		
62.16	6216.00	Guanti	
62.17		Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diverse da quelli della voce 62.12 :	
6217.10	– Accessori		
6217.90	– Parti		

CAPITOLO 63

ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

Note

1. Il sottocapitolo I che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto ai manufatti confezionati.
2. Il sottocapitolo I non comprende :
 - a) i prodotti dei capitoli da 56 a 62;
 - b) gli oggetti da rigattiere della voce 63.09.
3. La voce 63.09 comprende unicamente gli oggetti elencati qui di seguito :
 - a) gli oggetti di materie tessili :
 - indumenti ed accessori di abbigliamento, e loro parti,
 - coperte,
 - biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina,
 - manufatti per arredamento, diversi dai tappeti delle voci da 57.01 a 57.05 e dagli arazzi della voce 58.05;
 - b) calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, di materie diverse dall'amianto.

Per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti :

 - presentare tracce apprezzabili di uso, e
 - essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci	
63.01		I. ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI	
		Coperte :	
	6301.10	— Coperte a riscaldamento elettrico	
	6301.20	— Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini	
	6301.30	— Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone	
	6301.40	— Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche	
	6301.90	— altre coperte	
	63.02		Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina :
		6302.10	— Biancheria da letto a maglia
		6302.21	— — di cotone
6302.22		— — di fibre sintetiche o artificiali	

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	6302.29	— — di altre materie tessili
		— altra biancheria da letto :
	6302.31	— — di cotone
	6302.32	— — di fibre sintetiche o artificiali
	6302.39	— — di altre materie tessili
	6302.40	— Biancheria da tavola a maglia
		— altra biancheria da tavola :
	6302.51	— — di cotone
	6302.52	— — di lino
	6302.53	— — di fibre sintetiche o artificiali
	6302.59	— — di altre materie tessili
	6302.60	— Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone
		— altra :
	6302.91	— — di cotone
	6302.92	— — di lino
	6302.93	— — di fibre sintetiche o artificiali
	6302.99	— — di altre materie tessili
63.03		Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto :
		— a maglia :
	6303.11	— — di cotone
	6303.12	— — di fibre sintetiche
	6303.19	— — di altre materie tessili
		— altri :
	6303.91	— — di cotone
	6303.92	— — di fibre sintetiche
	6303.99	— — di altre materie tessili
63.04		Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 94.04 :
		— Copriletto :
	6304.11	— — a maglia
	6304.19	— — altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> – altri :
63.05	6304.91	– – a maglia
	6304.92	– – di cotone, diversi da quelli a maglia
	6304.93	– – diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche
	6304.99	– – diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili
		Sacchi e sacchetti da imballaggio :
	6305.10	– di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03
	6305.20	– di cotone
63.06		– di materie tessili sintetiche o artificiali :
	6305.31	– – confezionati con lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene
	6305.39	– – altri
	6305.90	– di altre materie tessili
		Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio :
		– Copertoni e tende per l'esterno :
	6306.11	– – di cotone
	6306.12	– – di fibre sintetiche
	6306.19	– – di altre materie tessili
		– Tende :
	6306.21	– – di cotone
	6306.22	– – di fibre sintetiche
	6306.29	– – di altre materie tessili
		– Vele :
	6306.31	– – di fibre sintetiche
6306.39	– – di altre materie tessili	
	– Materassi pneumatici :	
6306.41	– – di cotone	
6306.49	– – di altre materie tessili	
	– altri :	
6306.91	– – di cotone	
6306.99	– – di altre materie tessili	

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
63.07	6307.10 6307.20 6307.90	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti : – Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie – Cinture e giubbotti di salvataggio – altri
63.08	6308.00	II. ASSORTIMENTI Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto
63.09	6309.00	III. OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI Oggetti da rigattiere
63.10	6310.10 6310.90	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso : – selezionati – altri

SEZIONE XII**CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE;
OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI;
PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI****CAPITOLO 64****CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI****Note**

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) le calzature senza soles riportate, di materie tessili (capitoli 61 o 62);
 - b) le calzature usate della voce 63.09;
 - c) gli oggetti di amianto (voce 68.12);
 - d) le calzature e gli apparecchi di ortopedia, e loro parti (voce 90.21);
 - e) le calzature aventi il carattere di giocattoli e le calzature alle quali sono fissati dei pattini (da ghiaccio o a rotelle); i parastinchi ed altri oggetti di protezione utilizzati per gli sport (capitolo 95).
2. Non sono considerate come « parti », ai sensi della voce 64.06, le zeppe, i salvapunte e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci ed altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (voce 96.06).
3. Ai fini dell'applicazione di questo capitolo, i tessuti o altri supporti tessili, che presentano uno strato esterno visibile di gomma o di materia plastica, sono considerati alla stessa stregua della gomma o della materia plastica.
4. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo :
 - a) la materia della tomaia è determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali bordure, proteggicaviglia, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili;
 - b) la materia costitutiva della suola esterna è determinata da quella che costituisce la parte maggiore della superficie a contatto del suolo, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali punte, barrette, chiodi, salvapunte o accessori e rinforzi simili.

Nota di sottovoce

1. Ai sensi delle sottovoci 6402.11, 6402.19, 6403.11, 6403.19 e 6404.11, per « calzature per lo sport » si intendono esclusivamente :
 - a) le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
 - b) le calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
64.01		<p>Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti :</p> <p>6401.10 – Calzature con puntale protettivo di metallo</p> <p>– altre calzature :</p> <p>6401.91 – – che ricoprono il ginocchio</p> <p>6401.92 – – che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio</p> <p>6401.99 – – altre</p>
64.02		<p>Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica :</p> <p>– Calzature per lo sport :</p> <p>6402.11 – – Calzature da sci</p> <p>6402.19 – – altre</p> <p>6402.20 – Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli</p> <p>6402.30 – altre calzature con puntale protettivo di metallo</p> <p>– altre calzature :</p> <p>6402.91 – – che ricoprono la caviglia</p> <p>6402.99 – – altre</p>
64.03		<p>Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale :</p> <p>– Calzature per lo sport :</p> <p>6403.11 – – Calzature da sci</p> <p>6403.19 – – altre</p> <p>6403.20 – Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce</p> <p>6403.30 – Calzature con suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo</p> <p>6403.40 – altre calzature, con puntale protettivo di metallo</p> <p>– altre calzature, con soles esterne di cuoio naturale :</p> <p>6403.51 – – che ricoprono la caviglia</p> <p>6403.59 – – altre</p> <p>– altre calzature :</p> <p>6403.91 – – che ricoprono la caviglia</p> <p>6403.99 – – altre</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
64.04		<p>Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili :</p> <p>– Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica :</p> <p>6404.11 – – Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili</p> <p>6404.19 – – altre</p> <p>6404.20 – Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito</p>
64.05		<p>Altre calzature :</p> <p>6405.10 – con tomaie di cuoio naturale o ricostituito</p> <p>6405.20 – con tomaie di materie tessili</p> <p>6405.90 – altre</p>
64.06		<p>Parti di calzature; soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti :</p> <p>6406.10 – Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide</p> <p>6406.20 – Soles esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica</p> <p>– altri :</p> <p>6406.91 – – di legno</p> <p>6406.99 – – di altre materie</p>

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature, usati, della voce 63.09;
- b) i cappelli ed altri copricapo di amianto (voce 68.12);
- c) i cappelli ed altri copricapo aventi il carattere di giocattoli, quali cappelli per bambole e gli oggetti per il carnevale (capitolo 95).

2. La voce 65.02 non comprende le campane o forme confezionate mediante cucitura, diverse da quelle ottenute unendo fra loro strisce semplicemente cucite a spirale.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
65.01	6501.00	Campane non formate, né cerchiare, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli
65.02	6502.00	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiare né guarnite
65.03	6503.00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 65.01, anche guarniti
65.04	6504.00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti
65.05		Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite :
	6505.10	– Retine per capelli
	6505.90	– altri
65.06		Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti :
	6506.10	– Copricapo di sicurezza
		– altri :
	6506.91	– – di gomma o di materia plastica
	6506.92	– – di pelli da pellicceria naturali
	6506.99	– – di altre materie
65.07	6507.00	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le canne metriche e simili (voce 90.17);
- b) i bastoni-fucili, bastoni-animati, bastoni o mazze, piombati e simili (capitolo 93);
- c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati al divertimento dei bambini).

2. La voce 66.03 non comprende le forniture di materie tessili, i foderi, le spoglie (di ombrelli), le nappe, le dragone e simili, di qualsiasi materia per gli oggetti delle voci 66.01 o 66.02. Questi accessori debbono essere classificati separatamente anche se sono presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, ma non montati su di essi.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
66.01	6601.10 6601.91 6601.99	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) : – Ombrelloni da giardino e simili – altri : – – con fusto o manico telescopico – – altri
66.02	6602.00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili
66.03	6603.10 6603.20 6603.90	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 66.01 e 66.02 : – Impugnature e pomi – Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni – altri

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE;
FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (voce 59.11);
- b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);
- c) le calzature (capitolo 64);
- d) le acconciature e le retine per capelli (capitolo 65);
- e) i giocattoli, gli oggetti per lo sport e gli oggetti per carnevale (capitolo 95);
- f) i piumini di calugine, i piumini da cipria e gli stacci di capelli (capitolo 96).

2. La voce 67.01 non comprende :

- a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti lettereschi della voce 94.04;
- b) gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;
- c) i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce 67.02.

3. La voce 67.02 non comprende :

- a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70);
- b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un sol pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento, l'incastratura o altri metodi analoghi.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
67.01	6701.00	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 05.05, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati
67.02	6702.10 6702.90	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali : – di materie plastiche – di altre materie
67.03	6703.00	Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
67.04		Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove : – di materie tessili sintetiche : 6704.11 – – Parrucche complete 6704.19 – – altri 6704.20 – di capelli 6704.90 – di altre materie

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA, O MATERIE SIMILI;
PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i prodotti del capitolo 25;
- b) le carte e cartoni patinati, spalmati, impregnati o ricoperti delle voci 48.10 o 48.11 (per esempio : quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite, carta e cartoni bitumati o asfaltati);
- c) i tessuti e le altre superfici tessili spalmati, impregnati o ricoperti, dei capitoli 56 o 59 (per esempio : quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);
- d) gli oggetti del capitolo 71;
- e) gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;
- f) le pietre litografiche della voce 84.42;
- g) gli isolatori per l'elettricità della voce 85.46, e i pezzi isolanti della voce 85.47;
- h) le piccole mole per trapani dentari della voce 90.18;
- ij) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
- k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
- l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per lo sport);
- m) gli oggetti della voce 96.02, quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96, gli articoli della voce 96.06 (per esempio i bottoni), della voce 96.09 (per esempio : matite di ardesia) o della voce 96.10 (per esempio : ardesia per scrivere o per disegnare);
- n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio : oggetti d'arte).

2. Ai sensi della voce 68.02 l'espressione « pietre da taglio o da costruzione lavorate » si riferisce non solo alle pietre delle voci 25.15 o 25.16, ma ugualmente a ogni altra pietra naturale (per esempio : quarzite, selce, dolomite, steatite) lavorate allo stesso modo, esclusa l'ardesia.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
68.01	6801.00	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
68.02		<p>Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 68.01; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorate artificialmente :</p> <p>6802.10 – Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente</p> <p>– altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia :</p> <p>6802.21 – – Marmo, travertino e alabastro</p> <p>6802.22 – – altre pietre calcaree</p> <p>6802.23 – – Granito</p> <p>6802.29 – – altre pietre</p> <p>– altri :</p> <p>6802.91 – – Marmo, travertino e alabastro</p> <p>6802.92 – – altre pietre calcaree</p> <p>6802.93 – – Granito</p> <p>6802.99 – – altre pietre</p>
68.03	6803.00	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata
68.04		<p>Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie :</p> <p>6804.10 – Mole per macinare o per sfibrare</p> <p>– altre mole ed oggetti simili :</p> <p>6804.21 – – di diamante naturale o sintetico, agglomerato</p> <p>6804.22 – – di altri abrasivi agglomerati o di ceramica</p> <p>6804.23 – – di pietre naturali</p> <p>6804.30 – Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano</p>
68.05		<p>Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti :</p> <p>6805.10 – applicati solamente su tessuto di materie tessili</p> <p>6805.20 – applicati solamente su carta o cartone</p> <p>6805.30 – applicati su altre materie</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
68.06		<p>Lane di loppa, di scorie di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 68.11, 68.12 e del capitolo 69 :</p> <p>6806.10 – Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli</p> <p>6806.20 – Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro</p> <p>6806.90 – altri</p>
68.07		<p>Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio : pece di petrolio, di carbone fossile) :</p> <p>6807.10 – in rotoli</p> <p>6807.90 – altri</p>
68.08	6808.00	<p>Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali</p>
68.09		<p>Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso :</p> <p>– Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati :</p> <p>6809.11 – – unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone</p> <p>6809.19 – – altri</p> <p>6809.90 – altri lavori</p>
68.10		<p>Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati :</p> <p>– Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili :</p> <p>6810.11 – – Blocchi e mattoni da costruzione</p> <p>6810.19 – – altri</p> <p>6810.20 – Tubi</p> <p>– altri lavori :</p> <p>6810.91 – – Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile</p> <p>6810.99 – – altri</p>
68.11		<p>Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili :</p> <p>6811.10 – Lastre ondulate</p> <p>6811.20 – altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili</p> <p>6811.30 – Tubi, guaine ed accessori per tubazioni</p> <p>6811.90 – altri lavori</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
68.12		<p>Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio : fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 68.11 o 68.13 :</p> <p>6812.10 – Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio</p> <p>6812.20 – Fili</p> <p>6812.30 – Corde e cordoni, anche intrecciati</p> <p>6812.40 – Tessuti e stoffe a maglia</p> <p>6812.50 – Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo</p> <p>6812.60 – Carta, cartoni e feltri</p> <p>6812.70 – Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli</p> <p>6812.90 – altri</p>
68.13		<p>Guarnizioni di frizione (per esempio : piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie :</p> <p>6813.10 – Guarnizioni per freni</p> <p>6813.90 – altre</p>
68.14		<p>Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie :</p> <p>6814.10 – Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto</p> <p>6814.90 – altri</p>
68.15		<p>Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove :</p> <p>6815.10 – Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici</p> <p>6815.20 – Lavori di torba</p> <p>– altri lavori :</p> <p>6815.91 – – contenenti magnesite, dolomite o cromite</p> <p>6815.99 – – altri</p>

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggatura. Nelle voci da 69.04 a 69.14 rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili nelle voci da 69.01 a 69.03.
2. Questo capitolo non comprende :
 - a) i prodotti della voce 28.44;
 - b) gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;
 - c) i cermet della voce 81.13;
 - d) gli oggetti del capitolo 82;
 - e) gli isolatori per l'elettricità della voce 85.46 e i pezzi isolanti della voce 85.47;
 - f) i denti artificiali di ceramica della voce 90.21;
 - g) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse e gabbie per pendole o per altri apparecchi d'orologeria);
 - h) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
 - ij) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);
 - k) gli oggetti della voce 96.06 (per esempio : bottoni) o della voce 96.14 (per esempio : pipe);
 - l) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio : oggetti d'arte).

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		I. PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRAATTARI
69.01	6901.00	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili
69.02		Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili :
	6902.10	– contenenti, in peso, più del 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr ₂ O ₃)
	6902.20	– contenenti, in peso, più del 50 % di allumina (Al ₂ O ₃), di silice (SiO ₂) o di una miscela o combinazione di tali prodotti
	6902.90	– altri
69.03		Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio, storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili :
	6903.10	– contenenti, in peso, più del 50 % di grafite o di altre forme di carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	6903.20	– contenenti, in peso, più del 50 % di allumina (Al ₂ O ₃) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO ₂)
	6903.90	– altri
	II. ALTRI PRODOTTI	
69.04		Mattoni da costruzione; tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica :
	6904.10	– Mattoni da costruzione
	6904.90	– altri
69.05		Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia :
	6905.10	– Tegole
	6905.90	– altre
69.06	6906.00	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica
69.07		Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto :
	6907.10	– Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm
	6907.90	– altri
69.08		Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto :
	6908.10	– Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm
	6908.90	– altri
69.09		Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica :
		– Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici :
	6909.11	– – di porcellana
	6909.19	– – altri
	6909.90	– altri
69.10		Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica :
	6910.10	– di porcellana
	6910.90	– altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
69.11		Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana :
	6911.10	– Oggetti per il servizio da tavola o da cucina
	6911.90	– altri
69.12	6912.00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana
69.13		Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica :
	6913.10	– di porcellana
	6913.90	– altri
69.14		Altri lavori di ceramica :
	6914.10	– di porcellana
	6914.90	– altri

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) gli oggetti della voce 32.07 (per esempio : preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);
- b) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio : minuterie di fantasia);
- c) i cavi di fibre ottiche della voce 85.44, gli isolatori per l'elettricità della voce 85.46 e i pezzi isolanti della voce 85.47;
- d) le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;
- e) gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce 94.05;
- f) giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;
- g) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.

2. Ai sensi delle voci 70.03, 70.04 e 70.05 :

- a) non sono considerati come « lavorati » i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;
- b) il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;
- c) per « strati assorbenti o riflettenti » si intendono strati metallici o di composti chimici (per esempio : ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono, segnatamente, i raggi infrarossi oppure migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità.

3. I prodotti considerati nella voce 70.06 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.

4. Ai sensi della voce 70.19, sono considerate come « lana di vetro » :

- a) le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO_2) uguale o superiore al 60 %;
- b) le lane minerali con tenore di silice (SiO_2) inferiore al 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K_2O o Na_2O) superiore al 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica (B_2O_3) superiore al 2 %.

Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 68.06.

5. Nella nomenclatura, il quarzo ed altra selce fusi sono considerati come « vetro ».

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 7013.21, 7013.31 e 7013.91 l'espressione « cristallo al piombo » si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo (PbO) uguale o superiore al 24 %.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
70.01	7001.00	Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa
70.02		Vetro in biglie (diverse dalle microsferi della voce 70.18), barre, bacchette o tubi, non lavorato :
	7002.10	– Biglie
	7002.20	– Barre e bacchette
		– Tubi :
	7002.31	– – di quarzo o di altra silice fusi
	7002.32	– – di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C
	7002.39	– – altri
70.03		Vetro detto « colato », in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato :
		– Lastre e fogli, non armati :
	7003.11	– – colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente
	7003.19	– – altri
	7003.20	– Lastre e fogli, armati
	7003.30	– Profilati
70.04		Vetro tirato o soffiato, in fogli anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato :
	7004.10	– Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente o riflettente
	7004.90	– altro vetro
70.05		Vetro (vetro « flotté » e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato :
	7005.10	– Vetro non armato, con strato assorbente o riflettente
		– altro vetro non armato :
	7005.21	– – colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato
	7005.29	– – altro
	7005.30	– Vetro armato
70.06	7006.00	Vetro delle voci 70.03, 70.04 o 70.05, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
70.07		<p>Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro :</p> <p>– Vetri temperati :</p> <p>7007.11 – di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, aerodine, navi o altri veicoli</p> <p>7007.19 – altri</p> <p>– Vetri formati da fogli aderenti fra loro :</p> <p>7007.21 – di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, aerodine, navi o altri veicoli</p> <p>7007.29 – altri</p>
70.08	7008.00	Vetri isolanti a pareti multiple
70.09		<p>Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi :</p> <p>7009.10 – Specchi retrovisivi per veicoli</p> <p>– altri :</p> <p>7009.91 – non incorniciati</p> <p>7009.92 – incorniciati</p>
70.10		<p>Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro :</p> <p>7010.10 – Ampolle</p> <p>7010.90 – altri</p>
70.11		<p>Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili :</p> <p>7011.10 – per l'illuminazione elettrica</p> <p>7011.20 – per tubi catodici</p> <p>7011.90 – altri</p>
70.12	7012.00	Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermitici, con intercapedine isolante sottovuoto
70.13		<p>Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 70.10 o 70.18 :</p> <p>7013.10 – Oggetti di vetroceramica</p> <p>– Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica :</p> <p>7013.21 – di cristallo al piombo</p> <p>7013.29 – altri</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		– Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica :
	7013.31	– – di cristallo al piombo
	7013.32	– – di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C
	7013.39	– – altri
		– altri oggetti :
	7013.91	– – di cristallo al piombo
	7013.99	– – altri
70.14	7014.00	Vetriere per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 70.15), non lavorati otticamente
70.15		Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri :
	7015.10	– Vetri da occhialeria medica
	7015.90	– altri
70.16		Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetriere, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili :
	7016.10	– Cubi, tessere e altre vetriere, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili
	7016.90	– altri
70.17		Vetriere per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate :
	7017.10	– di quarzo o di altra silice fusi
	7017.20	– di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C
	7017.90	– altre
70.18		Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfele di vetro di diametro non superiore a 1 mm :
	7018.10	– Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili
	7018.20	– Microsfele di vetro di diametro non superiore a 1 mm
	7018.90	– altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
70.19		Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio : filati, tessuti) : 7019.10 – Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati 7019.20 – Tessuti, compresi i nastri – Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti : 7019.31 – – Feltri (mats) 7019.32 – – Veli 7019.39 – – altri 7019.90 – altri
70.20	7020.00	Altri lavori di vetro

SEZIONE XIV**PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI)
O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI
O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE;
MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE****CAPITOLO 71****PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI)
O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI
O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE;
MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE****Note**

1. Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte :
 - a) da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure
 - b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.
2. a) Le voci 71.13, 71.14 e 71.15 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio iniziali, monogrammi, ghiera, orli); la lettera b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.
 - b) La voce 71.16 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che li comportano soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.
3. Questo capitolo non comprende :
 - a) gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (voce 28.43);
 - b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;
 - c) gli oggetti del capitolo 32 (per esempio : lustri liquidi);
 - d) le borsette, e gli altri oggetti della voce 42.02, e gli oggetti della voce 42.03;
 - e) gli oggetti delle voci 43.03 e 43.04;
 - f) i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);
 - g) le calzature, i cappelli o copricapo ed altre acconciature nonché, gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;
 - h) gli ombrelli; bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;
 - ij) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci 68.04 o 68.05, oppure in utensili del capitolo 82; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; le macchine, gli apparecchi ed il materiale elettrico e le loro parti, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (voce 85.22);
 - k) gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);
 - l) le armi e loro parti (capitolo 93);
 - m) gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;
 - n) gli oggetti del capitolo 96, diversi da quelli delle voci da 96.01 a 96.06 o 96.15;

- o) le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (voce 97.03), gli oggetti da collezione (voce 97.05) e gli oggetti di antichità, aventi più di 100 anni di età (voce 97.06). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.
4. a) Per « metalli preziosi » si intendono l'argento, l'oro e il platino.
- b) Il termine « platino » comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.
- c) Le espressioni « pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) » e « le pietre sintetiche o ricostituite » non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.
5. Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale al 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue :
- a) qualsiasi lega contenente, in peso, il 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;
- b) qualsiasi lega contenente, in peso, il 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;
- c) qualsiasi altra lega compresa in questo capitolo è classificata come lega di argento.
6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione « metallo prezioso » non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.
7. Nella nomenclatura, per « placcati o ricoperti di metalli preziosi » si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura; saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.
8. Ai sensi della voce 71.13, per « minuterie » si intendono :
- a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio : anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, medaglie o distintivi religiosi o altri);
- b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio : portasigari o portasigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari);
- Ai sensi della stessa voce, per « oggetti di gioielleria », si intendono le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.
9. Ai sensi della voce 71.14, per « oggetti di oreficeria », si intendono quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.
10. Ai sensi della voce 71.17, per « minuterie di fantasia », si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 8 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce 96.06, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce 96.15), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza.

Note di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 e 7110.41, i termini « polveri » e « in polvere » comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90 %.

2. Nonostante le disposizioni della nota 4 b) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110.11 e 7110.19, il termine « platino » non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.

3. Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce 71.10 ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli : platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
71.01		<p>I. PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI</p> <p>Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto :</p> <p>7101.10 – Perle fini</p> <p>– Perle coltivate :</p> <p>7101.21 – – gregge</p> <p>7101.22 – – lavorate</p>
71.02		<p>Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati :</p> <p>7102.10 – non scelti</p> <p>– industriali :</p> <p>7102.21 – – greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati</p> <p>7102.29 – – altri</p> <p>– non industriali :</p> <p>7102.31 – – greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati</p> <p>7102.39 – – altri</p>
71.03		<p>Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto :</p> <p>7103.10 – gregge o semplicemente segate o sgrossate</p> <p>– altrimenti lavorate :</p> <p>7103.91 – – Rubini, zaffiri e smeraldi</p> <p>7103.99 – – altre</p>
71.04		<p>Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto :</p> <p>7104.10 – Quarzo piezoelettrico</p> <p>7104.20 – altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
71.05	7104.90	— altre Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche :
	7105.10	— di diamanti
	7105.90	— altri
		II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI
71.06		Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere :
	7106.10	— Polveri
		— altro :
	7106.91	— — greggio
	7106.92	— — semilavorato
71.07	7107.00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati
71.08		Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere :
		— per usi non monetari :
	7108.11	— — Polveri
	7108.12	— — greggio
	7108.13	— — semilavorato
	7108.20	— per uso monetario
71.09	7109.00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
71.10		Platino, greggio o semilavorato, o in polvere :
		— Platino :
	7110.11	— — greggio o in polvere
	7110.19	— — altro
		— Palladio :
	7110.21	— — greggio o in polvere
	7110.29	— — altro
		— Rodio :
	7110.31	— — greggio o in polvere
	7110.39	— — altro

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		– Iridio, osmio e rutenio :
	7110.41	– – greggi o in polvere
	7110.49	– – altri
71.11	7111.00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
71.12		Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :
	7112.10	– di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi
	7112.20	– di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi
	7112.90	– altri
		III. MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI
71.13		Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :
		– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi :
	7113.11	– – di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi
	7113.19	– – di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
	7113.20	– di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.14		Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :
		– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi :
	7114.11	– – di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi
	7114.19	– – di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
	7114.20	– di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.15		Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :
	7115.10	– Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino
	7115.90	– altri
71.16		Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite :
	7116.10	– di perle fini o coltivate
	7116.20	– di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
71.17		Minuterie di fantasia : – di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati : 7117.11 – – gemelli e bottoni simili 7117.19 – – altre 7117.90 – altre
71.18		Monete : 7118.10 – Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro 7118.90 – altre

SEZIONE XV**METALLI COMUNI E LORO LAVORI****Note****1. Questa sezione non comprende :**

- a) i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per l'impressione a caldo (voci da 32.07 a 32.10, voci 32.12, 32.13 e 32.15);
- b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (voce 36.06);
- c) i copricapo di metallo e loro parti metalliche delle voci 65.06 e 65.07;
- d) le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce 66.03;
- e) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio : leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, minuteria di fantasia);
- f) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi; materiale elettrico);
- g) le rotaie montate (voce 86.08) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei);
- h) gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;
- ij) i pallini da caccia, di piombo (voce 93.06) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);
- k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, sommier, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
- l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);
- m) gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne ed altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi);
- n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio : oggetti d'arte).

2. Nella nomenclatura, per « parti e forniture di impiego generale » si intendono :

- a) gli oggetti delle voci 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 o 73.18, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;
- b) le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce 91.14);
- c) gli oggetti delle voci 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 83.06.

Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 73.15), il termine « parti » non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.

3. Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74) :

- a) le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;
- b) le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;
- c) i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.

4. Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune nella nomenclatura, ai sensi della nota 3, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso.
5. Regola sui prodotti composti :
- Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso, su ciascuno degli altri metalli.
- Per l'applicazione di questa regola, si considerano :
- la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;
 - le leghe come fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento;
 - un cermet della voce 81.13 come un solo metallo comune.
6. In questa sezione, si intendono per :
- « Cascami ed avanzi » :
i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi.
 - « polveri » :
i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore al 90 % in peso.

CAPITOLO 72

GHISA, FERRO E ACCIAIO

Note

1. In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella nomenclatura si considerano come :
- « Ghise gregge » :
le leghe ferro-carbonio che non si prestano praticamente alla deformazione plastica, contenenti, in peso, più del 2 % di carbonio e che possono, inoltre, contenere, in peso, uno o più elementi nelle seguenti proporzioni :
 - il 10 % o meno di cromo,
 - il 6 % o meno di manganese,
 - il 3 % o meno di fosforo,
 - l'8 % o meno di silicio,
 - il 10 % o meno, in totale, di altri elementi.
 - « Ghise speculari » :
le leghe ferro-carbonio contenenti, in peso, più del 6 % e non più del 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).
 - « Ferro-leghe » :
le leghe in pani, in salmoni, in masse o simili forme primarie, in forme ottenute col procedimento della colata continua, oppure in graniglie o in polvere, anche agglomerate, comunemente utilizzate sia come prodotti d'apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o per usi simili nella siderurgia, e che non si prestano in genere alla deformazione plastica, contenenti, in peso, il 4 % o più di ferro e uno o più elementi nelle proporzioni seguenti :
 - più del 10 % di cromo,
 - più del 30 % di manganese,
 - più del 3 % di fosforo,
 - più dell'8 % di silicio,

- più del 10 %, in totale, di altri elementi, escluso il carbonio; la percentuale di rame non può, tuttavia, superare il 10 %.
- d) « Acciai » :
- le materie ferrose diverse da quelle della voce 72.03 che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, il 2 % o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio più elevato.
- e) « Acciai inossidabili » :
- gli acciai legati, contenenti, in peso, l'1,2 % o meno di carbonio e il 10,5 % o più di cromo, con o senza altri elementi.
- f) « Altri acciai legati » :
- gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o più elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti :
- lo 0,3 % o più di alluminio,
 - lo 0,0008 % o più di boro,
 - lo 0,3 % o più di cromo,
 - lo 0,3 % o più di cobalto,
 - lo 0,4 % o più di rame,
 - lo 0,4 % o più di piombo,
 - l'1,65 % o più di manganese,
 - lo 0,08 % o più di molibdeno,
 - lo 0,3 % o più di nichel,
 - lo 0,06 % o più di niobio,
 - lo 0,6 % o più di silicio,
 - lo 0,05 % o più di titanio,
 - lo 0,3 % o più di tungsteno (wolframio),
 - lo 0,1 % o più di vanadio,
 - lo 0,05 % o più di zirconio,
 - 0,1 % o più di altri elementi (esclusi lo zolfo, il fosforo, il carbonio e l'azoto) presi isolatamente.
- g) « Cascami lingottati di ferro o di acciaio » :
- i prodotti grossolanamente colati in forma di lingotti senza materozze o salmoni che presentano notevoli difetti di superficie e non rispondono, per la composizione chimica, alle definizioni delle ghise gregge, delle ghise speculari o delle ferro-leghe.
- h) « Graniglie » :
- i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in percentuale, in peso, inferiore a 90 % ed attraverso un setaccio con apertura di maglie di 5 mm in percentuale, in peso, uguale o superiore a 90 %.
- ij) « Semiprodotti » :
- i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subito una grossolana laminazione a caldo; e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subito una semplice grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrassati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbozzi per profilati.
- Questi prodotti non sono presentati arrotolati.
- k) « Prodotti laminati piatti » :
- i prodotti laminati di sezione trasversale piena rettangolare, che non rispondono alla definizione data nella precedente nota ij),
- arrotolati in spire sovrapposte, o
 - non arrotolati, di larghezza almeno uguale a dieci volte lo spessore se questo è inferiore a 4,75 mm o di larghezza superiore a 150 mm se lo spessore è di 4,75 mm o più senza, tuttavia, superare la metà della larghezza.

Restano classificati come prodotti laminati piatti i prodotti della specie che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché i prodotti perforati, ondulati, lucidati, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito al prodotto il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

I prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare e di qualsiasi dimensione sono da classificare come prodotti di larghezza di 600 mm o più a condizione che non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

l) « Vergella o bordione » :

i prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), con sezione trasversale piena a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso. Questi prodotti possono avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (acciai di armatura per calcestruzzo).

m) « Barre » :

i prodotti che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k) od l) né alla definizione dei fili, e aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso. Questi prodotti possono :

- avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (barre di armatura per calcestruzzo);
- avere subito una torsione dopo la laminazione.

n) « Profilati » :

i prodotti di sezione trasversale piena e costante che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k), l) od m), né alla definizione di fili.

Il capitolo 72 non comprende i prodotti delle voci 73.01 o 73.02.

o) « Fili » :

i prodotti ottenuti a freddo, arrotolati, aventi una sezione trasversale di qualsiasi forma, piena e costante e che non rispondono alla definizione dei prodotti laminati piatti.

p) « Barre forate per la perforazione » :

le barre di qualsiasi sezione, adatte alla fabbricazione dei fioretti, in cui la maggior dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm e sia almeno il doppio della maggiore dimensione interna (foro). Le barre forate di ferro o di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce 73.04.

2. I metalli ferrosi placcati con un metallo ferroso di differente qualità, seguono il regime del metallo ferroso che predomina in peso.

3. I prodotti di ferro o di acciaio ottenuti per elettrolisi, per colata sotto pressione (pressofusione) o per sinterizzazione sono classificati secondo la loro forma, composizione ed aspetto nelle voci corrispondenti degli analoghi prodotti laminati a caldo.

Note di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Ghise gregge legate » :

le ghise gregge contenenti, in peso, uno o più degli elementi che seguono nelle proporzioni in peso qui indicate :

- più dello 0,2 % di cromo,
- più dello 0,3 % di rame,
- più dello 0,3 % di nichel,
- più dello 0,1 % di uno qualunque dei seguenti elementi : alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.

b) « Acciai non legati automatici » :

gli acciai non legati contenenti, in peso, uno o più degli elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti :

- lo 0,08 % o più di zolfo,

- lo 0,1 % o più di piombo,
- più dello 0,05 % di selenio,
- più dello 0,01 % di tellurio,
- più dello 0,05 % di bismuto.

c) « Acciai al silicio detti « magnetici » » :

gli acciai contenenti, in peso, almeno lo 0,6 % e non più del 6 % di silicio e non più dello 0,08 % di carbonio e che possono contenere, in peso, l'1 % o meno di alluminio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può conferire loro il carattere di altri acciai legati.

d) « Acciai rapidi » :

gli acciai legati contenenti, con o senza altri elementi, almeno due dei tre seguenti elementi : molibdeno, tungsteno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi presi insieme, e contenenti lo 0,6 % o più di carbonio e dal 3 al 6 % di cromo;

e) « Acciai silico-manganese » :

gli acciai che contengono, in peso :

- lo 0,35 % o più e non più dello 0,7 % di carbonio,
- lo 0,5 % o più e non più dell'1,2 % di manganese e
- lo 0,6 % o più e non più del 2,3 % di silicio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati.

2. La classificazione di ferro-leghe nelle sottovoci della voce 72.02 obbedisce alla regola seguente :

una ferro-lega è considerata come binaria e classificata nella sottovoce appropriata (se esiste) quando uno solo degli elementi della lega presenta un tenore che supera la percentuale minima fissata nella nota 1 c) del capitolo. Per analogia, è considerata, rispettivamente, come ternaria o quaternaria quando due o tre elementi della lega hanno tenori che superano le percentuali minime indicate nella suddetta nota.

Per l'applicazione di questa regola, gli elementi non specificamente citati nella nota 1 c) del capitolo e compresi nell'espressione « altri elementi » devono, tuttavia, avere ognuno un tenore, in peso, superiore a 10 %.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
72.01		<p>I. PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI</p> <p>Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie :</p> <ul style="list-style-type: none"> 7201.10 — Ghise gregge non legate contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di fosforo 7201.20 — Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più dello 0,5 % di fosforo 7201.30 — Ghise gregge legate 7201.40 — Ghise speculari
72.02		<p>Ferro-leghe :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ferromanganese : 7202.11 — — contenente, in peso, più del 2 % di carbonio 7202.19 — — altro

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> – Ferrosilicio :
	7202.21	– – contenente, in peso, più del 55 % di silicio
	7202.29	– – altro
	7202.30	– Ferro-silico-manganese
		– Ferrocromo :
	7202.41	– – contenente, in peso, più del 4 % di carbonio
	7202.49	– – altro
	7202.50	– Ferro-silico-cromo
	7202.60	– Ferro-nichel
	7202.70	– Ferro-molibdeno
	7202.80	– Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno
		– altre :
	7202.91	– – Ferro-titanio e ferro-silico-titanio
	7202.92	– – Ferro-vanadio
	7202.93	– – Ferro-niobio
	7202.99	– – altre
72.03		Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili :
	7203.10	– Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro
	7203.90	– altri
72.04		Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio :
	7204.10	– Cascami ed avanzi di ghisa
		– Cascami ed avanzi di acciaio legati :
	7204.21	– – di acciai inossidabili
	7204.29	– – altri
	7204.30	– Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati
		– altri cascami ed avanzi :
	7204.41	– – Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti
	7204.49	– – altri
	7204.50	– Cascami lingottati

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
72.05		<p>Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio :</p> <p>7205.10 – Graniglie</p> <p>– Polveri :</p> <p>7205.21 – – di acciai legati</p> <p>7205.29 – – altre</p>
II. FERRO ED ACCIAI NON LEGATI		
72.06		<p>Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 72.03 :</p> <p>7206.10 – Lingotti</p> <p>7206.90 – altri</p>
72.07		<p>Semiprodotti di ferro o di acciai non legati :</p> <p>– contenenti, in peso, meno dello 0,25 % di carbonio :</p> <p>7207.11 – – di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore</p> <p>7207.12 – – altri, di sezione trasversale rettangolare</p> <p>7207.19 – – altri</p> <p>7207.20 – contenenti, in peso, lo 0,25 % o più di carbonio</p>
72.08		<p>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti :</p> <p>– arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :</p> <p>7208.11 – – di spessore superiore a 10 mm</p> <p>7208.12 – – di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm</p> <p>7208.13 – – di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm</p> <p>7208.14 – – di spessore inferiore a 3 mm</p> <p>– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo :</p> <p>7208.21 – – di spessore superiore a 10 mm</p> <p>7208.22 – – di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm</p> <p>7208.23 – – di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm</p> <p>7208.24 – – di spessore inferiore a 3 mm</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
72.09		<p>– non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :</p>
	7208.31	<p>– – laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più che non presentano motivi in rilievo</p>
	7208.32	<p>– – altri, di spessore superiore a 10 mm</p>
	7208.33	<p>– – altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm</p>
	7208.34	<p>– – altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm</p>
	7208.35	<p>– – altri, di spessore inferiore a 3 mm</p> <p>– altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo :</p>
	7208.41	<p>– – laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo</p>
	7208.42	<p>– – altri, di spessore superiore a 10 mm</p>
	7208.43	<p>– – altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm</p>
	7208.44	<p>– – altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm</p>
	7208.45	<p>– – altri, di spessore inferiore a 3 mm</p>
	7208.90	<p>– altri</p>
		<p>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti :</p>
		<p>– arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :</p>
	7209.11	<p>– – di spessore di 3 mm o più</p>
	7209.12	<p>– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm</p>
	7209.13	<p>– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm</p>
	7209.14	<p>– – di spessore inferiore a 0,5 mm</p> <p>– altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo :</p>
	7209.21	<p>– – di spessore di 3 mm o più</p>
	7209.22	<p>– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm</p>
	7209.23	<p>– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm</p>
	7209.24	<p>– – di spessore inferiore a 0,5 mm</p>
		<p>– non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :</p>
	7209.31	<p>– – di spessore di 3 mm o più</p>
7209.32	<p>– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm</p>	

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci																																																
	7209.33	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm																																																
	7209.34	-- di spessore inferiore a 0,5 mm																																																
		-- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo :																																																
	7209.41	-- di spessore di 3 mm o più																																																
	7209.42	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm																																																
	7209.43	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm																																																
	7209.44	-- di spessore inferiore a 0,5 mm																																																
	7209.90	-- altri																																																
72.10		<p>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti :</p> <p>-- stagnati :</p> <tr> <td data-bbox="38 1008 243 1064"></td> <td data-bbox="243 1008 448 1064">7210.11</td> <td data-bbox="448 1008 1470 1064">-- di spessore di 0,5 mm o più</td> </tr> <tr> <td data-bbox="38 1064 243 1120"></td> <td data-bbox="243 1064 448 1120">7210.12</td> <td data-bbox="448 1064 1470 1120">-- di spessore inferiore a 0,5 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="38 1008 243 1209"></td> <td data-bbox="243 1008 448 1209">7210.20</td> <td data-bbox="448 1008 1470 1209"> <p>-- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno</p> <p>-- zincati elettroliticamente :</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="38 1209 243 1310"></td> <td data-bbox="243 1209 448 1310">7210.31</td> <td data-bbox="448 1209 1470 1310">-- di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="38 1310 243 1366"></td> <td data-bbox="243 1310 448 1366">7210.39</td> <td data-bbox="448 1310 1470 1366">-- altri</td> </tr> <tr> <td data-bbox="38 1209 243 1411"></td> <td data-bbox="243 1209 448 1411"></td> <td data-bbox="448 1209 1470 1411">-- zincati con altri procedimenti :</td> </tr> <tr> <td data-bbox="38 1411 243 1467"></td> <td data-bbox="243 1411 448 1467">7210.41</td> <td data-bbox="448 1411 1470 1467">-- ondulati</td> </tr> <tr> <td data-bbox="38 1467 243 1523"></td> <td data-bbox="243 1467 448 1523">7210.49</td> <td data-bbox="448 1467 1470 1523">-- altri</td> </tr> <tr> <td data-bbox="38 1523 243 1579"></td> <td data-bbox="243 1523 448 1579">7210.50</td> <td data-bbox="448 1523 1470 1579">-- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="38 1579 243 1635"></td> <td data-bbox="243 1579 448 1635">7210.60</td> <td data-bbox="448 1579 1470 1635">-- rivestiti di alluminio</td> </tr> <tr> <td data-bbox="38 1635 243 1691"></td> <td data-bbox="243 1635 448 1691">7210.70</td> <td data-bbox="448 1635 1470 1691">-- dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica</td> </tr> <tr> <td data-bbox="38 1691 243 1758"></td> <td data-bbox="243 1691 448 1758">7210.90</td> <td data-bbox="448 1691 1470 1758">-- altri</td> </tr> <tr> <td data-bbox="38 389 243 2078">72.11</td> <td data-bbox="243 389 448 2078"></td> <td data-bbox="448 389 1470 2078"> <p>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti :</p> <p>-- semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :</p> <tr> <td data-bbox="38 1904 243 1982"></td> <td data-bbox="243 1904 448 1982">7211.11</td> <td data-bbox="448 1904 1470 1982">-- laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="38 1982 243 2038"></td> <td data-bbox="243 1982 448 2038">7211.12</td> <td data-bbox="448 1982 1470 2038">-- altri, di spessore di 4,75 mm o più</td> </tr> <tr> <td data-bbox="38 2038 243 2078"></td> <td data-bbox="243 2038 448 2078">7211.19</td> <td data-bbox="448 2038 1470 2078">-- altri</td> </tr> </td></tr>		7210.11	-- di spessore di 0,5 mm o più		7210.12	-- di spessore inferiore a 0,5 mm		7210.20	<p>-- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno</p> <p>-- zincati elettroliticamente :</p>		7210.31	-- di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa		7210.39	-- altri			-- zincati con altri procedimenti :		7210.41	-- ondulati		7210.49	-- altri		7210.50	-- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo		7210.60	-- rivestiti di alluminio		7210.70	-- dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica		7210.90	-- altri	72.11		<p>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti :</p> <p>-- semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :</p> <tr> <td data-bbox="38 1904 243 1982"></td> <td data-bbox="243 1904 448 1982">7211.11</td> <td data-bbox="448 1904 1470 1982">-- laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="38 1982 243 2038"></td> <td data-bbox="243 1982 448 2038">7211.12</td> <td data-bbox="448 1982 1470 2038">-- altri, di spessore di 4,75 mm o più</td> </tr> <tr> <td data-bbox="38 2038 243 2078"></td> <td data-bbox="243 2038 448 2078">7211.19</td> <td data-bbox="448 2038 1470 2078">-- altri</td> </tr>		7211.11	-- laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo		7211.12	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più		7211.19	-- altri
	7210.11	-- di spessore di 0,5 mm o più																																																
	7210.12	-- di spessore inferiore a 0,5 mm																																																
	7210.20	<p>-- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno</p> <p>-- zincati elettroliticamente :</p>																																																
	7210.31	-- di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa																																																
	7210.39	-- altri																																																
		-- zincati con altri procedimenti :																																																
	7210.41	-- ondulati																																																
	7210.49	-- altri																																																
	7210.50	-- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo																																																
	7210.60	-- rivestiti di alluminio																																																
	7210.70	-- dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica																																																
	7210.90	-- altri																																																
72.11		<p>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti :</p> <p>-- semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :</p> <tr> <td data-bbox="38 1904 243 1982"></td> <td data-bbox="243 1904 448 1982">7211.11</td> <td data-bbox="448 1904 1470 1982">-- laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="38 1982 243 2038"></td> <td data-bbox="243 1982 448 2038">7211.12</td> <td data-bbox="448 1982 1470 2038">-- altri, di spessore di 4,75 mm o più</td> </tr> <tr> <td data-bbox="38 2038 243 2078"></td> <td data-bbox="243 2038 448 2078">7211.19</td> <td data-bbox="448 2038 1470 2078">-- altri</td> </tr>		7211.11	-- laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo		7211.12	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più		7211.19	-- altri																																							
	7211.11	-- laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo																																																
	7211.12	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più																																																
	7211.19	-- altri																																																

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> – altri, semplicemente laminati a caldo :
	7211.21	– – laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati e che non presentano motivi in rilievo
	7211.22	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più
	7211.29	– – altri
	7211.30	– semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
		– altri, semplicemente laminati a freddo :
	7211.41	– – contenenti, in peso, meno dello 0,25 % di carbonio
	7211.49	– – altri
	7211.90	– altri
72.12		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti :
	7212.10	– stagnati
		– zincati elettroliticamente :
	7212.21	– – di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
	7212.29	– – altri
	7212.30	– zincati con altri procedimenti
	7212.40	– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
	7212.50	– altrimenti rivestiti
	7212.60	– placcati
72.13		Vergella o bordone di ferro o di acciai non legati :
	7213.10	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione
	7213.20	– di acciai automatici
		– altri, contenenti, in peso, meno dello 0,25 % di carbonio :
	7213.31	– – di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm
	7213.39	– – altri
		– altri, contenenti, in peso, lo 0,25 % o più e meno dello 0,6 % di carbonio :
	7213.41	– – di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm
	7213.49	– – altri
	7213.50	– altri, contenenti, in peso, lo 0,6 % o più di carbonio

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
72.14		<p>Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione :</p> <p>7214.10 – fucinate</p> <p>7214.20 – aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione</p> <p>7214.30 – di acciai automatici</p> <p>7214.40 – altre, contenenti, in peso, meno dello 0,25 % di carbonio</p> <p>7214.50 – altre, contenenti, in peso, lo 0,25 % o più e meno dello 0,6 % di carbonio (CECA)</p> <p>7214.60 – altre, contenenti, in peso, lo 0,6 % o più di carbonio</p>
72.15		<p>Altre barre di ferro o di acciai non legati :</p> <p>7215.10 – di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo</p> <p>7215.20 – altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, meno dello 0,25 % di carbonio</p> <p>7215.30 – altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, lo 0,25 % o più e meno dello 0,6 % di carbonio</p> <p>7215.40 – altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, lo 0,6 % o più di carbonio</p> <p>7215.90 – altre</p>
72.16		<p>Profilati di ferro o di acciai non legati :</p> <p>7216.10 – Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm</p> <p>– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm :</p> <p>7216.21 – – Profilati a L</p> <p>7216.22 – – Profilati a T</p> <p>– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm :</p> <p>7216.31 – – Profilati ad U</p> <p>7216.32 – – Profilati ad I</p> <p>7216.33 – – Profilati ad H</p> <p>7216.40 – Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm</p> <p>7216.50 – altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>7216.60 – Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo</p> <p>7216.90 – altri</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
72.17		<p>Fili di ferro o di acciai non legati :</p> <p>– contenenti, in peso, meno dello 0,25 % di carbonio :</p> <p>7217.11 – – non rivestiti, anche lucidati</p> <p>7217.12 – – zincati</p> <p>7217.13 – – rivestiti di altri metalli comuni</p> <p>7217.19 – – altri</p> <p>– contenenti, in peso, lo 0,25 % o più e meno dello 0,6 % di carbonio :</p> <p>7217.21 – – non rivestiti, anche lucidati</p> <p>7217.22 – – zincati</p> <p>7217.23 – – rivestiti di altri metalli comuni</p> <p>7217.29 – – altri</p> <p>– contenenti, in peso, lo 0,6 % o più di carbonio :</p> <p>7217.31 – – non rivestiti, anche lucidati</p> <p>7217.32 – – zincati</p> <p>7217.33 – – rivestiti di altri metalli comuni</p> <p>7217.39 – – altri</p> <p style="text-align: center;">III. ACCIAI INOSSIDABILI</p>
72.18		<p>Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di acciai inossidabili :</p> <p>7218.10 – Lingotti e altre forme primarie</p> <p>7218.90 – altri</p>
72.19		<p>Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm :</p> <p>– semplicemente laminati a caldo, arrotolati :</p> <p>7219.11 – – di spessore superiore a 10 mm</p> <p>7219.12 – – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm</p> <p>7219.13 – – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm</p> <p>7219.14 – – di spessore inferiore a 3 mm</p> <p>– semplicemente laminati a caldo, non arrotolati :</p> <p>7219.21 – – di spessore superiore a 10 mm</p> <p>7219.22 – – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm</p> <p>7219.23 – – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	7219.24	— di spessore inferiore a 3 mm
		— semplicemente laminati a freddo :
	7219.31	— di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
	7219.32	— di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
	7219.33	— di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
	7219.34	— di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm
	7219.35	— di spessore inferiore a 0,5 mm
	7219.90	— altri
72.20		Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm :
		— semplicemente laminati a caldo :
	7220.11	— di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
	7220.12	— di spessore inferiore a 4,75 mm
	7220.20	— semplicemente laminati a freddo
	7220.90	— altri
72.21	7221.00	Vergella o bordone di acciai inossidabili
72.22		Barre e profilati di acciai inossidabili :
	7222.10	— Barre semplicemente laminate o estruse a caldo
	7222.20	— Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo
	7222.30	— altre barre
	7222.40	— Profilati
72.23	7223.00	Fili di acciai inossidabili
		IV. ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI
72.24		Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di altri acciai legati :
	7224.10	— Lingotti e altre forme primarie
	7224.90	— altri
72.25		Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm :
	7225.10	— di acciai al silicio detti « magnetici »
	7225.20	— di acciai rapidi
	7225.30	— altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	7225.40	– altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
	7225.50	– altri, semplicemente laminati a freddo
	7225.90	– altri
72.26		Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm :
	7226.10	– di acciai al silicio detti « magnetici »
	7226.20	– di acciai rapidi
		– altri :
	7226.91	– – semplicemente laminati a caldo
	7226.92	– – semplicemente laminati a freddo
	7226.99	– – altri
72.27		Vergella o bordione di altri acciai legati :
	7227.10	– di acciai rapidi
	7227.20	– di acciai silico-manganese
	7227.90	– altri
72.28		Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati :
	7228.10	– Barre di acciai rapidi
	7228.20	– Barre di acciai silico-manganese
	7228.30	– altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo
	7228.40	– altre barre, semplicemente fucinate
	7228.50	– altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo
	7228.60	– altre barre
	7228.70	– Profilati
	7228.80	– Barre forate per la perforazione
72.29		Fili di altri acciai legati :
	7229.10	– di acciai rapidi
	7229.20	– di acciai silico-manganese
	7229.90	– altri

CAPITOLO 73

LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

Note

1. In questo capitolo, per « ghise », si intendono i prodotti ottenuti per fusione nei quali il ferro predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi e che non rispondono alla composizione chimica degli acciai prevista alla nota 1 d) del capitolo 72.
2. Ai fini di questo capitolo, il termine « fili » si applica ai prodotti ottenuti a caldo o a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, nella sua più grande dimensione, non supera a 16 mm.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
73.01		Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio :
	7301.10	– Palancole
	7301.20	– Profilati
73.02		Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie :
	7302.10	– Rotaie
	7302.20	– Traverse
	7302.30	– Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi
	7302.40	– Stecche (ganasce) e piastre di appoggio
	7302.90	– altri
73.03	7303.00	Tubi e profilati cavi, di ghisa
73.04		Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio :
	7304.10	– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti
	7304.20	– Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
		– altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati :
	7304.31	– – trafilati o laminati a freddo
	7304.39	– – altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
73.05	7304.41 7304.49 7304.51 7304.59 7304.90	<p>– altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili :</p> <p>– – trafilati o laminati a freddo</p> <p>– – altri</p> <p>– altri, di sezione circolare, di altri acciai legati :</p> <p>– – trafilati o laminati a freddo</p> <p>– – altri</p> <p>– altri</p> <p>Altri tubi (per esempio : saldati o ribaditi) a sezioni interna ed esterna circolari, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio :</p> <p>– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti :</p> <p>7305.11 – – saldati longitudinalmente ad arco sommerso</p> <p>7305.12 – – saldati longitudinalmente, altri</p> <p>7305.19 – – altri</p> <p>7305.20 – Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas</p> <p>– altri, saldati :</p> <p>7305.31 – – saldati longitudinalmente</p> <p>7305.39 – – altri</p> <p>7305.90 – altri</p>
73.06	7306.10 7306.20 7306.30 7306.40 7306.50 7306.60 7306.90	<p>Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio :</p> <p>7306.10 – Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti</p> <p>7306.20 – Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas</p> <p>7306.30 – altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati</p> <p>7306.40 – altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili</p> <p>7306.50 – altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati</p> <p>7306.60 – altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare</p> <p>7306.90 – altri</p>
73.07	7307.11 7307.19	<p>Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio :</p> <p>– fusi :</p> <p>7307.11 – – di ghisa non malleabile</p> <p>7307.19 – – altri</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> – altri, di acciai inossidabili :
	7307.21	– – Flange
	7307.22	– – Gomiti, curve e manicotti, filettati
	7307.23	– – Accessori da saldare testa a testa
	7307.29	– – altri
		– altri :
	7307.91	– – Flange
	7307.92	– – Gomiti, curve e manicotti, filettati
	7307.93	– – Accessori da saldare testa a testa
	7307.99	– – altri
73.08		<p>Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio : ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 94.06; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni :</p>
	7308.10	– Ponti ed elementi di ponti
	7308.20	– Torri e piloni
	7308.30	– Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie
	7308.40	– Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature
	7308.90	– altri
73.09	7309.00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
73.10		<p>Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo :</p>
	7310.10	– di capacità uguale o superiore a 50 litri
		– di capacità inferiore a 50 litri :
	7310.21	– – Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura
	7310.29	– – altri
73.11	7311.00	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
73.12		<p>Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità :</p> <p>7312.10 – Trefoli e cavi</p> <p>7312.90 – altri</p>
73.13	7313.00	<p>Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti</p>
73.14		<p>Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio :</p> <p>– Prodotti tessuti (tele metalliche) :</p> <p>7314.11 – – di acciaio inossidabile</p> <p>7314.19 – – altri</p> <p>7314.20 – Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm²</p> <p>7314.30 – altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro</p> <p>– altre griglie e reti :</p> <p>7314.41 – – zincate</p> <p>7314.42 – – ricoperte di materie plastiche</p> <p>7314.49 – – altre</p> <p>7314.50 – Lamiere e lastre, incise e stirate</p>
73.15		<p>Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio :</p> <p>– Catene a maglie articolate e loro parti :</p> <p>7315.11 – – Catene a rulli</p> <p>7315.12 – – altre catene</p> <p>7315.19 – – Parti</p> <p>7315.20 – Catene antisdrucciolevoli</p> <p>– altre catene e catenelle :</p> <p>7315.81 – – Catene a maglie con traversino</p> <p>7315.82 – – altre catene, a maglie saldate</p> <p>7315.89 – – altre</p> <p>7315.90 – altre parti</p>
73.16	7316.00	<p>Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
73.17	7317.00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
73.18		Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio : – Articoli filettati : 7318.11 – – Tirafondi 7318.12 – – altre viti per legno 7318.13 – – Ganci a vite e viti ad occhio 7318.14 – – Viti autofilettanti 7318.15 – – altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle 7318.16 – – Dadi 7318.19 – – altri – Articoli non filettati : 7318.21 – – Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio 7318.22 – – altre rondelle 7318.23 – – Ribadini 7318.24 – – Copiglie, pernotti e chiavette 7318.29 – – altri
73.19		Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove : 7319.10 – Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo 7319.20 – Spilli di sicurezza 7319.30 – altri spilli 7319.90 – altri
73.20		Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio : 7320.10 – Molle a balestra e loro foglie 7320.20 – Molle ad elica 7320.90 – altre

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
73.21		<p>Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio :</p> <p>— Apparecchi di cottura e scaldapiatti :</p> <p>7321.11 — — a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili</p> <p>7321.12 — — a combustibili liquidi</p> <p>7321.13 — — a combustibili solidi</p> <p>— altri apparecchi :</p> <p>7321.81 — — a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili</p> <p>7321.82 — — a combustibili liquidi</p> <p>7321.83 — — a combustibili solidi</p> <p>7321.90 — Parti</p>
73.22		<p>Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio :</p> <p>— Radiatori e loro parti :</p> <p>7322.11 — — di ghisa</p> <p>7322.19 — — altri</p> <p>7322.90 — altri</p>
73.23		<p>Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio :</p> <p>7323.10 — Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi</p> <p>— altri :</p> <p>7323.91 — — di ghisa, non smaltati</p> <p>7323.92 — — di ghisa smaltati</p> <p>7323.93 — — di acciai inossidabili</p> <p>7323.94 — — di ferro o acciaio, smaltati</p> <p>7323.99 — — altri</p>
73.24		<p>Oggetti di igiene o da toilette e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio :</p> <p>7324.10 — Acquai e lavabi di acciaio inossidabile</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
73.25		– Vasche da bagno :
	7324.21	– – di ghisa, anche smaltate
	7324.29	– – altri
	7324.90	– altri, comprese le loro parti
		Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio :
	7325.10	– di ghisa non malleabile
		– altri :
	7325.91	– – Palle ed oggetti simili per mulini
	7325.99	– – altri
	73.26	
		– Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati :
7326.11		– – Palle ed oggetti simili per mulini
7326.19		– – altri
7326.20		– Lavori di fili di ferro o acciaio
7326.90	– altri	

CAPITOLO 74

RAME E LAVORI DI RAME

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Rame raffinato » :

il metallo, avente, in peso, un tenore minimo di rame del 99,85 %; oppure

il metallo avente, in peso, un tenore minimo di rame del 97,5 %, purché il tenore di un qualsiasi altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente :

TABELLA

Altri elementi

Elemento	Tenore limite %, in peso
Ag Argento	0,25
As Arsenico	0,5
Cd Cadmio	1,3
Cr Cromo	1,4
Mg Magnesio	0,8
Pb Piombo	1,5
S Zolfo	0,7
Sn Stagno	0,8
Te Tellurio	0,8
Zn Zinco	1
Zr Zirconio	0,3
Altri elementi ⁽¹⁾ , ciascuno	0,3
⁽¹⁾ Altri elementi, per esempio : Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.	

b) « Leghe di rame » :

le materie metalliche diverse dal rame non raffinato nelle quali il rame predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi purché :

- 1) il tenore, in peso, di almeno uno di questi altri elementi superi i limiti indicati nella tabella precedente; oppure
- 2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi lo 2,5 %.

c) « Leghe madri di rame » :

le composizioni contenenti rame, in proporzione superiore al 10 %, in peso, ed altri elementi, non adatte alla deformazione plastica e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più del 15 %, in peso, di fosforo rientrano nella voce 28.48.

d) « Barre » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati » nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 74.03, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio, in vergella o in tubi.

e) « Profilati » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

f) « Fili » :

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati », nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza.

Tuttavia, per l'interpretazione della voce 74.14 sono ammessi come « fili », unicamente, i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

g) « Lamiere, nastri e fogli » :

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 74.03), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati :

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 74.09 e 74.10 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

h) « Tubi » :

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopraccitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intende per :

a) « Leghe a base di rame-zinco (ottone) » :

ogni lega di rame e zinco, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti :

- lo zinco predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi;
- l'eventuale tenore in nichel è inferiore, in peso, al 5 % (vedi leghe a base di rame-nichel-zinco [argentone]);
- l'eventuale tenore in stagno è inferiore, in peso, al 3 % (vedi leghe a base di rame-stagno [bronzo]).

b) « Leghe a base di rame-stagno (bronzo) » :

ogni lega di rame e stagno, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti lo stagno predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Tuttavia, quando il tenore di stagno, in peso, è almeno pari a 3 %, il tenore di zinco può predominare ma deve essere, in peso, inferiore al 10 %.

c) « Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone) » :

ogni lega di rame, nichel e zinco, con o senza altri elementi. Il tenore di nichel è uguale o superiore, in peso, a 5 % (vedi leghe a base di rame-zinco [ottone]).

d) « Leghe a base di rame-nichel » :

ogni lega di rame e nichel, con o senza altri elementi, ma che, in ogni caso, non contengano, in peso, più dell'1 % di zinco. Quando altri elementi sono presenti, il nichel predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
74.01		Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) :
	7401.10	— Metalline cuprifere
	7401.20	— Rame da cementazione (precipitato di rame)
74.02	7402.00	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica
74.03		Rame raffinato e leghe di rame, greggio :
		— Rame raffinato :
	7403.11	— — Catodi e sezioni di catodi
	7403.12	— — Barre da filo (Wire-bars)
	7403.13	— — Billette
	7403.19	— — altri
		— Leghe di rame :
	7403.21	— — a base di rame-zinco (ottone)
	7403.22	— — a base di rame-stagno (bronzo)
	7403.23	— — a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
	7403.29	— — altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 74.05)
74.04	7404.00	Cascami ed avanzi di rame

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
74.05	7405.00	Leghe madri di rame
74.06		Polveri e pagliette di rame :
	7406.10	— Polveri a struttura non lamellare
	7406.20	— Polveri a struttura lamellare; pagliette
74.07		Barre e profilati di rame :
	7407.10	— di rame raffinato
		— di leghe di rame :
	7407.21	— — a base di rame-zinco (ottone)
	7407.22	— — a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
	7407.29	— — altri
74.08		Fili di rame :
		— di rame raffinato :
	7408.11	— — di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm
	7408.19	— — altri
		— di leghe di rame :
	7408.21	— — a base di rame-zinco (ottone)
	7408.22	— — a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
	7408.29	— — altri
74.09		Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm :
		— di rame raffinato :
	7409.11	— — arrotolati
	7409.19	— — altri
		— di leghe a base di rame-zinco (ottone) :
	7409.21	— — arrotolati
	7409.29	— — altri
		— di leghe a base di rame-stagno (bronzo) :
	7409.31	— — arrotolati
	7409.39	— — altri
	7409.40	— di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
	7409.90	— di altre leghe di rame

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
74.10		<p>Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto) :</p> <p>– senza supporto :</p> <p>7410.11 – di rame raffinato</p> <p>7410.12 – di leghe di rame</p> <p>– su supporto :</p> <p>7410.21 – di rame raffinato</p> <p>7410.22 – di leghe di rame</p>
74.11		<p>Tubi di rame :</p> <p>7411.10 – di rame raffinato</p> <p>– di leghe di rame :</p> <p>7411.21 – a base di rame-zinco (ottone)</p> <p>7411.22 – a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)</p> <p>7411.29 – altri</p>
74.12		<p>Accessori per tubi (per esempio : raccordi, gomiti, manicotti), di rame :</p> <p>7412.10 – di rame raffinato</p> <p>7412.20 – di leghe di rame</p>
74.13	7413.00	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità
74.14		<p>Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate, di rame :</p> <p>7414.10 – Tele metalliche continue o senza fine, per macchine</p> <p>7414.90 – altre</p>
74.15		<p>Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame :</p> <p>7415.10 – Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili</p> <p>– altri articoli, non filettati :</p> <p>7415.21 – Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)</p> <p>7415.29 – altri</p> <p>– altri articoli, filettati :</p> <p>7415.31 – Viti per legno</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	7415.32	– – altre viti; bulloni e dadi
	7415.39	– – altri
74.16	7416.00	Molle di rame
74.17	7417.00	Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, di rame
74.18		Oggetti per uso domestico, di igiene o da toilette e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame :
	7418.10	– Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi
	7418.20	– Oggetti di igiene o da toilette e loro parti
74.19		Altri lavori di rame :
	7419.10	– Catene, catenelle e loro parti
		– altri :
	7419.91	– – colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati
	7419.99	– – altri

CAPITOLO 75

NICHEL E LAVORI DI NICHEL

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Barre » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati » nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) « Profilati » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) « Fili » :

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati »), nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza.

d) « Lamiere, nastri e fogli » :

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 75.02), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati :

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 75.06, le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) « Tubi » :

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopraccitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoce

1. In questo capitolo, si intende per :

a) « Nichel non legato » :

il metallo contenente, in totale, almeno il 99 %, in peso, di nichel o di cobalto, purché :

- 1) il tenore di cobalto non superi, in peso, l'1,5 %, e
- 2) il tenore di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente :

TABELLA
Altri elementi

Elemento		Tenore limite %, in peso
Fe	Ferro	0,5
O	Ossigeno	0,4
Altri elementi, ciascuno		0,3

b) « Leghe di nichel » :

le materie metalliche, dove il nichel predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché :

- 1) il tenore di cobalto superi, in peso, l'1,5 %,
- 2) il tenore, in peso, di almeno uno degli altri elementi, superi il limite indicato nella tabella precedente, oppure,
- 3) il tenore totale, in peso, di elementi diversi dal nichel e cobalto, superi l'1 %.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
75.01		Metalline di nichel, « sinters » di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel :
	7501.10	– Metalline di nichel
	7501.20	– « Sinters » di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel
75.02		Nichel greggio :
	7502.10	– nichel non legato
	7502.20	– leghe di nichel
75.03	7503.00	Cascami ed avanzi rottami di nichel
75.04	7504.00	Polveri e pagliette di nichel
75.05		Barre, profilati e fili, di nichel :
		– Barre e profilati :
	7505.11	– – di nichel non legato

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci	
75.06	7505.12	-- di leghe di nichel	
		-- Fili :	
	7505.21	-- di nichel non legato	
	7505.22	-- di leghe di nichel	
		Lamiere, nastri e fogli, di nichel :	
	7506.10	-- di nichel non legato	
	7506.20	-- di leghe di nichel	
	75.07		Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel :
			-- Tubi :
		7507.11	-- di nichel non legato
7507.12		-- di leghe di nichel	
7507.20		-- Accessori per tubi	
75.08	7508.00	Altri lavori di nichel	

CAPITOLO 76

ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Barre » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati » nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) « Profilati » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) « Fili » :

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati; la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati », nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza.

d) « Lamiere, nastri e fogli » :

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 76.01), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli), di spessore costante, presentati :

- in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,
- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 76.06 e 76.07 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) « Tubi » :

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopraccitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Alluminio non legato » :

il metallo contenente almeno il 99 %, in peso, di alluminio, purché il tenore, in peso, di ogni altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente :

TABELLA
Altri elementi

Elemento	Tenore limite %, in peso
Fe + Si (totale ferro-silicio)	1
Altri elementi ⁽¹⁾ , ciascuno	0,1 ⁽²⁾
⁽¹⁾ Altri elementi, segnatamente Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.	
⁽²⁾ Un tenore di rame superiore allo 0,1 % ma inferiore o uguale allo 0,2 % è tollerato purché il tenore di cromo e quello di manganese non superino lo 0,05 %.	

b) « Leghe di alluminio » :

le materie metalliche nelle quali l'alluminio predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché :

- 1) il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi o del totale ferro-silicio, superi i limiti indicati nella precedente tabella; oppure
- 2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi il 1 %.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
76.01		Alluminio greggio :
	7601.10	– Alluminio non legato
	7601.20	– Leghe di alluminio
76.02	7602.00	Cascami ed avanzi di alluminio
76.03		Polveri e pagliette di alluminio :
	7603.10	– Polveri a struttura non lamellare
	7603.20	– Polveri a struttura lamellare; pagliette
76.04		Barre e profilati di alluminio :
	7604.10	– di alluminio non legato
		– di leghe di alluminio :
	7604.21	– – Profilati cavi
	7604.29	– – altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
76.05		Fili di alluminio : – di alluminio non legato : 7605.11 – – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm 7605.19 – – altri – di leghe di alluminio : 7605.21 – – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm 7605.29 – – altri
76.06		Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm : – di forma quadrata o rettangolare : 7606.11 – – di alluminio non legato 7606.12 – – di leghe di alluminio – altri : 7606.91 – – di alluminio non legato 7606.92 – – di leghe di alluminio
76.07		Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) : – senza supporto : 7607.11 – – semplicemente laminati 7607.19 – – altri 7607.20 – su supporto
76.08		Tubi di alluminio : 7608.10 – di alluminio non legato 7608.20 – di leghe di alluminio
76.09	7609.00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio : raccordi, gomiti, manicotti)
76.10		Costruzioni e parti di costruzione (per esempio : ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 94.06; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni : 7610.10 – Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie 7610.90 – altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
76.11	7611.00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
76.12		Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo :
	7612.10	– Astucci tubolari flessibili
	7612.90	– altri
76.13	7613.00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti
76.14		Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità :
	7614.10	– con anima di acciaio
	7614.90	– altri
76.15		Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toilette, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio :
	7615.10	– Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi
	7615.20	– Oggetti di igiene o da toilette e loro parti
76.16		Altri lavori di alluminio :
	7616.10	– Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili
	7616.90	– altri

CAPITOLO 78

PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO

Nota

1. In questo capitolo, si intende per :

a) « Barre » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati » nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) « Profilati » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) « Fili » :

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati », nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza.

d) « Lamiere nastri e fogli » :

i prodotti piatti (diversi dai prodotti in greggi della voce 78.01), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati :

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 78.04 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) « Tubi » :

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopraccitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, « per piombo raffinato » :

il metallo contenente almeno il 99,9 %, in peso, di piombo, purché il tenore, in peso, di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente :

TABELLA
Altri elementi

Elemento	Tenore limite %, in peso
Ag Argento	0,02
As Arsenico	0,005
Bi Bismuto	0,05
Ca Calcio	0,002
Cd Cadmio	0,002
Cu Rame	0,08
Fe Ferro	0,002
S Zolfo	0,002
Sb Antimonio	0,005
Sn Stagno	0,005
Zn Zinco	0,002
Altri per esempio Te (tellurio); ciascuno	0,001

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
78.01		Piombo greggio :
	7801.10	– Piombo raffinato
		– altro :
	7801.91	– – contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso
	7801.99	– – altro
78.02	7802.00	Cascami ed avanzi di piombo
78.03	7803.00	Barre, profilati e fili, di piombo
78.04		Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo :
		– Lamiere, fogli e nastri :
	7804.11	– – Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)
	7804.19	– – altri
	7804.20	– Polveri e pagliette

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
78.05	7805.00	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo
78.06	7806.00	Altri lavori di piombo

CAPITOLO 79

ZINCO E LAVORI DI ZINCO

Nota

1. In questo capitolo si intendono per :

a) « Barre » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati » nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) « Profilati » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) « Fili » :

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati », nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza.

d) « Lamiere nastri e fogli » :

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 79.01), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati :

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 79.05 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) « Tubi » :

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopraccitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « zinco non legato » :

il metallo contenente almeno il 97,5 %, in peso, di zinco;

b) « leghe di zinco » :

le materie metalliche nelle quali predomina lo zinco, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi lo 2,5 %;

c) « zinco polverizzato » :

lo zinco polverizzato che è ottenuto per condensazione dei vapori di zinco e che presenta delle particelle sferiche più fini delle polveri. Almeno l'80 %, in peso, tra esse passano attraverso un setaccio avente un'apertura di maglie di 63 micrometri (micron). Esse devono contenere almeno l'85 %, in peso, di zinco metallico.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
79.01		Zinco greggio : – Zinco non legato : 7901.11 – – contenente, in peso, il 99,99 % o più di zinco 7901.12 – – contenente, in peso, meno del 99,99 % di zinco 7901.20 – Leghe di zinco
79.02	7902.00	Cascami ed avanzi di zinco
79.03		Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) : 7903.10 – Zinco polverizzato 7903.90 – altri
79.04	7904.00	Barre, profilati e fili, di zinco
79.05	7905.00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco
79.06	7906.00	Tubi ed accessori per tubi di zinco (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)
79.07		Altri lavori di zinco : 7907.10 – Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, per l'edilizia 7907.90 – altri

CAPITOLO 80

STAGNO E LAVORI DI STAGNO

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Barre » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati » nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) « Profilati » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) « Fili » :

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati », nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza.

d) « Lamiere, nastri e fogli » :

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 80.01), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati :

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 80.04 e 80.05 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (ad esempio, scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

e) « Tubi » :

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopraccitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Stagno non legato » :

il metallo contenente almeno il 99 %, in peso, di stagno, purché il tenore, in peso, di bismuto o di rame, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella :

TABELLA
Altri elementi

Elemento	Tenore limite %, in peso
Bi Bismuto	0,1
Cu Rame	0,4

b) « Leghe di stagno » :

le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché :

- 1) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi l'1 %, oppure
- 2) il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti indicati nella tabella precedente.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
80.01		Stagno greggio :
	8001.10	– Stagno non legato
	8001.20	– Leghe di stagno
80.02	8002.00	Cascami ed avanzi di stagno
80.03	8003.00	Barre, profilati e fili, di stagno
80.04	8004.00	Lamiere, fogli e nastri di stagno, di spessore superiore a 0,2 mm
80.05		Fogli e nastri sottili di stagno (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno :
	8005.10	– Fogli e nastri sottili
	8005.20	– Polveri e pagliette
80.06	8006.00	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di stagno
80.07	8007.00	Altri lavori di stagno

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE

Nota di sottovoci

1. La nota 1 del capitolo 74 che definisce le barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, si applica, mutatis mutandis, a questo capitolo.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
81.01		Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi : 8101.10 – Polveri – altri : 8101.91 – – Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; cascami e avanzi 8101.92 – – Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli 8101.93 – – Fili 8101.99 – – altri
81.02		Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi : 8102.10 – Polveri – altri : 8102.91 – – Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; cascami e avanzi 8102.92 – – Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli 8102.93 – – Fili 8102.99 – – altri
81.03		Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi : 8103.10 – Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; cascami e avanzi; polveri 8103.90 – altri
81.04		Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi : – Magnesio greggio : 8104.11 – – contenente almeno il 99,8 %, in peso, di magnesio

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	8104.19	– – altri
	8104.20	– Cascami e avanzi
	8104.30	– Torniture e granelli calibrati; polveri
	8104.90	– altri
81.05		Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi :
	8105.10	– Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; cascami e avanzi; polveri
	8105.90	– altri
81.06	8106.00	Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi
81.07		Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi :
	8107.10	– Cadmio greggio; cascami e avanzi; polveri
	8107.90	– altri
81.08		Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi :
	8108.10	– Titanio greggio; cascami e avanzi; polveri
	8108.90	– altri
81.09		Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi :
	8109.10	– Zirconio greggio; cascami e avanzi; polveri
	8109.90	– altri
81.10	8110.00	Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi
81.11	8111.00	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi
81.12		Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi :
		– Berillio :
	8112.11	– – greggio; cascami e avanzi; polveri
	8112.19	– – altri
	8112.20	– Cromo
	8112.30	– Germanio
	8112.40	– Vanadio

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
81.13	8112.91 8112.99 8113.00	– altri : – – greggi; cascami e avanzi; polveri – – altri Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi

CAPITOLO 82

**UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI;
PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI**

Note

1. Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle fucine portatili, dalle fucine con sostegni e dagli assortimenti di manicure o pedicure, nonché dagli oggetti della voce 82.09, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante :
 - a) di metallo comune;
 - b) di carburi metallici o di cermet;
 - c) di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune, di carburi metallici o di cermet;
 - d) di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.

2. Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi escluse le parti espressamente nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce 84.66. Sono tuttavia escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.
Sono esclusi da questo capitolo le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoio e tosatrici elettriche (voce 85.10).

3. Gli assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 82.11 e di un numero almeno uguale di oggetti della voce 82.15 rientrano in quest'ultima voce.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
82.01		<p>Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano :</p> <p>8201.10 — Vanghe e pale</p> <p>8201.20 — Forche</p> <p>8201.30 — Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi</p> <p>8201.40 — Asce, roncole e simili utensili taglienti</p> <p>8201.50 — Forbici per potare (comprese le forbici « trinciapollo ») utilizzabili con una mano</p> <p>8201.60 — Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani</p> <p>8201.90 — altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano</p>
82.02	8202.10	<p>Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare) :</p> <p>— Seghe a mano</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	8202.20	<ul style="list-style-type: none"> – Lame di seghe a nastro – Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe) :
	8202.31	<ul style="list-style-type: none"> – – con parte operante di acciaio
	8202.32	<ul style="list-style-type: none"> – – con parte operante di altre materie
	8202.40	<ul style="list-style-type: none"> – Catene di seghe dette « taglianti » – Altre lame di seghe :
	8202.91	<ul style="list-style-type: none"> – – Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli
	8202.99	<ul style="list-style-type: none"> – – altre
82.03		<p>Lime, raspe, pinze (anche taglianti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano :</p> <ul style="list-style-type: none"> 8203.10 – Lime, raspe ed utensili simili 8203.20 – Pinze (anche taglianti), tenaglie, pinzette ed utensili simili 8203.30 – Cesoie per metalli ed utensili simili 8203.40 – Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili
82.04		<p>Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Chiavi per dadi a mano : 8204.11 – – ad apertura fissa 8204.12 – – ad apertura variabile 8204.20 – Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico
82.05		<p>Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale :</p> <ul style="list-style-type: none"> 8205.10 – Utensili per forare, filettare o maschiare 8205.20 – Martelli e mazze 8205.30 – Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglianti per la lavorazione del legno 8205.40 – cacciaviti – altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) : 8205.51 – – per uso domestico 8205.59 – – altri 8205.60 – Lampade per saldare e simili 8205.70 – Morse, sergenti e simili

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	8205.80	– Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale
	8205.90	– Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci
82.06	8206.00	Utensili compresi in almeno due delle voci da 82.02 a 82.05, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto
82.07		Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio : per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio : – Utensili di perforazione o di sondaggio : 8207.11 – – con parte operante di carburi metallici sinterizzati o di cermet 8207.12 – – con parte operante di altre materie 8207.20 – Filiere per trafilare o estrarre i metalli 8207.30 – Utensili per imbutire, stampare o punzonare 8207.40 – Utensili per maschiare o filettare 8207.50 – Utensili per forare 8207.60 – Utensili per alesare o scanalare 8207.70 – Utensili per fresare 8207.80 – Utensili per tornire 8207.90 – altri utensili intercambiabili
82.08		Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici : 8208.10 – per la lavorazione dei metalli 8208.20 – per la lavorazione del legno 8208.30 – per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare 8208.40 – per macchine agricole, orticole o forestali 8208.90 – altri
82.09	8209.00	Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici sinterizzati o da cermet
82.10	8210.00	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande
82.11		Coltelli (diversi da quelli della voce 82.08) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame : 8211.10 – Assortimenti

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci	
82.12		– altri :	
	8211.91	– – Coltelli da tavola a lama fissa	
	8211.92	– – altri coltelli a lama fissa	
	8211.93	– – Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili	
	8211.94	– – Lame	
		Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri) :	
	8212.10	– Rasoi	
	8212.20	– Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri	
	8212.90	– altre parti	
	82.13	8213.00	Forbici a due branche e loro lame
	82.14		Altri oggetti di coltelleria (per esempio : tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) :
		8214.10	– Tagliacarte, apilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame
		8214.20	– Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
		8214.90	– altri
	82.15		Cucchiari, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili :
		8215.10	– Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato
		8215.20	– altri assortimenti
		– altri :	
	8215.91	– – argentati, dorati o platinati	
	8215.99	– – altri	

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

Note

1. Ai sensi di questo capitolo le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 o 73.20 né gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81).
2. Ai sensi della voce 83.02, « per rotelle » si intendono quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) inferiore o uguale a 75 mm o quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) superiore a 75 mm, purché la larghezza della ruota o del cerchione che vi è adattato sia inferiore a 30 mm.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
83.01		<p>Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni :</p> <p>8301.10 – Lucchetti</p> <p>8301.20 – Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli</p> <p>8301.30 – Serrature del tipo utilizzato per mobili</p> <p>8301.40 – altre serrature; catenacci</p> <p>8301.50 – Fermagli e montature a fermaglio con serratura</p> <p>8301.60 – Parti</p> <p>8301.70 – Chiavi presentate isolatamente</p>
83.02		<p>Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni :</p> <p>8302.10 – Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)</p> <p>8302.20 – Rotelle</p> <p>8302.30 – altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli</p> <p>– altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili :</p> <p>8302.41 – – per edifici</p> <p>8302.42 – – altri, per mobili</p> <p>8302.49 – – altri</p> <p>8302.50 – Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	8302.60	– Congegni di chiusura automatica per porte
83.03	8303.00	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni
83.04	8304.00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 94.03
83.05		Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio : per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni :
	8305.10	– Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori
	8305.20	– Punti metallici presentati in barrette
	8305.90	– altri, comprese le parti
83.06		Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni :
	8306.10	– Campane, campanelli, gong ed oggetti simili
		– Statuette ed altri oggetti di ornamento :
	8306.21	– – argentati, dorati o platinati
	8306.29	– – altri
	8306.30	– Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi
83.07		Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori :
	8307.10	– di ferro o di acciaio
	8307.90	– di altri metalli comuni
83.08		Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni :
	8308.10	– Graffette, ganci ed occhielli
	8308.20	– Rivetti tubolari o a gambo biforcuto
	8308.90	– altri, comprese le parti
83.09		Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni :
	8309.10	– Tappi a corona
	8309.90	– altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
83.10	8310.00	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 94.05
83.11		Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione : 8311.10 – Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni 8311.20 – Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni 8311.30 – Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni 8311.90 – altri, comprese le parti

SEZIONE XVI**MACCHINE ED APPARECCHI,
MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI;
APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO,
APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI
E DEL SUONO IN TELEVISIONE,
PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI****Note****1. Questa sezione non comprende :**

- a) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata (voce 40.10), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 40.16);
- b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 42.04) o di pelli da pellicceria (voce 43.03);
- c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);
- d) le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48, sezione XV);
- e) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 59.10), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 59.11);
- f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 71.02 a 71.04 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 71.16, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 85.22);
- g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
- h) le aste di perforazione (voce 73.04);
- ij) le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);
- k) gli oggetti dei capitoli 82 o 83;
- l) gli oggetti della sezione XVII;
- m) gli oggetti del capitolo 90;
- n) gli oggetti di orologeria (capitolo 91);
- o) gli utensili intercambiabili della voce 82.07 e le spazzole costituenti elementi di macchine della voce 96.03, nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio: capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci 68.04 e 69.09);
- p) gli oggetti del capitolo 95.

2. Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 o 85.47) sono da classificare conformemente alle regole seguenti :

- a) le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 84.85 e 85.48) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;
- b) le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 84.79 o 85.43) rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 85.17 quanto delle voci da 85.25 a 85.28 sono da classificare nella voce 85.17.
- c) le altre parti rientrano nelle voci 84.85 o 85.48.

3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
4. Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.
5. Per l'applicazione delle note che precedono, il termine « macchine » comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.

CAPITOLO 84

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

Note

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;
 - b) gli apparecchi, macchine, congegni (per esempio, pompe) e loro parti, di materie ceramiche (capitolo 69);
 - c) le vetrerie per laboratorio (voce 70.17) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 70.19 o 70.20);
 - d) gli oggetti delle voci 73.21 o 73.22 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);
 - e) gli utensili elettromeccanici per l'impiego a mano, della voce 85.08 e gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 85.09;
 - f) le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 96.03).
2. Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 84.01 a 84.24, sia nelle voci da 84.25 a 84.80, sono da classificare nelle voci da 84.01 a 84.24.

Tuttavia,

 - non rientrano nella voce 84.19 :
 - a) le incubatrici ed allevatrici artificiali per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (voce 84.36);
 - b) gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini (voce 84.37);
 - c) i diffusori per zuccherifici (voce 84.38);
 - d) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (voce 84.51);
 - e) gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo funzione accessoria;
 - non rientrano nella voce 84.22 :
 - a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (voce 84.52);
 - b) le macchine ed apparecchi per ufficio della voce 84.72.
3. Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 84.56 sia nelle voci da 84.57 a 84.61, 84.64, o 84.65, sono da classificare nella voce 84.56.

4. Rientrano, soltanto, nella voce 84.57 le macchine utensili per la lavorazione dei metalli (esclusi i torni) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per :
- a) cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);
 - b) utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure
 - c) trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).
5. A. Ai sensi della voce 84.71 per « macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione » si intendono :
- a) le macchine numeriche atte a :
 - 1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno, immediatamente, i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;
 - 2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;
 - 3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore;
 - 4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, che esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificarne l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;
 - b) le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano almeno : organi analogici, organi di comando e dispositivi di programmazione;
 - c) le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici.
- B. Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro. Deve essere considerata come facente parte del sistema completo, ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti :
- a) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
 - b) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare, deve essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma — codice o segnali — utilizzabili dal sistema, a meno che non si tratti di una unità di alimentazione stabilizzata).
- Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce 84.71.
- Sono escluse dalla voce 84.71 le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione. Queste macchine sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.
6. Rientrano nella voce 84.82 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere bruniti il cui diametro massimo o minimo non differisce di più dell'1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm a capo. Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 73.26.
7. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 84.79.
- In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 84.79 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio : trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).

Nota di sottovoci

1. La sottovoce 8482.40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
84.01		<p>Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica :</p> <p>8401.10 – Reattori nucleari</p> <p>8401.20 – Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti</p> <p>8401.30 – Elementi combustibili (cartucce) non irradiati</p> <p>8401.40 – Parti di reattori nucleari</p>
84.02		<p>Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette « ad acqua surriscaldata » :</p> <p>– Caldaie a vapore :</p> <p>8402.11 – – Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t</p> <p>8402.12 – – Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t</p> <p>8402.19 – – altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste</p> <p>8402.20 – Caldaie dette « ad acqua surriscaldata »</p> <p>8402.90 – Parti</p>
84.03		<p>Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 84.02 :</p> <p>8403.10 – Caldaie</p> <p>8403.90 – Parti</p>
84.04		<p>Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84.02 o 84.03 (per esempio : economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore :</p> <p>8404.10 – Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84.02 o 84.03</p> <p>8404.20 – Condensatori per macchine a vapore</p> <p>8404.90 – Parti</p>
84.05		<p>Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori :</p> <p>8405.10 – Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori</p> <p>8405.90 – Parti</p>
84.06		<p>Turbine a vapore :</p> <p>– Turbine :</p> <p>8406.11 – – per la propulsione di navi</p> <p>8406.19 – – altre</p> <p>8406.90 – Parti</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
84.07		Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) : 8407.10 – Motori per l'aviazione – Motori per la propulsione di navi : 8407.21 – – di tipo fuoribordo 8407.29 – – altri – Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87 : 8407.31 – – di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³ 8407.32 – – di cilindrata superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³ 8407.33 – – di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 1 000 cm ³ 8407.34 – – di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ 8407.90 – altri motori
84.08		Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel) : 8408.10 – Motori per la propulsione di navi 8408.20 – Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87 8408.90 – altri motori
84.09		Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 84.07 o 84.08 : 8409.10 – di motori per l'aviazione – altre : 8409.91 – – riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla 8409.99 – – altre
84.10		Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori : – Turbine e ruote, idrauliche : 8410.11 – – di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW 8410.12 – – di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW 8410.13 – – di potenza superiore a 10 000 kW 8410.90 – Parti, compresi i regolatori
84.11		Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas : – Turboreattori : 8411.11 – – di spinta inferiore o uguale a 25 kN

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	8411.12	<ul style="list-style-type: none"> — di spinta superiore a 25 kN — Turbopropulsori :
	8411.21	<ul style="list-style-type: none"> — di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW
	8411.22	<ul style="list-style-type: none"> — di potenza superiore a 1 100 kW — altre turbine a gas :
	8411.81	<ul style="list-style-type: none"> — di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW
	8411.82	<ul style="list-style-type: none"> — di potenza superiore a 5 000 kW — Parti :
	8411.91	<ul style="list-style-type: none"> — di turboreattori o di turbopropulsori
	8411.99	<ul style="list-style-type: none"> — altre
84.12		<ul style="list-style-type: none"> Altri motori e macchine motrici :
	8412.10	<ul style="list-style-type: none"> — Propulsori a reazione diversi dai turboreattori — Motori idraulici :
	8412.21	<ul style="list-style-type: none"> — a movimento rettilineo (cilindri)
	8412.29	<ul style="list-style-type: none"> — altri — Motori pneumatici :
	8412.31	<ul style="list-style-type: none"> — a movimento rettilineo (cilindri)
	8412.39	<ul style="list-style-type: none"> — altri
	8412.80	<ul style="list-style-type: none"> — altri
	8412.90	<ul style="list-style-type: none"> — Parti
84.13		<ul style="list-style-type: none"> Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi : — Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo :
	8413.11	<ul style="list-style-type: none"> — Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse
	8413.19	<ul style="list-style-type: none"> — altre
	8413.20	<ul style="list-style-type: none"> — Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413.11 o 8413.19
	8413.30	<ul style="list-style-type: none"> — Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione
	8413.40	<ul style="list-style-type: none"> — Pompe per calcestruzzo
	8413.50	<ul style="list-style-type: none"> — altre pompe volumetriche alternative
	8413.60	<ul style="list-style-type: none"> — altre pompe volumetriche rotative
	8413.70	<ul style="list-style-type: none"> — altre pompe centrifughe

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
84.14	8413.81 8413.82 8413.91 8413.92 8414.10 8414.20 8414.30 8414.40 8414.51 8414.59 8414.60 8414.80 8414.90	— altre pompe; elevatori per liquidi : — — Pompe — — Elevatori per liquidi — Parti : — — di pompe — — di elevatori per liquidi Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti : — Pompe per vuoto — Pompe per aria, a mano o a pedale — Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi — Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili — Ventilatori : — — Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W — — altri — Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm — altri — Parti
84.15	8415.10 8415.81 8415.82 8415.83 8415.90	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente : — del tipo a muro o per finestre, formanti un corpo unico — altri : — — con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico — — altri, con attrezzatura frigorifera — — senza attrezzatura frigorifera — Parti
84.16	8416.10 8416.20	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili : — Bruciatori a combustibili liquidi — altri bruciatori, compresi i bruciatori misti

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
84.17	8416.30	– Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
	8416.90	– Parti
		Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici :
	8417.10	– Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli
	8417.20	– Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria
	8417.80	– altri
84.18	8417.90	– Parti
	8418.10	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 84.15 :
	8418.10	– Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati – Frigoriferi per uso domestico :
	8418.21	– – a compressione
	8418.22	– – ad assorbimento, elettrici
	8418.29	– – altri
	8418.30	– Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l
	8418.40	– Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l
	8418.50	– altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo – altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore :
	8418.61	– – Gruppi a compressione il cui condensatore è costituito da uno scambiatore di calore
	8418.69	– – altri – Parti :
	8418.91	– – Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo
	84.19	8418.99
		Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione :
		– Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione :
8419.11		– – a riscaldamento immediato, a gas
8419.19	– – altri	
8419.20	– Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> - Essiccatori :
	8419.31	<ul style="list-style-type: none"> - - per prodotti agricoli
	8419.32	<ul style="list-style-type: none"> - - per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni
	8419.39	<ul style="list-style-type: none"> - - altri
	8419.40	<ul style="list-style-type: none"> - Apparecchi di distillazione o di rettificazione
	8419.50	<ul style="list-style-type: none"> - Scambiatori di calore
	8419.60	<ul style="list-style-type: none"> - Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o dei gas
		<ul style="list-style-type: none"> - altri apparecchi e dispositivi :
	8419.81	<ul style="list-style-type: none"> - - per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti
	8419.89	<ul style="list-style-type: none"> - - altri
	8419.90	<ul style="list-style-type: none"> - Parti
84.20		<p>Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine :</p>
	8420.10	<ul style="list-style-type: none"> - Calandre e laminatoi
		<ul style="list-style-type: none"> - Parti :
	8420.91	<ul style="list-style-type: none"> - - Cilindri
	8420.99	<ul style="list-style-type: none"> - - altri
84.21		<p>Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas :</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi :
	8421.11	<ul style="list-style-type: none"> - - Scrematrici
	8421.12	<ul style="list-style-type: none"> - - Idroestrattori per biancheria
	8421.19	<ul style="list-style-type: none"> - - altri
		<ul style="list-style-type: none"> - Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi :
	8421.21	<ul style="list-style-type: none"> - - per filtrare o depurare l'acqua
	8421.22	<ul style="list-style-type: none"> - - per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua
	8421.23	<ul style="list-style-type: none"> - - per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione
	8421.29	<ul style="list-style-type: none"> - - altri
		<ul style="list-style-type: none"> - Apparecchi per filtrare o depurare i gas :
	8421.31	<ul style="list-style-type: none"> - - Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione
	8421.39	<ul style="list-style-type: none"> - - altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
84.22	8421.91 8421.99	- Parti : - - di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi - - altre Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, incapsulare od etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci; macchine ed apparecchi per gassare le bevande : - Lavastoviglie : - - di tipo familiare - - altre - Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti - Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, incapsulare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; apparecchi per gassare le bevande - Macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci - Parti
84.23	8423.10 8423.20 8423.30 8423.81 8423.82 8423.89 8423.90	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia : - Pesapersona, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo - Basculle per la pesatura continua su trasportatori - Basculle a pesata costante e bilance e bascule insacchiatrici o dosatrici - altri apparecchi e strumenti per pesare : - - di portata inferiore o uguale a 30 kg - - di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg - - altri - Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare
84.24	8424.10 8424.20 8424.30 8424.81	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto : - Estintori, anche carichi - Pistole a spruzzo ed apparecchi simili - Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto - altri apparecchi : - - per l'agricoltura o l'orticoltura

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
84.25	8424.89	-- altri
	8424.90	- Parti
		Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti :
		- Paranchi :
	8425.11	-- a motore elettrico
	8425.19	-- altri
	8425.20	- Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo
		- altri verricelli; argani :
	8425.31	-- a motore elettrico
	8425.39	-- altri
		- Binde e martinetti :
	8425.41	-- Sollevatori fissi di vetture per autorimesse
	8425.42	-- altre binde e martinetti, idraulici
8425.49	-- altri	
84.26		Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti « cavaliers » e carrelli-gru :
		- Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti « cavaliers » :
	8426.11	-- Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi
	8426.12	-- Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti « cavaliers »
	8426.19	-- altri
	8426.20	- Gru a torre
	8426.30	- Gru a portale
		- altre macchine ed apparecchi, semoventi :
	8426.41	-- su pneumatici
	8426.49	-- altri
84.27		Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento :
	8427.10	- Carrelli semoventi a motore elettrico

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci	
84.28	8427.20	– altri carrelli semoventi	
	8427.90	– altri carrelli	
		Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio : ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) :	
	8428.10	– Ascensori e montacarichi	
	8428.20	– Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici	
		– altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci :	
	8428.31	– – appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	
	8428.32	– – altri, a benna	
	8428.33	– – altri, a nastro o a cinghia	
	8428.39	– – altri	
	8428.40	– Scale meccaniche e marciapiedi mobili	
	8428.50	– Ingabbiatori di vagoncini, carrelli-trasbordatori, scaricatori e ribaltatori di vagoni, vagoncini, ecc. ed impianti simili di movimentazione di materiale circolante su rotaie	
	8428.60	– Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari	
8428.90	– altre macchine ed apparecchi		
84.29		Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spatatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi :	
		– Apripista (bulldozers, angledozers) :	
	8429.11	– – su cingoli	
	8429.19	– – altri	
	8429.20	– Livellatrici	
	8429.30	– Ruspe spianatrici	
	8429.40	– Compattatori e rulli compressori	
	8429.51	– Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spatatrici :	
		– – Caricatori e caricatrici-spatatrici, a caricamento frontale	
	8429.52	– – Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°	
8429.59	– – altri		
84.30		Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve :	
		8430.10	– Battipali e macchine per l'estrazione dei pali
		8430.20	– Spazzaneve

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> – Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie :
	8430.31	– – semoventi
	8430.39	– – altre
		– altre macchine di sondaggio o di perforazione :
	8430.41	– – semoventi
	8430.49	– – altre
	8430.50	– altre macchine ed apparecchi, semoventi
		– altre macchine ed apparecchi, non semoventi :
	8430.61	– – Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno
	8430.62	– – Ruspe spianatrici
	8430.69	– – altri
84.31		Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 84.25 a 84.30 :
	8431.10	– di macchine o apparecchi della voce 84.25
	8431.20	– di macchine o apparecchi della voce 84.27
		– di macchine o apparecchi della voce 84.28 :
	8431.31	– – di ascensori, montacarichi o scale meccaniche
	8431.39	– – altre
		– di macchine o apparecchi delle voci 84.26, 84.29 o 84.30 :
	8431.41	– – Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze
	8431.42	– – Lame di apripista
	8431.43	– – Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430.41 o 8430.49
	8431.49	– – altre
84.32		Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi :
	8432.10	– Aratri
		– Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecalvo, sarchiatrici e zappatrici :
	8432.21	– – Erpici a dischi (polverizzatori)
	8432.29	– – altri
	8432.30	– Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici
	8432.40	– Spanditori di letame e distributori di concimi
	8432.80	– altre macchine, apparecchi e congegni

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
84.33	8432.90	<p>– Parti</p> <p>Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diversi dalle macchine ed apparecchi della voce 84.37 :</p> <p>– Tosatrici da prato :</p> <p>8433.11 – – a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale</p> <p>8433.19 – – altre</p> <p>8433.20 – Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore</p> <p>8433.30 – altre macchine ed apparecchi da fienagione</p> <p>8433.40 – Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccogliatrici</p> <p>– altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura :</p> <p>8433.51 – – Mietitrici-trebbiatrici</p> <p>8433.52 – – altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura</p> <p>8433.53 – – Macchine per la raccolta di radici o tuberi</p> <p>8433.59 – – altre</p> <p>8433.60 – Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli</p> <p>8433.90 – Parti</p>
84.34		<p>Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte :</p> <p>8434.10 – Mungitrici</p> <p>8434.20 – Macchine ed apparecchi per l'industria del latte</p> <p>8434.90 – Parti</p>
84.35		<p>Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili :</p> <p>8435.10 – Macchine ed apparecchi</p> <p>8435.90 – Parti</p>
84.36		<p>Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura :</p> <p>8436.10 – Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali</p> <p>– Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici :</p> <p>8436.21 – – Incubatrici ed allevatrici</p> <p>8436.29 – – altri</p> <p>8436.80 – altre macchine ed apparecchi</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
84.37		<ul style="list-style-type: none"> – Parti :
	8436.91	<ul style="list-style-type: none"> – di macchine o apparecchi per l'avicoltura
	8436.99	<ul style="list-style-type: none"> – altre
		<p>Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria :</p>
84.38	8437.10	<ul style="list-style-type: none"> – Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi
	8437.80	<ul style="list-style-type: none"> – altre macchine ed apparecchi
	8437.90	<ul style="list-style-type: none"> – Parti
84.39		<p>Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali :</p>
	8438.10	<ul style="list-style-type: none"> – Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari
	8438.20	<ul style="list-style-type: none"> – Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata
	8438.30	<ul style="list-style-type: none"> – Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero
	8438.40	<ul style="list-style-type: none"> – Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra
	8438.50	<ul style="list-style-type: none"> – Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni
	8438.60	<ul style="list-style-type: none"> – Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi
	8438.80	<ul style="list-style-type: none"> – altre macchine ed apparecchi
	8438.90	<ul style="list-style-type: none"> – Parti
84.40		<p>Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone :</p>
	8439.10	<ul style="list-style-type: none"> – Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche
	8439.20	<ul style="list-style-type: none"> – Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone
	8439.30	<ul style="list-style-type: none"> – Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone
		<ul style="list-style-type: none"> – Parti :
84.40	8439.91	<ul style="list-style-type: none"> – di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche
	8439.99	<ul style="list-style-type: none"> – altre
84.40		<p>Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli :</p>
	8440.10	<ul style="list-style-type: none"> – Macchine ed apparecchi
	8440.90	<ul style="list-style-type: none"> – Parti

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
84.41		<p>Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo :</p> <ul style="list-style-type: none"> 8441.10 – Tagliatrici 8441.20 – Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste 8441.30 – Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggare a stampo 8441.40 – Macchine per foggare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone 8441.80 – altre macchine ed apparecchi 8441.90 – Parti
84.42		<p>Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 84.56 a 84.65) per fondere o comporre i caratteri o per la preparazione o la fabbricazione di clichè, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; caratteri per la stampa, clichè, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio : levigati, graniti, lucidati) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 8442.10 – Macchine per comporre mediante procedimento fotografico 8442.20 – Macchine, apparecchi e materiale per comporre i caratteri con altri procedimenti, anche con dispositivo per fondere 8442.30 – altre macchine, apparecchi o materiale 8442.40 – Parti di macchine, apparecchi o materiale 8442.50 – Caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio : levigati, graniti, lucidati)
84.43		<p>Macchine ed apparecchi per la stampa e loro macchine ausiliarie :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Macchine ed apparecchi per la stampa in offset : <ul style="list-style-type: none"> 8443.11 – – alimentati a bobine 8443.12 – – alimentate a foglio di formato 22 x 36 cm o meno (offset per ufficio) 8443.19 – – altri – Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, esclusi le macchine e gli apparecchi flessografici : <ul style="list-style-type: none"> 8443.21 – – alimentati a bobine 8443.29 – – altri 8443.30 – Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici 8443.40 – Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici 8443.50 – altre macchine ed apparecchi per la stampa 8443.60 – Macchine ausiliarie 8443.90 – Parti

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
84.44	8444.00	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali
84.45		<p>Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 84.46 o 84.47 :</p> <p>– Macchine per la preparazione delle materie tessili :</p> <p>8445.11 – – Carde</p> <p>8445.12 – – Pettinatrici</p> <p>8445.13 – – Banchi a fusi</p> <p>8445.19 – – altre</p> <p>8445.20 – Macchine per la filatura delle materie tessili</p> <p>8445.30 – Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili</p> <p>8445.40 – Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili</p> <p>8445.90 – altre</p>
84.46		<p>Telai per tessitura :</p> <p>8446.10 – per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm</p> <p>– per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta :</p> <p>8446.21 – – a motore</p> <p>8446.29 – – altri</p> <p>8446.30 – per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta</p>
84.47		<p>Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti), per tessuti tufted :</p> <p>– Telai per maglieria, circolari :</p> <p>8447.11 – – con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm</p> <p>8447.12 – – con cilindro di diametro superiore a 165 mm</p> <p>8447.20 – Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia</p> <p>8447.90 – altri</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
84.48		<p>Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47 (per esempio : ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47 (per esempio : fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) :</p> <p>– Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47 :</p> <p>8448.11 – – Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni</p> <p>8448.19 – – altri</p> <p>8448.20 – Parti ed accessori di macchine della voce 84.44 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari</p> <p>– Parti ed accessori di macchine della voce 84.45 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari :</p> <p>8448.31 – – Guarniture per carde</p> <p>8448.32 – – di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde</p> <p>8448.33 – – Fusi e loro alette, anelli e cursori</p> <p>8448.39 – – altri</p> <p>– Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari :</p> <p>8448.41 – – Navette</p> <p>8448.42 – – Pettini, licci e quadri di licci</p> <p>8448.49 – – altri</p> <p>– Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 84.47 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari :</p> <p>8448.51 – – Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie</p> <p>8448.59 – – altri</p>
84.49	8449.00	Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli
84.50		<p>Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare :</p> <p>– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg :</p> <p>8450.11 – – Macchine completamente automatiche</p> <p>8450.12 – – altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato</p> <p>8450.19 – – altre</p> <p>8450.20 – Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg</p> <p>8450.90 – Parti</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
84.51		<p>Macchine ed apparecchi (diverse dalle macchine della voce 84.50) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti :</p> <p>8451.10 – Macchine per pulire a secco</p> <p>– Macchine per asciugare :</p> <p>8451.21 – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg</p> <p>8451.29 – – altre</p> <p>8451.30 – Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio</p> <p>8451.40 – Macchine per lavare, imbianchire o tingere</p> <p>8451.50 – Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti</p> <p>8451.80 – altre macchine ed apparecchi</p> <p>8451.90 – Parti</p>
84.52		<p>Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 84.40; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire :</p> <p>8452.10 – Macchine per cucire di tipo domestico</p> <p>– altre macchine per cucire :</p> <p>8452.21 – – Unità automatiche</p> <p>8452.29 – – altre</p> <p>8452.30 – Aghi per macchine per cucire</p> <p>8452.40 – Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti</p> <p>8452.90 – altre parti di macchine per cucire</p>
84.53		<p>Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire :</p> <p>8453.10 – Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli</p> <p>8453.20 – Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature</p> <p>8453.80 – altre macchine ed apparecchi</p> <p>8453.90 – Parti</p>
84.54		<p>Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie :</p> <p>8454.10 – Convertitori</p> <p>8454.20 – Lingottiere e secchie di colata</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	8454.30	– Macchine per colare (gettare)
	8454.90	– Parti
84.55		Laminatoi per metalli e loro cilindri :
	8455.10	– Laminatoi per tubi
		– altri laminatoi :
	8455.21	– – Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo
	8455.22	– – Laminatoi a freddo
	8455.30	– Cilindri di laminatoi
	8455.90	– altre parti
84.56		Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma :
	8456.10	– operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni
	8456.20	– operanti con ultrasuoni
	8456.30	– operanti per elettroerosione
	8456.90	– altre
84.57		Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli :
	8457.10	– Centri di lavorazione
	8457.20	– Macchine a posto fisso
	8457.30	– Macchine a stazioni multiple
84.58		Torni che operano con asportazione di metallo :
		– Torni orizzontali :
	8458.11	– – a comando numerico
	8458.19	– – altri
		– altri torni :
	8458.91	– – a comando numerico
	8458.99	– – altri
84.59		Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia esclusi i torni della voce 84.58 :
	8459.10	– Unità di lavorazione con guida di scorrimento

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> – altre foratrici :
	8459.21	– – a comando numerico
	8459.29	– – altre
		– altre alesatrici-fresatrici :
	8459.31	– – a comando numerico
	8459.39	– – altre
	8459.40	– altre alesatrici
		– Fresatrici a mensola :
	8459.51	– – a comando numerico
	8459.59	– – altre
		– altre fresatrici :
	8459.61	– – a comando numerico
	8459.69	– – altre
	8459.70	– Filettatrici o maschiatrici
84.60		<p>Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 84.61 :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm :
	8460.11	– – a comando numerico
	8460.19	– – altre
		– altre macchine per rettificare, il cui posizionamento, in uno qualsiasi degli assi, può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm :
	8460.21	– – a comando numerico
	8460.29	– – altre
		– Macchine per affilare :
	8460.31	– – a comando numerico
	8460.39	– – altre
	8460.40	– Macchine per levigare o smerigliare
	8460.90	– altre

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
84.61		<p>Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo, di carburi metallici sinterizzati o di cermet, non nominate né comprese altrove :</p> <p>8461.10 — Macchine per piallare</p> <p>8461.20 — Macchine per limare e per sbozzare</p> <p>8461.30 — Macchine per brocciare</p> <p>8461.40 — Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi</p> <p>8461.50 — Macchine per segare o troncare</p> <p>8461.90 — altre</p>
84.62		<p>Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate :</p> <p>8462.10 — Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli</p> <p>— Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici :</p> <p>8462.21 — — a comando numerico</p> <p>8462.29 — — altre</p> <p>— Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice :</p> <p>8462.31 — — a comando numerico</p> <p>8462.39 — — altre</p> <p>— Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate :</p> <p>8462.41 — — a comando numerico</p> <p>8462.49 — — altre</p> <p>— altre :</p> <p>8462.91 — — Presse idrauliche</p> <p>8462.99 — — altre</p>
84.63		<p>Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia :</p> <p>8463.10 — Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili</p> <p>8463.20 — Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura</p> <p>8463.30 — Macchine per la lavorazione dei metalli in fili</p> <p>8463.90 — altre</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
84.64		<p>Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro :</p> <p>8464.10 – Macchine per segare</p> <p>8464.20 – Macchine per molare o levigare</p> <p>8464.90 – altre</p>
84.65		<p>Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili :</p> <p>8465.10 – Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni</p> <p>– altre :</p> <p>8465.91 – – Macchine per segare</p> <p>8465.92 – – Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare</p> <p>8465.93 – – Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare</p> <p>8465.94 – – Macchine per curvare o montare</p> <p>8465.95 – – Foratrici o mortasatrici</p> <p>8465.96 – – Macchine per spaccare, tranciare o svolgere</p> <p>8465.99 – – altre</p>
84.66		<p>Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 84.56 a 84.65 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie :</p> <p>8466.10 – Portautensili e filiere a scatto automatico</p> <p>8466.20 – Portapezzi</p> <p>8466.30 – Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili</p> <p>– altri :</p> <p>8466.91 – – per macchine della voce 84.64</p> <p>8466.92 – – per macchine della voce 84.65</p> <p>8466.93 – – per macchine delle voci da 84.56 a 84.61</p> <p>8466.94 – – per macchine delle voci 84.62 o 84.63</p>
84.67		<p>Utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano :</p> <p>– Pneumatici :</p> <p>8467.11 – – rotativi (anche a percussione)</p> <p>8467.19 – – altri</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> – altri utensili :
	8467.81	– – Troncatrici a catena
	8467.89	– – altri
		– Parti :
	8467.91	– – di troncatrici a catena
	8467.92	– – di utensili pneumatici
	8467.99	– – altre
84.68		Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 85.15; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale :
	8468.10	– Cannelli a mano
	8468.20	– altre macchine ed apparecchi a gas
	8468.80	– altre macchine ed apparecchi
	8468.90	– Parti
84.69		Macchine da scrivere e macchine per l'elaborazione di testi :
	8469.10	– Macchine da scrivere automatiche e macchine per l'elaborazione di testi
		– altre macchine da scrivere, elettriche :
	8469.21	– – di peso inferiore o uguale a 12 kg, cofanetto non compreso
	8469.29	– – altre
		– altre macchine da scrivere, non elettriche :
	8469.31	– – di peso, inferiore o uguale a 12 kg, cofanetto non compreso
	8469.39	– – altre
84.70		Macchine calcolatrici; macchine contabili, registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo :
	8470.10	– Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia esterna
		– altre macchine calcolatrici, elettroniche :
	8470.21	– – con dispositivo stampante
	8470.29	– – altre
	8470.30	– altre macchine calcolatrici
	8470.40	– Macchine contabili
	8470.50	– Registratori di cassa
	8470.90	– altre

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
84.71		<p>Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove :</p> <p>8471.10 – Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, analogiche o ibride</p> <p>8471.20 – Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche, che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita</p> <p>– altre :</p> <p>8471.91 – – Unità per l'elaborazione dell'informazioni numeriche, anche presentate unitamente col resto di un sistema e che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti : unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita</p> <p>8471.92 – – Unità di entrata o di uscita, anche presentate unitamente col resto di un sistema e che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria</p> <p>8471.93 – – Unità di memoria, anche presentate unitamente col resto di un sistema</p> <p>8471.99 – – altre</p>
84.72		<p>Altre macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio : duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggirare) :</p> <p>8472.10 – Duplicatori</p> <p>8472.20 – Macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi</p> <p>8472.30 – Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli</p> <p>8472.90 – altre</p>
84.73		<p>Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 84.69 a 84.72 :</p> <p>8473.10 – Parti ed accessori di macchine della voce 84.69</p> <p>– Parti ed accessori di macchine della voce 84.70 :</p> <p>8473.21 – – di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470.10, 8470.21 o 8470.29</p> <p>8473.29 – – altri</p> <p>8473.30 – Parti ed accessori di macchine della voce 84.71</p> <p>8473.40 – Parti ed accessori di macchine della voce 84.72</p>
84.74		<p>Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia :</p> <p>8474.10 – Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	8474.20	<ul style="list-style-type: none"> – Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare – Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare :
84.75	8474.31	<ul style="list-style-type: none"> – – Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento
	8474.32	<ul style="list-style-type: none"> – – Macchine per mescolare le materie minerali al bitume
	8474.39	<ul style="list-style-type: none"> – – altre
	8474.80	<ul style="list-style-type: none"> – altre macchine ed apparecchi
	8474.90	<ul style="list-style-type: none"> – Parti
		<p>Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro :</p>
	8475.10	<ul style="list-style-type: none"> – Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro
	8475.20	<ul style="list-style-type: none"> – Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro
	8475.90	<ul style="list-style-type: none"> – Parti
84.76		<p>Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio : francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola :</p>
		<ul style="list-style-type: none"> – Macchine :
	8476.11	<ul style="list-style-type: none"> – – con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione
	8476.19	<ul style="list-style-type: none"> – – altre
	8476.90	<ul style="list-style-type: none"> – Parti
84.77		<p>Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo :</p>
	8477.10	<ul style="list-style-type: none"> – Formatrici ad iniezione
	8477.20	<ul style="list-style-type: none"> – Estrusori
	8477.30	<ul style="list-style-type: none"> – Formatrici per soffiaggio
	8477.40	<ul style="list-style-type: none"> – Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici
		<ul style="list-style-type: none"> – altre macchine ed apparecchi per formare o modellare :
	8477.51	<ul style="list-style-type: none"> – – per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria
	8477.59	<ul style="list-style-type: none"> – – altre
	8477.80	<ul style="list-style-type: none"> – altre macchine ed apparecchi
	8477.90	<ul style="list-style-type: none"> – Parti

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
84.78		Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo :
	8478.10	– Macchine ed apparecchi
	8478.90	– Parti
84.79		Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo :
	8479.10	– Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi
	8479.20	– Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali
	8479.30	– Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero
	8479.40	– Macchine per fabbricare corde e cavi
		– altre macchine ed apparecchi :
	8479.81	– – per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici
	8479.82	– – per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare
	8479.89	– – altri
	8479.90	– Parti
84.80		Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche :
	8480.10	– Staffe per fonderia
	8480.20	– Piastre di fondo per forme
	8480.30	– Modelli per forme
		– Forme per metalli o carburi metallici :
	8480.41	– – per formare ad iniezione o per compressione
	8480.49	– – altre
	8480.50	– Forme per vetro
	8480.60	– Forme per materie minerali
		– Forme per gomma o materie plastiche :
	8480.71	– – per formare ad iniezione o per compressione
	8480.79	– – altre

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
84.81		<p>Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche :</p> <p>8481.10 – Riduttori di pressione</p> <p>8481.20 – Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche</p> <p>8481.30 – Valvole di ritegno</p> <p>8481.40 – Valvole di troppo pieno o di sicurezza</p> <p>8481.80 – altri oggetti di rubinetteria e organi simili</p> <p>8481.90 – Parti</p>
84.82		<p>Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) :</p> <p>8482.10 – Cuscinetti a sfere</p> <p>8482.20 – Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici</p> <p>8482.30 – Cuscinetti a rulli a botte</p> <p>8482.40 – Cuscinetti ad aghi (a rullini)</p> <p>8482.50 – Cuscinetti a rulli cilindrici</p> <p>8482.80 – altri, compresi, i cuscinetti combinati</p> <p>– Parti :</p> <p>8482.91 – – Sfere, cilindri, rulli ed aghi</p> <p>8482.99 – – altre</p>
84.83		<p>Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere (« viti a sfera »); riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione :</p> <p>8483.10 – Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle</p> <p>8483.20 – Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati</p> <p>8483.30 – Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti</p> <p>8483.40 – Ingranaggi e ruote di frizione, escluse le ruote semplici e gli altri organi elementari di trasmissione; alberi filettati a sfere (« viti a sfere »); riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia</p> <p>8483.50 – Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa</p> <p>8483.60 – Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione</p> <p>8483.90 – Parti</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
84.84		Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili :
	8484.10	– Guarnizioni metalloplastiche
84.85	8484.90	– altre
		Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche :
	8485.10	– Eliche per navi e loro pale
	8485.90	– altre

CAPITOLO 85**MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI;
APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO,
APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI
E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI TALI APPARECCHI****Note**

1. Sono esclusi da questo capitolo :

- a) le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, le calzature, gli scaldarecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;
- b) i lavori di vetro della voce 70.11;
- c) i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.

2. Gli oggetti che possono rientrare sia nelle voci da 85.01 a 85.04, sia nelle voci 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 o 85.42, sono da classificare in queste ultime cinque voci.

Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce 85.04.

3. La voce 85.09 comprende, purché si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per usi domestici :

- a) gli aspirapolvere, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori ed i mescolatori (mixer) di alimenti, gli spremifrutta e spremiverdura, di qualsiasi peso;
- b) gli altri apparecchi di peso massimo di 20 kg, esclusi i ventilatori e le cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti (voce 84.14), gli idroestrattori — centrifughi per biancheria (voce 84.21), le lavastoviglie (voce 84.22), le macchine per lavare la biancheria (voce 84.50), le macchine per stirare (voci 84.20 o 84.51, a seconda che si tratti di calandre o meno), le macchine per cucire (voce 84.52), le forbici elettriche (voce 85.08) e gli apparecchi elettrotermici (voce 85.16).

4. Ai sensi della voce 85.34 per « circuiti stampati » si intendono i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo di stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti « a strato », elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio : elementi a semiconduttore).

L'espressione « circuiti stampati » non comprende i circuiti combinati con elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del processo di stampa. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.

I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico rientrano nella voce 85.42.

5. Ai sensi delle voci 85.41 e 85.42, si considerano come :

A. « Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore », i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico;

B. « Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici » :

- a) i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistori, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono creati nella massa (essenzialmente) e alla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio : silicio drogato) e che formano un tutto inscindibile;

b) i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi e attivi ottenuti, alcuni, con la tecnica dei circuiti a strato sottile o spesso (resistenze, capacità, collegamenti, ecc.), altri con quella dei semiconduttori (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.). Tali circuiti possono comprendere anche componenti discreti;

c) i microassiemi dei tipi blocchi fusi, micromoduli o simili, costituiti da componenti discreti, attivi o attivi e passivi, riuniti e collegati tra loro.

Per gli oggetti definiti in questa nota, le voci 85.41 e 85.42 hanno la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione.

6. I dischi, nastri e altri supporti delle voci 85.23 o 85.24 restano classificati in queste voci, anche se sono presentati con gli apparecchi ai quali sono destinati.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
85.01		<p>Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni :</p> <p>8501.10 – Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W</p> <p>8501.20 – Motori universali di potenza superiore a 37,5 W</p> <p>– altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua :</p> <p>8501.31 – – di potenza inferiore o uguale a 750 W</p> <p>8501.32 – – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW</p> <p>8501.33 – – di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW</p> <p>8501.34 – – di potenza superiore a 375 kW</p> <p>8501.40 – altri motori a corrente alternata, monofase</p> <p>– altri motori a corrente alternata, polifase :</p> <p>8501.51 – – di potenza inferiore o uguale a 750 W</p> <p>8501.52 – – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW</p> <p>8501.53 – – di potenza superiore a 75 kW</p> <p>– Generatori a corrente alternata (alternatori) :</p> <p>8501.61 – – di potenza inferiore o uguale a 75 kVA</p> <p>8501.62 – – di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA</p> <p>8501.63 – – di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA</p> <p>8501.64 – – di potenza superiore a 750 kVA</p>
85.02		<p>Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici :</p> <p>– Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) :</p> <p>8502.11 – – di potenza inferiore o uguale a 75 kVA</p> <p>8502.12 – – di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	8502.13	— di potenza superiore a 375 kVA
	8502.20	— Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)
	8502.30	— altri gruppi elettrogeni
	8502.40	— Convertitori rotanti elettrici
85.03	8503.00	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 85.01 o 85.02
85.04		Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio : raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione :
	8504.10	— Ballast per lampade o tubi a scarica
		— Trasformatore con dielettrico liquido :
	8504.21	— di potenza inferiore o uguale a 650 kVA
	8504.22	— di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA
	8504.23	— di potenza superiore a 10 000 kVA
		— altri trasformatori :
	8504.31	— di potenza inferiore o uguale a 1 kVA
	8504.32	— di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA
	8504.33	— di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA
	8504.34	— di potenza superiore a 500 kVA
	8504.40	— Convertitori statici
	8504.50	— altre bobine di reattanza e di autoinduzione
	8504.90	— Parti
85.05		Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche :
		— Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione :
	8505.11	— di metallo
	8505.19	— altri
	8505.20	— Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici
	8505.30	— Teste di sollevamento elettromagnetiche
	8505.90	— altri, comprese le parti

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
85.06		Pile e batterie di pile elettriche : – di volume esterno inferiore o uguale a 300 cm ³ : 8506.11 – – al diossido di manganese 8506.12 – – all'ossido di mercurio 8506.13 – – all'ossido di argento 8506.19 – – altre 8506.20 – di volume esterno superiore a 300 cm ³ 8506.90 – Parti
85.07		Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare : 8507.10 – al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone 8507.20 – altri accumulatori al piombo 8507.30 – al nichel-cadmio 8507.40 – al nichel-ferro 8507.80 – altri accumulatori 8507.90 – Parti
85.08		Utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano : 8508.10 – Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative 8508.20 – Seghe e troncatrici 8508.80 – altri utensili 8508.90 – Parti
85.09		Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico : 8509.10 – Aspirapolvere 8509.20 – Lucidatrici per pavimenti 8509.30 – Trituratori per rifiuti di cucina 8509.40 – Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura 8509.80 – altri apparecchi 8509.90 – Parti
85.10		Rasoi e tosatrici con motore elettrico incorporato : 8510.10 – Rasoi 8510.20 – Tosatrici

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
85.11	8510.90	<p>– Parti</p> <p>Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio : magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio : dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori :</p>
	8511.10	– Candele di accensione
	8511.20	– Magnet; dinamo-magnet, volano-magnet
	8511.30	– Distributori; bobine di accensione
	8511.40	– Avviatori, anche funzionanti come generatori
	8511.50	– altri generatori
	8511.80	– altri apparecchi e dispositivi
	8511.90	– Parti
85.12	8512.10	<p>Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 85.39), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli :</p> <p>– Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visuale, dei tipi utilizzati per le biciclette</p>
	8512.20	– altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva
	8512.30	– Apparecchi di segnalazione acustica
	8512.40	– Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti
	8512.90	– Parti
85.13	8513.10	<p>Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 85.12 :</p> <p>– Lampade</p>
	8513.90	– Parti
85.14	8514.10	<p>Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche :</p> <p>– Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)</p>
	8514.20	– Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche
	8514.30	– altri forni
	8514.40	– altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche
	8514.90	– Parti

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
85.15		<p>Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati :</p> <p>– Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera :</p> <p>8515.11 – – Ferri e pistole per brasare</p> <p>8515.19 – – altri</p> <p>– Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza :</p> <p>8515.21 – – interamente o parzialmente automatici</p> <p>8515.29 – – altri</p> <p>– Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma :</p> <p>8515.31 – – interamente o parzialmente automatici</p> <p>8515.39 – – altri</p> <p>8515.80 – altre macchine ed apparecchi</p> <p>8515.90 – Parti</p>
85.16		<p>Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio : asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.45 :</p> <p>8516.10 – Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici</p> <p>– Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili :</p> <p>8516.21 – – Radiatori ad accumulazione</p> <p>8516.29 – – altri</p> <p>– Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani :</p> <p>8516.31 – – Asciugacapelli</p> <p>8516.32 – – altri apparecchi per parrucchiere</p> <p>8516.33 – – Apparecchi per asciugare le mani</p> <p>8516.40 – Ferri da stiro elettrici</p> <p>8516.50 – Forni a microonde</p> <p>8516.60 – altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> – altri apparecchi elettrotermici : – – Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè – – Tostapane – – altri – Resistenze scaldanti – Parti
85.17		<p>Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Apparecchi telefonici per abbonati – Telescriventi – Apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia – altri apparecchi, per la telecomunicazione a corrente portante – altri apparecchi : – – per la telefonia – – per la telegrafia – Parti
85.18		<p>Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Microfoni e loro supporti – Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche : – – Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica – – Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica – – altri – Auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono – Amplificatori elettrici a bassa frequenza – Apparecchi elettrici di amplificazione del suono – Parti
85.19		<p>Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elettrofoni a monete o a gettoni – altri elettrofoni : – – senza altoparlanti – – altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
85.20		– Giradischi :
	8519.31	– – con cambiadischi automatici
	8519.39	– – altri
	8519.40	– Dittafoni
		– altri apparecchi per la riproduzione del suono :
	8519.91	– – a cassette
	8519.99	– – altri
		Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono :
	8520.10	– Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna
	8520.20	– Apparecchi di risposta telefonica (segreterie telefoniche)
		– altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici :
	8520.31	– – a cassette
	8520.39	– – altri
	8520.90	– altri
	85.21	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione :
	8521.10	– a nastri magnetici
	8521.90	– altri
	85.22	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 85.19 a 85.21 :
	8522.10	– Lettori fonografici
	8522.90	– altri
	85.23	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 :
		– Nastri magnetici :
	8523.11	– – di larghezza inferiore o uguale a 4 mm
	8523.12	– – di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm
8523.13	– – di larghezza superiore a 6,5 mm	
8523.20	– Dischi magnetici	
8523.90	– altri	
85.24	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 :	
8524.10	– Dischi per elettrofoni	

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> – Nastri magnetici : – – di larghezza inferiore o uguale a 4 mm – – di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm – – di larghezza superiore a 6,5 mm – altri
85.25		<p>Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere :</p> <ul style="list-style-type: none"> 8524.21 – – di larghezza inferiore o uguale a 4 mm 8524.22 – – di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm 8524.23 – – di larghezza superiore a 6,5 mm 8524.90 – altri
85.26		<p>Apparecchi di radorilevamento e di radoriscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando :</p> <ul style="list-style-type: none"> 8525.10 – Apparecchi trasmettenti 8525.20 – Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente 8525.30 – Telecamere <p>Apparecchi di radorilevamento e di radoriscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando :</p> <ul style="list-style-type: none"> 8526.10 – Apparecchi di radorilevamento o di radoriscandaglio (radar) – altri : 8526.91 – – Apparecchi di radionavigazione 8526.92 – – Apparecchi di radiotelecomando
85.27		<p>Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologia :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelegrafia o la radiotelegrafia : 8527.11 – – combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono 8527.19 – – altri – Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelegrafia o la radiotelegrafia : 8527.21 – – combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono 8527.29 – – altri – altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelegrafia o la radiotelegrafia : 8527.31 – – combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono 8527.32 – – non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologia 8527.39 – – altri 8527.90 – altri apparecchi

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
85.28		<p>Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini :</p> <p>8528.10 – a colori</p> <p>8528.20 – in bianco e nero o in altra monocromia</p>
85.29		<p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 85.25 a 85.28 :</p> <p>8529.10 – Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti</p> <p>8529.90 – altri</p>
85.30		<p>Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 86.08) :</p> <p>8530.10 – Apparecchi per strade ferrate o simili</p> <p>8530.80 – altri apparecchi</p> <p>8530.90 – Parti</p>
85.31		<p>Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio : suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio) diversi da quelli delle voci 85.12 o 85.30 :</p> <p>8531.10 – Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili</p> <p>8531.20 – Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)</p> <p>8531.80 – altri apparecchi</p> <p>8531.90 – Parti</p>
85.32		<p>Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili :</p> <p>8532.10 – Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kVar (condensatori di potenza)</p> <p>– altri condensatori fissi :</p> <p>8532.21 – – di tantalio</p> <p>8532.22 – – elettrolitici all'alluminio</p> <p>8532.23 – – a dielettrico di ceramica, ad un solo strato</p> <p>8532.24 – – a dielettrico di ceramica, a più strati</p> <p>8532.25 – – a dielettrico di carta o di materia plastica</p> <p>8532.29 – – altri</p> <p>8532.30 – Condensatori variabili o regolabili</p> <p>8532.90 – Parti</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
85.33		<p>Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri) :</p> <p>8533.10 – Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati</p> <p>– altre resistenze fisse :</p> <p>8533.21 – – per una potenza inferiore o uguale a 20 W</p> <p>8533.29 – – altre</p> <p>– Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate :</p> <p>8533.31 – – per una potenza inferiore o uguale a 20 W</p> <p>8533.39 – – altre</p> <p>8533.40 – altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)</p> <p>8533.90 – Parti</p>
85.34	8534.00	Circuiti stampati
85.35		<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio : interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V :</p> <p>8535.10 – Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili</p> <p>– Interruttori automatici :</p> <p>8535.21 – – per una tensione inferiore a 72,5 kV</p> <p>8535.29 – – altri</p> <p>8535.30 – Sezionatori ed interruttori</p> <p>8535.40 – Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente</p> <p>8535.90 – altri</p>
85.36		<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio : interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampane, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V :</p> <p>8536.10 – Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili</p> <p>8536.20 – Interruttori automatici</p> <p>8536.30 – altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici</p> <p>– Relè :</p> <p>8536.41 – – per una tensione inferiore o uguale a 60 V</p> <p>8536.49 – – altri</p> <p>8536.50 – altri interruttori, sezionatori e commutatori</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<ul style="list-style-type: none"> – Portalampe, spine e prese di corrente :
	8536.61	– – Portalampe
	8536.69	– – altre
	8536.90	– altri apparecchi
85.37		<p>Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 85.35 o 85.36 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 85.17 :</p>
	8537.10	– per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V
	8537.20	– per una tensione superiore a 1 000 V
85.38		<p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 85.35, 85.36 o 85.37 :</p>
	8538.10	– Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 85.37, sprovvisti dei loro apparecchi
	8538.90	– altri
85.39		<p>Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti « fari e proiettori sigillati » e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco :</p>
	8539.10	– Oggetti detti « fari e proiettori sigillati »
		– altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi :
	8539.21	– – alogeni, al tungsteno
	8539.22	– – altri, di potenza inferiore o uguale a 200 V e di tensione superiore a 100 V
	8539.29	– – altri
		– Lampade e tubi a scarica diversi da quelli a raggi ultravioletti :
	8539.31	– – fluorescenti, a catodo caldo
	8539.39	– – altri
	8539.40	– Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco
	8539.90	– Parti
85.40		<p>Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio : lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 85.39) :</p>
		– Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor :
	8540.11	– – a colori
	8540.12	– – in bianco e nero o in altra monocroma

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	8540.20	– Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo
	8540.30	– altri tubi catodici
		– Tubi per iperfrequenza (per esempio : magnetron, klystron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia :
	8540.41	– – Magnetron
	8540.42	– – Klystron
	8540.49	– – altri
		– altre lampade, tubi e valvole :
	8540.81	– – Tubi per ricezione e tubi per amplificazione
	8540.89	– – altri
		– Parti :
	8540.91	– – di tubi catodici
	8540.99	– – altri
85.41		Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati :
	8541.10	– Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce
		– Transistori, diversi dai fototransistori :
	8541.21	– – con potere di dissipazione inferiore a 1 W
	8541.29	– – altri
	8541.30	– Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili
	8541.40	– Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce
	8541.50	– altri dispositivi a semiconduttore
	8541.60	– Cristalli piezoelettrici montati
	8541.90	– Parti
85.42		Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici :
		– Circuiti integrati monolitici :
	8542.11	– – numerici
	8542.19	– – altri
	8542.20	– Circuiti integrati ibridi
	8542.80	– altri
	8542.90	– Parti

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
85.43		<p>Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo :</p> <ul style="list-style-type: none"> 8543.10 – Acceleratori di particelle 8543.20 – Generatori di segnali 8543.30 – Macchine ed apparecchi per la galvanotecnica, l'elettrolisi o l'elettroforesi 8543.80 – altre macchine ed apparecchi 8543.90 – Parti
85.44		<p>Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fili per avvolgimenti : <ul style="list-style-type: none"> 8544.11 – – di rame 8544.19 – – altri 8544.20 – Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali 8544.30 – Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto – altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V : <ul style="list-style-type: none"> 8544.41 – – muniti di pezzi di congiunzione 8544.49 – – altri – altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V : <ul style="list-style-type: none"> 8544.51 – – muniti di pezzi di congiunzione 8544.59 – – altri 8544.60 – altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V 8544.70 – Cavi di fibre ottiche
85.45		<p>Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elettrodi : <ul style="list-style-type: none"> 8545.11 – – dei tipi utilizzati per forni 8545.19 – – altri 8545.20 – Spazzole 8545.90 – altri
85.46		<p>Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia :</p> <ul style="list-style-type: none"> 8546.10 – di vetro

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
85.47	8546.20	– di ceramica
	8546.90	– altri
		Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio : boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 85.46; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente :
	8547.10	– Pezzi isolanti di ceramica
	8547.20	– Pezzi isolanti di materie plastiche
85.48	8547.90	– altri
	8548.00	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

SEZIONE XVII**MATERIALE DA TRASPORTO****Note**

1. Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci 95.01, 95.03 o 95.08, né le slitte, le guidoslitte (« bobsleighs ») e simili (voce 95.06).
2. Non sono considerati come « parti » o « accessori », anche se sono riconoscibili come destinati a materiale da trasporto :
 - a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce 84.84), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (voce 40.16);
 - b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
 - c) gli oggetti del capitolo 82 (utensili);
 - d) gli oggetti della voce 83.06;
 - e) le macchine ed apparecchi delle voci da 84.01 a 84.79 nonché le loro parti; gli oggetti delle voci 84.81 o 84.82 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce 84.83;
 - f) le macchine ed apparecchi elettrici, nonché le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);
 - g) gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;
 - h) gli oggetti del capitolo 91;
 - ij) le armi (capitolo 93);
 - k) gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, della voce 94.05;
 - l) le spazzole costituenti elementi di veicoli (voce 96.03).
3. Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a « parti » o « accessori », non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo uso principale.
4. I veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono considerati come veicoli aerei.
Gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli.
5. I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie :
 - a) del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);
 - b) del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;
 - c) del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.

Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli, a cuscino d'aria in applicazione delle precedenti disposizioni.

Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate.

CAPITOLO 86

**VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI;
APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE
PER VIE DI COMUNICAZIONE**

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate o simili e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (voci 44.06 o 68.10);
- b) gli elementi per strade ferrate di ghisa, ferro o acciaio della voce 73.02;
- c) gli apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando della voce 85.30.

2. Rientrano segnatamente nella voce 86.07 :

- a) gli assi, ruote, assi montati, cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote;
- b) i telai, carrelli girevoli a due o più assi (bogies) o ad un asse (bissels);
- c) le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo;
- d) i respingenti, ganci ed altri sistemi di attacco, soffietti per vetture intercomunicanti;
- e) gli articoli di carrozzeria.

3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano segnatamente nella voce 86.08 :

- a) le rotaie riunite, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti e le sagome;
- b) i dischi e le piastre mobili e i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, anche con dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica, per strade ferrate e simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
86.01		Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici :
	8601.10	– a presa di corrente elettrica esterna
	8601.20	– ad accumulatori elettrici
86.02		Altre locomotive e locotrattori; tender :
	8602.10	– Locomotive diesel-elettriche
	8602.90	– altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
86.03		<p>Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 86.04 :</p> <ul style="list-style-type: none"> 8603.10 – a presa di corrente elettrica esterna 8603.90 – altre
86.04	8604.00	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rinalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)
86.05	8605.00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 86.04)
86.06		<p>Carri per il trasporto di merci su rotaie :</p> <ul style="list-style-type: none"> 8606.10 – Carri cisterna e simili 8606.20 – Carri isotermitici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606.10 8606.30 – Carri a scarico automatico, diversi da quelli delle sottovoci 8606.10 o 8606.20 – altri : 8606.91 – – coperti e chiusi 8606.92 – – aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili) 8606.99 – – altri
86.07		<p>Parti di veicoli per strade ferrate o simili :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti : 8607.11 – – Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione 8607.12 – – altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) 8607.19 – – altri, comprese le parti – Freni e loro parti : 8607.21 – – Freni ad aria compressa e loro parti 8607.29 – – altri 8607.30 – Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti – altre : 8607.91 – – di locomotive o di locotrattori 8607.99 – – altre
86.08	8608.00	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
86.09	8609.00	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto

CAPITOLO 87

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI,
LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.
2. Ai sensi di questo capitolo per « trattori » si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.
3. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nelle voci da 87.02 a 87.04 e non nella voce 87.06.
4. La voce 87.12 comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi per ragazzi rientrano nella voce 95.01.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
87.01		Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 87.09) : 8701.10 – Motocoltivatori 8701.20 – Trattori stradali per semirimorchi 8701.30 – Trattori a cingoli 8701.90 – altri
87.02		Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, conduttore incluso : 8702.10 – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) 8702.90 – altri
87.03		Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 87.02), compresi gli autoveicoli del tipo « break » e le auto da corsa : 8703.10 – Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili – altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla : 8703.21 – – di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³ 8703.22 – – di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ ed inferiore o uguale a 1 500 cm ³ 8703.23 – – di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 3 000 cm ³ 8703.24 – – di cilindrata superiore a 3 000 cm ³

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		— altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) : — — di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm ³ — — di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm ³ — — di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ — altri
87.04		Autoveicoli per il trasporto di merci : 8704.10 — Autocarri a cassone ribaltabili detti « dumpers » costruiti per essere utilizzati fuori della sede stradale — altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) : 8704.21 — — di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t 8704.22 — — di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t 8704.23 — — di peso a pieno carico superiore a 20 t — altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla : 8704.31 — — di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t 8704.32 — — di peso a pieno carico superiore a 5 t 8704.90 — altri
87.05		Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spaZZatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) : 8705.10 — Gru-automobili 8705.20 — Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione 8705.30 — Autopompe antincendio 8705.40 — Autocarri betoniere 8705.90 — altri
87.06	8706.00	Telai degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05, con motore
87.07		Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05, comprese le cabine : 8707.10 — degli autoveicoli della voce 87.03 8707.90 — altre
87.08		Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05 : 8708.10 — Paraurti e loro parti — altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine) : 8708.21 — — Cinture di sicurezza

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	8708.29	— — altri
		— Freni e servofreni, e loro parti :
	8708.31	— — Guarnizioni di freni montate
	8708.39	— — altri
	8708.40	— Cambi di velocità
	8708.50	— Ponti con differenziale anche dotati di altri organi di trasmissione
	8708.60	— Assi portanti e loro parti
	8708.70	— Ruote, loro parti ed accessori
	8708.80	— Ammortizzatori di sospensione
		— altre parti ed accessori :
	8708.91	— — Radiatori
	8708.92	— — Silenziatori e tubi di scappamento
	8708.93	— — Frizioni e loro parti
	8708.94	— — Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo
	8708.99	— — altri
87.09		Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti :
		— Carrelli :
	8709.11	— — elettrici
	8709.19	— — altri
	8709.90	— Parti
87.10	8710.00	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti
87.11		Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (« side-car ») :
	8711.10	— con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³
	8711.20	— con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm ³ ed inferiore o uguale a 250 cm ³
	8711.30	— con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³
	8711.40	— con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm ³ ma inferiore o uguale a 800 cm ³
	8711.50	— con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm ³
	8711.90	— altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
87.12	8712.00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
87.13		Carrozze ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione :
	8713.10	– senza meccanismo di propulsione
	8713.90	– altri
87.14		Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 87.11 a 87.13 :
		– di motocicli (compresi i ciclomotori) :
	8714.11	– – Selle
	8714.19	– – altri
	8714.20	– di carrozze o di altri veicoli simili per invalidi
		– altri :
	8714.91	– – Telai e forcelle, e loro parti
	8714.92	– – Cerchioni e raggi
	8714.93	– – Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere
	8714.94	– – Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti
	8714.95	– – Selle
	8714.96	– – Pedali e pedaliera, e loro parti
	8714.99	– – altri
87.15	8715.00	Carrozze, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti
87.16		Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti :
	8716.10	– Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte
	8716.20	– Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli
		– altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci :
	8716.31	– – Cisterne
	8716.39	– – altri
	8716.40	– altri rimorchi e semirimorchi
	8716.80	– altri veicoli
	8716.90	– Parti

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
88.01		Palloni e dirigibili; alianti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore :
	8801.10	– Alianti e deltaplani
	8801.90	– altri
88.02		Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio :
		– Elicotteri :
	8802.11	– – di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg
	8802.12	– – di peso a vuoto superiore a 2 000 kg
	8802.20	– Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg
	8802.30	– Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg
	8802.40	– Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg
	8802.50	– Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio
88.03		Parti degli apparecchi delle voci 88.01 o 88.02 :
	8803.10	– Eliche e rotori, e loro parti
	8803.20	– Carrelli di atterraggio e loro parti
	8803.30	– altre parti di aeroplani o di elicotteri
	8803.90	– altre
88.04	8804.00	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori
88.05		Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti :
	8805.10	– Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti
	8805.20	– Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE

Nota

1. Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche presentati smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, in caso di dubbio circa la specie delle navi cui si riferiscono, nella voce 89.06.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
89.01		<p>Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci :</p> <p>8901.10 – Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto</p> <p>8901.20 – Navi cisterna</p> <p>8901.30 – Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901.20</p> <p>8901.90 – altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci</p>
89.02	8902.00	<p>Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca</p>
89.03		<p>Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe :</p> <p>8903.10 – Imbarcazioni pneumatiche</p> <p>– Altri :</p> <p>8903.91 – – Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario</p> <p>8903.92 – – Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo</p> <p>8903.99 – – altre</p>
89.04	8904.00	<p>Rimorchiatori e spintori</p>
89.05		<p>Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale ; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili :</p> <p>8905.10 – Draghe</p> <p>8905.20 – Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili</p> <p>8905.90 – Altri</p>
89.06	8906.00	<p>Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
89.07		Altri congegni galleggianti (per esempio : zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli) :
	8907.10	– Zattere gonfiabili
	8907.90	– altri
89.08	8908.00	Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione

SEZIONE XVIII**STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA
E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE;
STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI;
PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI****CAPITOLO 90****STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA
E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE;
STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI;
PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI****Note**

1. Questo capitolo non comprende :

- a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 40.16), di cuoio naturale o ricostituito (voce 42.04), di materie tessili (voce 59.11);
- b) i prodotti refrattari della voce 69.03; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce 69.09;
- c) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce 70.09 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (voce 83.06 o capitolo 71);
- d) gli oggetti di vetro delle voci 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 o 70.17;
- e) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
- f) le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 84.13; le bascule e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 84.23); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 84.25 a 84.28); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 84.41); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio : divisori detti « ottici »), della voce 84.66 (diversi dai dispositivi puramente ottici : per esempio : lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce 84.70); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria (voce 84.81);
- g) i fari del genere di quelli utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (voce 85.12); le lampade elettriche portatili della voce 85.13; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voci 85.19 o 85.20); i lettori di suono (pick-up) (voce 85.22), gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 85.26); gli oggetti detti « fari e proiettori sigillati » della voce 85.39; i cavi di fibre ottiche della voce 85.44;
- h) i proiettori della voce 94.05;
- ij) gli oggetti del capitolo 95;
- k) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;
- l) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva; per esempio : voce 39.23, sezione XV).

2. Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole :

- a) le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 84.85, 85.48 o 90.33) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati;

b) le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 90.10, 90.13 o 90.31), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;

c) le altre parti ed accessori rientrano nella voce 90.33.

3. Le disposizioni della nota 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.

4. La voce 90.05 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce 90.13).

5. Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce 90.13 sia nella voce 90.31, sono classificati in questa ultima voce.

6. La voce 90.32 comprende soltanto :

- a) gli strumenti ed apparecchi per la regolazione dei fluidi gassosi o liquidi o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare;
- b) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile col fattore da regolare.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
90.01		<p>Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 85.44; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente :</p> <p>9001.10 – Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche</p> <p>9001.20 – Materie polarizzanti in fogli o in lastre</p> <p>9001.30 – Lenti oftalmiche a contatto</p> <p>9001.40 – Lenti per occhiali, di vetro</p> <p>9001.50 – Lenti per occhiali, di altre materie</p> <p>9001.90 – altri</p>
90.02		<p>Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente :</p> <p>– Obiettivi :</p> <p>9002.11 – – per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione</p> <p>9002.19 – – altri</p> <p>9002.20 – Filtri</p> <p>9002.90 – altri</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
90.03		Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti : – Montature : 9003.11 – – di materie plastiche 9003.19 – – di altre materie 9003.90 – Parti
90.04		Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili : 9004.10 – Occhiali da sole 9004.90 – altri
90.05		Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia : 9005.10 – Binocoli 9005.80 – altri strumenti 9005.90 – Parti ed accessori (compresi i sostegni)
90.06		Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 85.39 : 9006.10 – Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa 9006.20 – Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati 9006.30 – Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria 9006.40 – Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei – altri apparecchi fotografici : 9006.51 – – con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm 9006.52 – – altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm 9006.53 – – altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm 9006.59 – – altri – Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia : 9006.61 – – Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti « flashes elettronici ») 9006.62 – – Lampade per la produzione di lampi di luce, cubi-lampo e simili 9006.69 – – altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
90.07	9006.91 9006.99 9007.11 9007.19 9007.21 9007.29 9007.91 9007.92	- Parti ed accessori : - - di apparecchi fotografici - - altri Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono : - Cineprese : - - per film di larghezza inferiore a 16 mm o per film 2 x 8 mm - - altri - Proiettori : - - per film di larghezza inferiore a 16 mm - - altri - Parti ed accessori : - - di cineprese - - di proiettori
90.08	9008.10 9008.20 9008.30 9008.40 9008.90	Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione : - Proiettori di diapositive - Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati, anche in grado di fornire copie - altri proiettori di immagini fisse - Apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione - Parti ed accessori
90.09	9009.11 9009.12 9009.21 9009.22 9009.30 9009.90	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia : - Apparecchi di fotocopia elettrostatici : - - riproducenti direttamente l'immagine dell'originale sulla copia (procedimento diretto) - - riproducenti l'immagine dell'originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto) - altri apparecchi di fotocopia : - - a sistema ottico - - per contatto - Apparecchi di termocopia - Parti ed accessori

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
90.10		<p>Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici (compresi gli apparecchi per la proiezione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori), non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni :</p> <p>9010.10 – Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica</p> <p>9010.20 – altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi</p> <p>9010.30 – Schermi per proiezioni</p> <p>9010.90 – Parti ed accessori</p>
90.11		<p>Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione :</p> <p>9011.10 – Microscopi stereoscopici</p> <p>9011.20 – altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione</p> <p>9011.80 – altri microscopi</p> <p>9011.90 – Parti ed accessori</p>
90.12		<p>Microscopi, diversi da quelli ottici e diffrattografi :</p> <p>9012.10 – Microscopi, diversi da quelli ottici e diffrattografi</p> <p>9012.90 – Parti ed accessori</p>
90.13		<p>Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo :</p> <p>9013.10 – Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI</p> <p>9013.20 – Laser, diversi dai diodi laser</p> <p>9013.80 – altri dispositivi, apparecchi e strumenti</p> <p>9013.90 – Parti ed accessori</p>
90.14		<p>Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione :</p> <p>9014.10 – Bussole, comprese quelle di navigazione</p> <p>9014.20 – Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)</p> <p>9014.80 – altri strumenti ed apparecchi</p> <p>9014.90 – Parti ed accessori</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
90.15		<p>Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri :</p> <p>9015.10 – Telemetri</p> <p>9015.20 – Teodoliti e tacheometri</p> <p>9015.30 – Livelle</p> <p>9015.40 – Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria</p> <p>9015.80 – altri strumenti ed apparecchi</p> <p>9015.90 – Parti ed accessori</p>
90.16	9016.00	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi
90.17		<p>Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio : macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio : metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo :</p> <p>9017.10 – Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche</p> <p>9017.20 – altri strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo</p> <p>9017.30 – Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili</p> <p>9017.80 – altri strumenti</p> <p>9017.90 – Parti ed accessori</p>
90.18		<p>Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali nonché gli apparecchi per controlli oftalmici :</p> <p>– Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici) :</p> <p>9018.11 – – Elettrocardiografi</p> <p>9018.19 – – altri</p> <p>9018.20 – Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi</p> <p>– Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili :</p> <p>9018.31 – – Siringhe, con o senza aghi</p> <p>9018.32 – – Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture</p> <p>9018.39 – – altri</p> <p>– altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria :</p> <p>9018.41 – – Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti</p> <p>9018.49 – – altri</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
	9018.50	— altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia
	9018.90	— altri strumenti ed apparecchi
90.19		Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria :
	9019.10	— Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica
	9019.20	— Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria
90.20	9020.00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile
90.21		Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità :
		— Protesi articolari ed altri apparecchi di ortopedia o per fratture :
	9021.11	— — Protesi articolari
	9021.19	— — altri
		— Oggetti ed apparecchi di protesi dentaria :
	9021.21	— — Denti artificiali
	9021.29	— — altri
	9021.30	— altri oggetti ed apparecchi di protesi
	9021.40	— Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori
	9021.50	— Stimolatori cardiaci (« pacemakers ») escluse le parti ed accessori
	9021.90	— altri
90.22		Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento :
		— Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiografia o di radioterapia :
	9022.11	— — per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario
	9022.19	— — per altri usi

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
		<p>– Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia :</p>
	9022.21	– – per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario
	9022.29	– – per altri usi
	9022.30	– Tubi a raggi X
	9022.90	– altri, comprese le parti ed accessori
90.23	9023.00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio : nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi
90.24		Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio : metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) :
	9024.10	– Macchine ed apparecchi per prove su metalli
	9024.80	– altre macchine ed apparecchi
	9024.90	– Parti ed accessori
90.25		Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro :
		– Termometri, non combinati con altri strumenti :
	9025.11	– – a liquido, a lettura diretta
	9025.19	– – altri
	9025.20	– Barometri, non combinati con altri strumenti
	9025.80	– altri strumenti
	9025.90	– Parti ed accessori
90.26		Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio : misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 90.14, 90.15, 90.28 o 90.32 :
	9026.10	– per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi
	9026.20	– per la misura o il controllo della pressione
	9026.80	– altri strumenti ed apparecchi
	9026.90	– Parti ed accessori

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
90.27		<p>Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio : polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi :</p> <p>9027.10 – Analizzatori di gas o di fumi</p> <p>9027.20 – Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi</p> <p>9027.30 – Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)</p> <p>9027.40 – Indicatori dei tempi di posa</p> <p>9027.50 – altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)</p> <p>9027.80 – altri strumenti ed apparecchi</p> <p>9027.90 – Microtomi; parti ed accessori</p>
90.28		<p>Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura :</p> <p>9028.10 – Contatori di gas</p> <p>9028.20 – Contatori di liquidi</p> <p>9028.30 – Contatori di elettricità</p> <p>9028.90 – Parti ed accessori</p>
90.29		<p>Altri contatori (per esempio : contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 90.14 o 90.15; stroboscopi :</p> <p>9029.10 – Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili</p> <p>9029.20 – Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi</p> <p>9029.90 – Parti ed accessori</p>
90.30		<p>Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti :</p> <p>9030.10 – Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti</p> <p>9030.20 – Oscilloscopi ed oscillografi catodici</p> <p>– altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore :</p> <p>9030.31 – – Multimetri</p> <p>9030.39 – – altri</p> <p>9030.40 – altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio : ipsometri, kerdometri, distorsionometri, psfometri)</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
90.31		– altri strumenti ed apparecchi :
	9030.81	– – con dispositivo registratore
	9030.89	– – altri
	9030.90	– Parti ed accessori
		Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili :
	9031.10	– Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche
	9031.20	– Banchi di prova
	9031.30	– Proiettori di profili
	9031.40	– altri strumenti ed apparecchi ottici
	9031.80	– altri strumenti, apparecchi e macchine
90.32	9031.90	– Parti ed accessori
		Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici :
	9032.10	– Termostati
	9032.20	– Manostati (pressostati)
		– altri strumenti ed apparecchi :
	9032.81	– – idraulici o pneumatici
	9032.89	– – altri
9032.90	– Parti ed accessori	
90.33	9033.00	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

CAPITOLO 91

OROLOGERIA

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i vetri per orologeria e i pesi per orologi (regime della materia costitutiva);
- b) le catene per orologi (voci 71.13 o 71.17 secondo il caso);
- c) le forniture di impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) o di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (generalmente voce 71.15); tuttavia le molle per orologeria (comprese le spirali) rientrano nella voce 91.14;
- d) le sfere per cuscinetti (voci 73.26 o 84.82 secondo il caso);
- e) gli oggetti della voce 84.12, costruiti per funzionare senza scappamento;
- f) i cuscinetti a sfere (voce 84.82);
- g) gli oggetti del capitolo 85, non ancora uniti tra loro o con altri elementi in modo da formare dei movimenti di orologeria o delle parti riconoscibili per essere destinate esclusivamente o principalmente a detti movimenti (capitolo 85).

2. Rientrano nella voce 91.01 solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 71.01 a 71.04. Gli orologi la cui cassa è di metallo comune incrostato con metalli preziosi sono classificati nella voce 91.02.

3. Per l'applicazione di questo capitolo si considerano come « movimenti di orologi tascabili » i dispositivi la cui regolazione è assicurata da un bilanciere-spirale, un quarzo o da un qualsiasi altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo, con un indicatore o un sistema che permette di incorporare un indicatore meccanico. Lo spessore di questi movimenti non deve superare 12 mm e la loro larghezza, la loro lunghezza o il loro diametro non debbono superare 50 mm.

4. Con riserva delle disposizioni della nota 1, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, sono classificati in questo capitolo.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
91.01		<p>Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :</p> <p>– Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato :</p> <p> 9101.11 – – solamente con indicatore meccanico</p> <p> 9101.12 – – solamente con indicatore optoelettronico</p> <p> 9101.19 – – altri</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci	
91.02		– altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato :	
	9101.21	– – a carica automatica	
	9101.29	– – altri	
		– altri :	
	9101.91	– – a pila o ad accumulatore	
	9101.99	– – altri	
		Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 91.01 :	
		– Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato :	
	9102.11	– – solamente con indicatore meccanico	
	9102.12	– – solamente con indicatore optoelettronico	
	9102.19	– – altri	
		– altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato :	
	9102.21	– – a carica automatica	
	9102.29	– – altri	
		– altri :	
	9102.91	– – a pila o ad accumulatore	
	9102.99	– – altri	
	91.03		Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili :
	91.04	9103.10	– a pila o ad accumulatore
	91.05	9103.90	– altre
	91.04	9104.00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi o altri veicoli
	91.05		Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili :
			– Svegli :
91.05	9105.11	– – a pila o ad accumulatore o funzionanti con collegamento alla rete elettrica	
91.05	9105.19	– – altre	
		– Pendole ed orologi murali :	
91.05	9105.21	– – a pila o ad accumulatore o funzionanti con collegamento alla rete elettrica	
91.05	9105.29	– – altri	
		– altri :	
91.05	9105.91	– – a pila o ad accumulatore o funzionanti con collegamento alla rete	

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
91.06	9105.99	-- altri Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio : registratori di presenza, orodatori, contatori di ore) :
	9106.10	-- Registratori di presenza; orodatori e contatori di ore
	9106.20	-- Parchimetri
	9106.90	-- altri
91.07	9107.00	Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono
91.08		Movimenti di orologi tascabili, completi e montati : -- a pila o ad accumulatore : 9108.11 -- -- solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico 9108.12 -- -- solamente con indicatore optoelettronico 9108.19 -- -- altri 9108.20 -- a carica automatica -- altri : 9108.91 -- -- misuranti 33,8 mm o meno 9108.99 -- -- altri
91.09		Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili : -- a pila o ad accumulatore o funzionanti con collegamento alla rete elettrica : 9109.11 -- -- di sveglie 9109.19 -- -- altri 9109.90 -- altri
91.10		Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati « chablons »; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria : -- Di orologi tascabili : 9110.11 -- -- Movimenti completi, non montati o parzialmente montati « chablons » 9110.12 -- -- Movimenti incompleti, montati 9110.19 -- -- Sbozzi 9110.90 -- altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
91.11		Casse per orologi delle voci 91.01 o 91.02 e loro parti : 9111.10 – Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 9111.20 – Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate 9111.80 – altre casse 9111.90 – Parti
91.12		Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti : 9112.10 – Casse e gabbie di metallo 9112.80 – altre casse e gabbie 9112.90 – Parti
91.13		Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti : 9113.10 – Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 9113.20 – Di metalli comuni, anche dorati o argentati 9113.90 – altri
91.14		Altre forniture d'orologeria : 9114.10 – Molle, comprese le spirali 9114.20 – Pietre 9114.30 – Quadranti 9114.40 – Platine e ponti 9114.90 – altri

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI;
PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
- b) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90);
- c) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (voce 95.03);
- d) gli scovolini ed altri oggetti di spazzolificio per la pulitura di strumenti musicali (voce 96.03);
- e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti da collezione o di antichità (voci 97.05 o 97.06);
- f) le bobine e i supporti simili (classificazione in base alla materia costitutiva : per esempio voce 39.24, sezione XV).

2. Gli archetti, bacchette ed oggetti simili per strumenti musicali delle voci 92.02 o 92.06, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento di questi ultimi.

Le carte, i dischi e i rulli della voce 92.09 restano classificati in questa voce anche se sono presentati con gli strumenti o apparecchi ai quali sono destinati.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
92.01		Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera :
	9201.10	– Pianoforti verticali
	9201.20	– Pianoforti a coda
	9201.90	– altri
92.02		Altri strumenti musicali a corde (per esempio : chitarre, violini, arpe) :
	9202.10	– ad arco
	9202.90	– altri
92.03	9203.00	Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere
92.04		Fisarmoniche e strumenti simili; armoniche a bocca :
	9204.10	– Fisarmoniche e strumenti simili
	9204.20	– Armoniche a bocca

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
92.05		Altri strumenti musicali ad aria (per esempio : clarinetti, trombe, cornamuse) : 9205.10 – Strumenti detti « ottoni » 9205.90 – altri
92.06	9206.00	Strumenti musicali a percussione (per esempio : tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas)
92.07		Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio : organi, chitarre, fisarmoniche) : 9207.10 – Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche 9207.90 – altri
92.08		Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca : 9208.10 – Scatole musicali 9208.90 – altri
92.09		Parti (per esempio : meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio : carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie : 9209.10 – Metronomi e diapason 9209.20 – Meccanismi per scatole musicali 9209.30 – Corde armoniche – altri : 9209.91 – – Parti ed accessori di pianoforti 9209.92 – – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 92.02 9209.93 – – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 92.03 9209.94 – – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 92.07 9209.99 – – altri

SEZIONE XIX

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

CAPITOLO 93

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36;
- b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
- c) i carri da combattimento e le autoblinde (voce 87.10);
- d) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, esclusi quelli montati sulle armi, o non montati ma presentati con le armi alle quali sono destinati (capitolo 90);
- e) le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da schermo e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 95);
- f) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (voci 97.05 o 97.06).

2. Ai sensi della voce 93.06 il termine « parti » non comprende gli apparecchi radio o i radar della voce 85.26.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
93.01	9301.00	Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche
93.02	9302.00	Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 93.03 o 93.04
93.03		Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio : fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene) :
	9303.10	– Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna
	9303.20	– altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia
	9303.30	– altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo
	9303.90	– altri
93.04	9304.00	Altre armi (per esempio : fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 93.07

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
93.05		Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 93.01 a 93.04 : – di rivoltelle o pistole – di fucili o carabine della voce 93.03 : 9305.21 – – Canne lisce 9305.29 – – altri 9305.90 – altri
93.06		Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce : 9306.10 – Cartucce per pistole per muratura o per pistole per mattatoi e loro parti – Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa : 9306.21 – – Cartucce 9306.29 – – altri 9306.30 – altre cartucce e loro parti 9306.90 – altri
93.07	9307.00	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi

SEZIONE XX**MERCI E PRODOTTI DIVERSI****CAPITOLO 94****MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI;
APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE;
INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI;
COSTRUZIONI PREFABBRICATE****Note**

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;
 - b) gli specchi che poggiano a terra (per esempio : specchiere mobili) (voce 70.09);
 - c) gli oggetti del capitolo 71;
 - d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 83.03.
 - e) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 84.18; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 84.52;
 - f) gli apparecchi per l'illuminazione del capitolo 85;
 - g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 85.18 (voce 85.18), da 85.19 a 85.21 (voce 85.22) o delle voci da 85.25 a 85.28 (voce 85.29);
 - h) gli oggetti della voce 87.14;
 - ij) le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce 90.18, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 90.18);
 - k) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse e gabbie per apparecchi di orologeria);
 - l) i mobili e gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 95.03), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giochi della voce 95.04, nonché i tavoli per giochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (voce 95.05).
2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 94.01 a 94.03 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.
Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri :
 - a) gli armadi, le biblioteche, gli scaffali ed i mobili ad elementi complementari;
 - b) le sedie ed i letti.
3. a) Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 94.01 a 94.03, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.
b) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 94.04 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 94.01 a 94.03.
4. Si considerano come « costruzioni prefabbricate », ai sensi della voce 94.06, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
94.01		Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94.02) anche trasformabili in letti, e loro parti : 9401.10 – Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei 9401.20 – Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli 9401.30 – Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza 9401.40 – Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti 9401.50 – Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili – altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno : 9401.61 – – imbottiti 9401.69 – – altri – altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo : 9401.71 – – imbottiti 9401.79 – – altri 9401.80 – altri mobili per sedersi 9401.90 – Parti
94.02		Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio : tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti : 9402.10 – Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti 9402.90 – altri
94.03		Altri mobili e loro parti : 9403.10 – Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici 9403.20 – altri mobili di metallo 9403.30 – Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici 9403.40 – Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine 9403.50 – Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto 9403.60 – altri mobili di legno 9403.70 – Mobili di materie plastiche 9403.80 – Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili 9403.90 – Parti

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
94.04		<p>Sommier; oggetti lettereci ed oggetti simili (per esempio : materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti :</p> <p>9404.10 – Sommier</p> <p>– Materassi :</p> <p>9404.21 – – di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti</p> <p>9404.29 – – di altre materie</p> <p>9404.30 – Sacchi a pelo</p> <p>9404.90 – altri</p>
94.05		<p>Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove :</p> <p>9405.10 – Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche</p> <p>9405.20 – Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici</p> <p>9405.30 – Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale</p> <p>9405.40 – altri apparecchi elettrici per l'illuminazione</p> <p>9405.50 – Apparecchi per l'illuminazione non elettrici</p> <p>9405.60 – Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili</p> <p>– Parti :</p> <p>9405.91 – – di vetro</p> <p>9405.92 – – di materie plastiche</p> <p>9405.99 – – altre</p>
94.06	9406.00	Costruzioni prefabbricate

CAPITOLO 95

GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT;
LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le candele per alberi di Natale (voce 34.06);
- b) gli articoli pirotecnici per divertimento, della voce 36.04;
- c) i fili, monofilamenti, cordoncini, « gut » e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce 42.06 o della sezione XI;
- d) le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 42.02, 43.03 o 43.04;
- e) gli indumenti da sport nonché gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 o 62;
- f) i vessilli ed i granpavesi di materie tessili, nonché le vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela del capitolo 63;
- g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle) del capitolo 64 ed i copricapo speciali per la pratica degli sport del capitolo 65;
- h) i bastoni, i frustini, le fruste e gli oggetti simili (voce 66.02), e loro parti (voce 66.03);
- ij) gli occhi di vetro non montati per bambole o altri giocattoli, della voce 70.18;
- k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
- l) le campane, i campanelli, i gong ed oggetti simili della voce 83.06;
- m) i motori elettrici (voce 85.01), i trasformatori elettrici (voce 85.04) e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 85.26);
- n) i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, le guidoslitte (« bobsleighs ») e simili;
- o) le biciclette per ragazzi (voce 87.12);
- p) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi (« skiffs ») (capitolo 89), e i loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);
- q) gli occhiali protettivi per la pratica degli sport o per i giochi all'aperto (voce 90.04);
- r) i richiami ed i fischietti (voce 92.08);
- s) le armi ed altri oggetti del capitolo 93;
- t) le ghirlande elettriche di ogni genere (voce 94.05);
- u) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).

2. Gli oggetti di questo capitolo possono comportare delle semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

3. Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
95.01	9501.00	Giocattoli a ruote costruiti per essere montati dai ragazzi (per esempio : tricicli, monopattini, automobiline a pedali); carrozzelle e passeggini per bambole
95.02		Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani :
	9502.10	– Bambole, anche vestite
		– Parti ed accessori :
	9502.91	– – Vestiti e loro accessori, calzature e cappelli
	9502.99	– – altri
95.03		Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie :
	9503.10	– Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori
	9503.20	– Modelli ridotti, anche animati, da montare, diversi da quelli della sottovoce 9503.10
	9503.30	– altri assortimenti e giocattoli da costruzione
		– Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani :
	9503.41	– – imbottiti
	9503.49	– – altri
	9503.50	– Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli
	9503.60	– puzzle
	9503.70	– altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie
	9503.80	– altri giocattoli e modelli, a motore
	9503.90	– altri
95.04		Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio : bowling) :
	9504.10	– Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione
	9504.20	– Bigliardi e loro accessori
	9504.30	– altri giochi a monete od a gettoni, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)
	9504.40	– Carte da gioco
	9504.90	– altri
95.05		Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa :
	9505.10	– Oggetti per feste di Natale
	9505.90	– altri

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
95.06		<p>Oggetti ed attrezzi per la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare :</p> <p>– Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve :</p> <p>9506.11 – – Sci</p> <p>9506.12 – – Attacchi per sci</p> <p>9506.19 – – altri</p> <p>– Sci nautici, acquapiani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici :</p> <p>9506.21 – – Tavole a vela</p> <p>9506.29 – – altri</p> <p>– Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf :</p> <p>9506.31 – – Bastoni completi</p> <p>9506.32 – – Palle</p> <p>9506.39 – – altri</p> <p>9506.40 – Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo</p> <p>– Racchette da tennis, da « badminton » o simili, anche senza corde :</p> <p>9506.51 – – Racchette da tennis, anche senza corde</p> <p>9506.59 – – altre</p> <p>– Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo :</p> <p>9506.61 – – Palle da tennis</p> <p>9506.62 – – gonfiabili</p> <p>9506.69 – – altri</p> <p>9506.70 – Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini</p> <p>– altri :</p> <p>9506.91 – – Oggetti ed attrezzi per la ginnastica o l'atletica</p> <p>9506.99 – – altri</p>
95.07		<p>Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 92.08 o 97.05) ed oggetti simili per la caccia :</p> <p>9507.10 – Canne da pesca</p> <p>9507.20 – Ami, anche montati su alamatori</p> <p>9507.30 – Mulinelli per la pesca</p> <p>9507.90 – altri</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
95.08	9508.00	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi, serragli e teatri ambulanti

CAPITOLO 96

LAVORI DIVERSI

Note

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) le matite per la truccatura o la toletta (capitolo 33);
 - b) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio : parti di ombrelli o di bastoni);
 - c) le minuterie di fantasia (voce 71.17);
 - d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
 - e) gli oggetti del capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria, posateria da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, questi manici e parti rientrano nelle voci 96.01 o 96.02;
 - f) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio : montature per occhiali [voce 90.03], righe [voce 90.17], oggetti di spazzolificio dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, chirurgia, in odontoiatria o veterinaria [voce 90.18]);
 - g) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
 - h) gli strumenti musicali, loro parti ed accessori (capitolo 92);
 - ij) gli oggetti del capitolo 93 (armi e parti di armi);
 - k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per l'illuminazione);
 - l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);
 - m) gli oggetti del capitolo 97 (oggetti d'arte, da collezione o di antichità).
2. Ai sensi della voce 96.02, per « materie vegetali o minerali da intaglio » si intendono :
 - a) i semi duri, i granelli, le scorze (gusci), le noci e le materie vegetali simili (per esempio : noci di corozo o di palma-dum), da intaglio;
 - b) l'ambra gialla (succino) e la schiuma di mare, naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo.
3. Ai sensi della voce 96.03, per « teste preparate » si intendono i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'uguagliamento o la molatura delle estremità.
4. Gli oggetti di questo capitolo, diversi da quelli delle voci da 96.01 a 96.06 o 96.15, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite oppure guarniti di perle fini o coltivate, restano compresi in questo capitolo. Restano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da 96.01 a 96.06 o 96.15 che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
96.01		Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura) :
	9601.10	– Avorio lavorato e lavori di avorio
	9601.90	– altri
96.02	9602.00	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 35.03 e lavori di gelatina non indurita
96.03		Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili :
	9603.10	– Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico
		– Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, compresi quelli costituenti parti di apparecchi :
	9603.21	– – Spazzolini da denti
	9603.29	– – altri
	9603.30	– Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici
	9603.40	– Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603.30); tamponi e rulli per dipingere
	9603.50	– altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli
	9603.90	– altri
96.04	9604.00	Stacci e crivelli, a mano
96.05	9605.00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti
96.06		Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni :
	9606.10	– Bottoni a pressione e loro parti
		– Bottoni :
	9606.21	– – di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili
	9606.22	– – di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili
	9606.29	– – altri
	9606.30	– Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
96.07		<p>Chiusure lampo e loro parti :</p> <p>– Chiusure lampo :</p> <p>9607.11 – – con dentini di metalli comuni</p> <p>9607.19 – – altre</p> <p>9607.20 – Parti</p>
96.08		<p>Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 96.09 :</p> <p>9608.10 – Penne e matite a sfera</p> <p>9608.20 – Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose</p> <p>– Penne stilografiche ed altre penne :</p> <p>9608.31 – – per disegnare ad inchiostro di China</p> <p>9608.39 – – altre</p> <p>9608.40 – Portamine</p> <p>9608.50 – Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti</p> <p>9608.60 – Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte</p> <p>– altri :</p> <p>9608.91 – – Pennini da scrivere e punte per pennini</p> <p>9608.99 – – altri</p>
96.09		<p>Matite (diverse dalle matite della voce 96.08), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti :</p> <p>9609.10 – Matite con guaina</p> <p>9609.20 – Mine per matite o per portamine</p> <p>9609.90 – altri</p>
96.10	9610.00	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate
96.11	9611.00	Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano
96.12	9612.10	<p>Nastri inchiostrotori per macchine da scrivere e nastri inchiostrotori simili, inchiostroti o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola :</p> <p>– Nastri inchiostrotori</p>

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
96.13	9612.20	<p>– Cuscinetti per timbri</p> <p>Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 36.03) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini :</p>
	9613.10	– Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili
	9613.20	– Accendini tascabili, a gas, ricaricabili
	9613.30	– Accendini da tavolo
	9613.80	– altri accendini ed accenditori
	9613.90	– Parti
96.14		Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti :
	9614.10	– Sbozzi di pipe, di legno o di radica
	9614.20	– Pipe e teste di pipe
	9614.90	– altri
96.15		<p>Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferमारicci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 85.16, e loro parti :</p> <p>– Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili :</p>
	9615.11	– – di gomma indurita o di materie plastiche
	9615.19	– – altri
	9615.90	– altri
96.16		<p>Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta :</p>
	9616.10	– Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature
	9616.20	– Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta
96.17	9617.00	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermitici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)
96.18	9618.00	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 97

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

Note

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) i francobolli, le marche da bollo, gli interi postali e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad avere corso nel paese di destinazione (capitolo 49);
 - b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (voce 59.07), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce 97.06;
 - c) le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da 71.01 a 71.03).
2. Ai sensi della voce 97.02, per « incisioni, stampe e litografie, originali » si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero od a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.
3. Non rientrano nella voce 97.03 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampe e lavori da artigiano), le quali sono da classificare nel capitolo della loro materia costitutiva.
4. a) Con riserva delle note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura, debbono essere classificati in questo capitolo.
 b) Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce 97.06 sia nelle voci da 97.01 a 97.05 debbono essere classificati nelle voci da 97.01 a 97.05.
5. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, « collages » e quadretti simili (« tableautins »), incisioni, stampe o litografie, sono classificati oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
97.01		Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 49.06 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; « collages » e quadretti simili (« tableautins ») :
	9701.10	— Quadri, pitture e disegni
	9701.90	— altri
97.02	9702.00	Incisioni, stampe e litografie, originali
97.03	9703.00	Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia
97.04	9704.00	Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati, o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso nel paese di destinazione

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
97.05	9705.00	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico
97.06	9706.00	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età